

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMORUSO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la signora Maria Germinario in Pagnani, nata a Bisceglie (Bari) il 24 marzo 1934 ed ivi residente in via Sonnino n. 7, ha presentato in data 20 gennaio 1989 domanda per essere sottoposta a visita medica, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni, presso la commissione sanitaria invalidi civili della Usl BA/4;

in data 15 settembre 1994 la stessa è stata sottoposta a visita medica per invalidi civili presso l'ospedale civile di Bisceglie;

in data 11 marzo 1995 la commissione medica periferica per le pensioni d'invalidità civile di Bari ha riconosciuto alla richiedente invalidità pari al 75 per cento;

in data 26 giugno 1995, la competente Ausl ha trasmesso la documentazione alla prefettura di Bari per gli adempimenti di sua competenza;

ad oggi nessuna risposta risulta fornita dalla prefettura di Bari in merito a tale pratica —:

quali siano i motivi che impediscono il concludersi dell'iter procedurale della pratica in premessa;

se non ritenga opportuno voler predisporre con urgenza interventi tesi ad accertare i motivi di questi gravi ritardi, che colpiscono a volte i cittadini più deboli ed indifesi. (4-05266)

RISPOSTA. — *La Prefettura di Bari ha riferito che con provvedimento in data 9 novembre 1996 è stato riconosciuto nei confronti della Signora Maria Germinario,*

nata a Bisceglie il 24 marzo 1934, il diritto all'assegno mensile a decorrere dall'1 ottobre 1994.

La menzionata provvidenza sarà messa in pagamento, con i relativi arretrati comprensivi degli interessi legali, il 28 marzo p.v.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'interno e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'interno ha recentemente indetto un concorso a Roma per 588 posti di vigile nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;

al suddetto concorso ha partecipato il signor Riccardo Pastore, nato a Thiene (Vicenza) il 13 febbraio 1972, il quale, scartato alla relativa visita medica, ha fatto ricorso al TAR di Venezia;

l'esito del ricorso ha dato ragione al signor Riccardo Pastore, in quanto il tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto la domanda di quest'ultimo, ordinando peraltro che egli venisse ammesso con riserva alla procedura concorsuale in questione;

riammesso al concorso, il signor Riccardo Pastore ha riportato il punteggio di 7,10 nella prova pratica, 7,50 nella prova orale e 8,00 nella prova ginnica, classificandosi al 444° posto e, di conseguenza vincendo il concorso stesso;

tuttavia, il ministero dell'interno ha comunicato al signor Riccardo Pastore che la sua assunzione è tuttora bloccata in quanto « soltanto dopo una eventuale definitiva decisione, favorevole nel merito da parte TAR sul ricorso presentato potrà essere assunto nel corpo nazionale dei vigili del fuoco » —:

se sia davvero necessaria al ministero dell'interno una sentenza definitiva per assumere il signor Riccardo Pastore, considerati anche gli ottimi punteggi da lui conseguiti nelle prove concorsuali;

se la sentenza definitiva debba sempre essere richiesta dall'avente causa o si ottenga *ipso iure*;

quali siano stati i criteri adottati per la selezione dei candidati;

se la prima visita medica sostenuta dal signor Riccardo Pastore sia stata condotta dagli addetti ai lavori seguendo solo ed esclusivamente, nonché correttamente, i termini e le indicazioni dettate dalla legge o dai regolamenti;

dei 588 vincitori, quanti siano residenti al nord e quanti al sud. (4-05678)

RISPOSTA. — *Il Sig. Riccardo Pastore, inizialmente escluso dal concorso a 588 posti di vigile del fuoco a seguito dell'esito negativo della visita medica e successivamente riammesovi per l'accoglimento dell'istanza cautelare presentato al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, è stato inserito, con riserva, al 444° posto della graduatoria degli idonei e non dei vincitori.*

In tale graduatoria trovano collocazione gli idonei di tutte le specializzazioni professionali secondo i criteri di selezione contenuti nel bando di concorso pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale Concorsi n. 55 del 13 luglio 1993.

Per quanto riguarda la visita medica, si precisa che la Commissione esaminatrice, preposta agli accertamenti sanitari, si è scrupolosamente attenuta a quanto disposto dal decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 (G.U. Serie Generale n. 165 del 16.7.1993) nel quale sono indicati i necessari requisiti psico-attitudinali per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Si soggiunge che l'inclusione in graduatoria « con riserva », dà, nella specie, esecuzione all'apposita ordinanza del Magistrato amministrativo e non consente all'Amministrazione di procedere all'assunzione in ruolo dell'interessato, ancorché egli abbia utilmente superato le prove finché non interverrà la decisione — ovviamente favorevole — del ricorso principale. Va, infatti, rammentato che l'esame delle istanze incidentali da parte dei TAR è legato esclusivamente alla valutazione della sussistenza del « danno grave e irreparabile » senza esaminare nel merito i singoli motivi dell'impugnativa.

La suddivisione degli idonei per zona geografica è così ripartita: nord 32 per cento; centro 26 per cento; sud 23 per cento; zona isole: 19 per cento.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

sono trascorsi sei anni dall'incendio ed il conseguente naufragio della nave petroliera Haven, che ha avuto come conseguenza il deposito sul fondale del Mar Ligure di una quantità oscillante tra le trentacinque e le cinquanta tonnellate di carico trasportato;

le condizioni dei fondali del tratto di mare interessato — da Arenzano a Savona — dall'incidente, secondo le valutazioni dei consulenti del pubblico ministero Lenuzza al processo in corso a Genova, sono precarie;

depositi di idrocarburi fuoriusciti dalla petroliera si sono consolidati sui fondali in chiazze di piccole e grandi dimensioni, e tale forma di inquinamento avrebbe ormai colpito anche la cosiddetta catena alimentare;

i componenti « aromatici », cioè cancerogeni, rischiano di rimanere presenti nella flora e nella fauna dei fondali dove presenze inquinanti sono state riscontrate anche su fondali di trecento metri e, cosa estremamente grave, in sei anni, fatta eccezione per la fase immediatamente successiva all'incidente, non c'è stata ricerca e aggiornamento sulle condizioni ambientali né tantomeno sono state sostenute ricerche per attivare la pulizia e bonifica;

tutto ciò si verifica nonostante esista una tecnologia italiana, della Pneumar, che potrebbe essere utilizzata ma, a fronte delle scelte fatte da Stato e regione, non ci sarebbero nemmeno più i soldi per poterlo fare;

il giudice civile Haupt, che formulò lo stato « passivo » per la quantificazione dei

danni subiti e delle spese sostenute per le bonifiche del dopo incidente, aveva fissato in centottantotto miliardi il monte complessivo di rimborsi per tutti i danneggiati, armatori compresi;

lo Stato italiano ne aveva chiesti almeno ottocentottanta a titolo di danno ambientale;

i danni provocati dalla *Haven* sono stati valutati superiori di quattro volte rispetto a quelli provocati, in una vicenda analoga, dalla *Exxon Valdez*, che sono invece stati liquidati con un importo pari a ottomila miliardi;

all'ultima assemblea dell'Iopcf, svoltasi a Londra il 21 ottobre 1996, l'Iopcf medesimo (Fondo internazionale per il risarcimento dei danni da idrocarburi) ha ribadito un'offerta massima di centotrentasette miliardi, ovvero quaranta miliardi in meno di quanto già stabilito dal giudice, ciò che, in ogni caso, rappresenterebbe una cifra corrispondente a meno del 5 per cento delle iniziali richieste dello Stato sopra menzionate;

i centotrentasette miliardi comprendono tutte le voci di indennizzo;

l'ultimo passaggio sarà rappresentato dall'incontro tra il direttore generale dell'Iopcf ed emissari del Governo —

come intenda agire in vista di questo decisivo appuntamento, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in questo caso la Liguria ed il suo mare, già così fortemente penalizzato dalle decisioni fin qui assunte;

quali iniziative intenda assumere per dare finalmente il via ad una seria ed efficace azione di risanamento della zona interessata e, contestualmente, quali mezzi intenda mettere a disposizione della regione Liguria per rilanciare l'immagine turistica del territorio;

come intenda tutelare gli interessi delle parti lese, che hanno subito danni gravissimi dalla tragedia di sei anni fa e che fino a questo momento non hanno ottenuto ancora nessun risarcimento.

(4-05404)

RISPOSTA. — *L'interrogazione concerne la posizione del Governo in merito ai procedimenti in corso per il risarcimento dei danni causati dal disastro della motonave Haven affondata nel Mar Ligure nel 1991 e più in generale sui protocolli istitutivi dell'IOPCF (International Oil Pollution Compensation Fund - Fondo internazionale per l'inquinamento da idrocarburi). Ritengo utile fornire alcuni elementi di ordine generale, data anche la complessità dei diversi aspetti della vicenda.*

1) *È innanzitutto ampiamente riconosciuta la gravità dell'incidente e la rilevanza dei danni provocati dal conseguente sversamento di ingenti quantità di idrocarburi. Decine di migliaia di tonnellate di petrolio si riversarono nel Mare della Liguria a seguito dello scoppio e del successivo incendio e affondamento della nave. Cinque membri dell'equipaggio tra cui il capitano morirono o furono dichiarati dispersi.*

Si è trattato del più grave incidente verificatosi nel Mediterraneo con persistenti gravissime conseguenze: per la lesione del bene ambientale, per l'economia, per la salute pubblica. Recenti rilevamenti effettuati dall'ICRAM, preliminari ad una campagna più approfondita d'indagine confermano la rilevanza e l'estensione dei sedimenti presenti su fondali profondi, la presenza di sostanze tossiche nella vegetazione e nella fauna marina interessate dai residui delle sostanze riversate in mare. È noto che gli idrocarburi policiclici sono responsabili della carcinogenesi. La particolare frequenza di tumori del fegato di pesci campionati in ambienti inquinati è stata posta in rapporto con sedimenti contaminati.

Di qui la necessità di avviare al più presto un'azione di bonifica dei fondali interessati e l'urgenza di una politica attiva internazionale e interministeriale per la difesa del mare.

Il Mediterraneo è riconosciuto come area ad elevata sensibilità ambientale trattandosi di un mare praticamente chiuso. Il ricambio delle sue acque è lentissimo. il suo piccolo bacino contiene lo 0,7 per cento delle acque marine del globo e ospita il 30 per cento del traffico marittimo mondiale, il 20 per cento di quello del petrolio. Le sue

coste sono fortemente popolate, subiscono ulteriori pressioni antropiche dovute all'attività turistica e gli scarichi diretti e quelli provenienti dai fiumi hanno ancora scarsi o inesistenti livelli di depurazione.

In Italia l'attività industriale connessa alla trasformazione degli idrocarburi, anche per l'esportazione, costituisce un'attività rilevante che presenta rischi permanenti. Il rischio di incidenti analoghi a quello della Haven è tuttora presente, malgrado si stia cercando da parte del Ministero dei Trasporti di intervenire con sistemi in grado di assicurare una maggiore sicurezza della navigazione. Tale aspetto si è posto come punto essenziale: rotte sicure e controllate, adozione delle procedure vigenti sulla base di protocolli internazionali. La MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino), l'OPRC (Convenzione internazionale per la prevenzione, l'intervento e la cooperazione contro l'inquinamento da olii minerali) del 1990 entrata in vigore nel '92, firmata e ancora da ratificare, l'esistenza su ogni nave del SOPE plan (Ship Oil Pollution Emergency Plan), professionalità degli equipaggi, vigilanza e adeguamento dei sistemi di protezione civile e pronto intervento, costituiscono i riferimenti principali per il miglioramento della sicurezza in mare direttamente connessa alla difesa dell'ambiente marino.

È inoltre in corso la riorganizzazione dei servizi antinquinamento marino conseguente al passaggio di competenze al Ministero dell'Ambiente.

Occorre comunque ricordare che se i danni causati dal disastro della Haven non furono più gravi anche sul piano ambientale, ciò è dipeso dalla tempestività e dalla intensità dell'intervento di soccorso.

Il Governo è impegnato a rafforzare l'azione concertata sul piano comunitario e internazionale, per realizzare una navigazione più sicura nel Mediterraneo e una maggiore tutela delle risorse ambientali, malgrado le difficoltà determinate dalle particolari condizioni politiche, economiche e sociali presenti nei paesi rivieraschi.

Sono ben presenti al Ministero dell'Ambiente i limiti dell'attuale legislazione inter-

nazionale, del quadro delle intese e segnatamente di quanto previsto nel Protocollo del 1976 nell'ambito del Fondo IOPC del 1971, che esclude dal calcolo dei massimali indennizzabili il danno ambientale, così come il nuovo Fondo 1992.

2) Per quanto concerne la situazione dei diversi procedimenti giudiziari tuttora pendenti, occorre segnalare il procedere estremamente lento e il perdurare dell'incertezza degli esiti.

Il Ministero dell'Ambiente e le altre Amministrazioni interessate, ivi compresa la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione civile, a suo tempo si sono attivati per la costituzione dello Stato tramite l'Avvocatura dello Stato competente, in tutti i procedimenti instaurati di fronte al Tribunale di Genova, stimolando ogni iniziativa volta al perseguimento ottimale del risarcimento.

Lo Stato italiano è costituito parte civile nel processo penale ed è intervenuto nel procedimento per la definizione dello stato passivo, sia chiedendo il rimborso delle spese effettuate in occasione dell'evento, sia chiedendo il risarcimento del danno ambientale. Ha poi proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice designato avente ad oggetto la definizione dello stato passivo medesimo.

Sono tuttora pendenti, fra l'altro, i seguenti procedimenti:

a) il processo penale che vede imputati i proprietari per omicidio colposo, inquinamento, disastro colposo ed altro;

b) il procedimento per la definizione dello stato passivo;

c) il procedimento per la determinazione dello stato attivo.

a) Il processo penale, a distanza di cinque anni, si trova ancora nella fase dell'istruttoria dibattimentale. Non è allo stato prevedibile la data di conclusione del processo di primo grado che in via ipotetica potrebbe avvenire entro l'anno in corso. Anche sull'esito, come conferma una recente informativa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, permane incertezza circa le cause dell'evento e le relative responsabilità.

b) Nel procedimento per la definizione dello stato passivo il Giudice designato Dr. Haupt del Tribunale di Genova, con provvedimento del 5 aprile 1996, ha valutato il danno ambientale in 40 miliardi ed in 187 miliardi complessivi, ivi compreso il danno ambientale, il complesso dei danni provocati dal disastro della Haven.

L'Avvocatura dello Stato su indicazione del Governo ha proposto immediatamente impugnazione avverso il provvedimento del predetto Giudice.

L'udienza di trattazione relativa alla decisione delle opposizioni, fissata per l'udienza del 28 novembre 1996, ha subito un rinvio al 12 giugno 1997.

Per tale udienza l'Avvocatura dello Stato ha confermato che ha provveduto agli adempimenti processuali relativi alla iscrizione della causa a ruolo.

Interpellata circa i tempi di definizione di tale procedimento, l'Avvocatura dello Stato ha avanzato una previsione di diversi anni. Anche in questo caso non vi è certezza sugli esiti definitivi del procedimento a favore dello Stato Italiano.

c) Nel terzo dei procedimenti pendenti, quello attinente alla determinazione dello stato attivo, che ha visto compresenti operatori privati e pubbliche istituzioni, il Giudice ha affermato il permanere del limite risarcitorio del Fondo nel tetto da calcolarsi in franchi-oro equivalente al cambio attuale alla somma di 771 miliardi di lire. Tale decisione è stata ribadita dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 259 del 30.3.1996. Tale decisione è stata impugnata dal Fondo con ricorso in Cassazione.

Il Governo ha dato mandato all'Avvocatura di resistere anche in tale sede, proprio per non lasciare nulla di intentato, prima di acquisire un parere certo della validità dei vincoli per lo Stato italiano conseguenti alla adesione degli accordi internazionali dell'IOPCF 1971.

Come si può vedere il Governo ha perseguito tutte le possibili vie giudiziarie per vedere soddisfatte le proprie aspettative risarcitorie.

È inoltre da precisare, anche in relazione a quanto contenuto nella premessa dell'in-

terrogazione, che la richiesta di 883 miliardi di lire avanzata dalla Avvocatura dello Stato per il risarcimento del solo danno ambientale si riferisce in realtà ad una valutazione contenuta nella propria perizia di parte. A tale valutazione ha fatto riscontro la citata sentenza del 5 aprile '96, che ha riconosciuto il danno ambientale nella cifra irrisoria di 40 miliardi di lire.

Quindi, anche se in uno dei procedimenti il Tribunale ha definito il massimale di esposizione del Fondo IOPCF 1971 in franchi-oro e quindi in 771 miliardi, nello specifico procedimento per la determinazione dello stato passivo i valori risarcitori riconosciuti dal Giudice sono decisamente più contenuti.

Non appare dunque corretto sostenere che lo Stato si accingerebbe ad accettare un settimo del risarcimento possibile, in quanto al momento in sede giudiziaria sono stati riconosciuti valori di gran lunga inferiori al presunto massimale calcolato in franchi-oro valutati al cambio attuale.

3) La questione più delicata attiene proprio alla cifra del massimale di risarcimento che può essere richiesta dallo Stato italiano.

Con la legge 25 gennaio 1983 n. 39 lo Stato italiano ha aderito al Protocollo del '76 di emendamento alla Convenzione istituitiva del Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1971, che modifica il valore di riferimento monetario per il calcolo del massimale risarcitorio, prima espresso in franchi oro, a favore dell'esclusivo riferimento ai diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Per effetto automatico di ciò il massimale che è di 60 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) ha oggi, a detta della Direzione del Fondo, un valore di circa 103 miliardi di lire.

Tale nuovo riferimento conseguiva alla mutata situazione dopo la rottura degli accordi valutari di Bretton Woods, che metteva fine alla convertibilità dollaro-oro e al conseguente sistema di cambi fissi (parità aurea) delle principali valute.

Il Protocollo '76 al Fondo 1971 è entrato in vigore a livello internazionale il 22 novembre 1994. Pertanto all'epoca del disastro

della Haven il Protocollo 1976 non era ancora entrato in vigore.

Tuttavia si sostiene da parte del Fondo che gli accordi istitutivi del 1971, per quanto attiene la valuta di riferimento (franchi-oro) dei massimali, non sarebbero applicabili essendo venuto meno il quadro dei cambi allora adottato.

Appare quindi imprecisa e fuorviante l'affermazione fatta in premessa all'interrogazione, secondo la quale il Governo accetterebbe la riduzione ad un settimo del massimale del 1971 operata dal Protocollo del 1976. Il Protocollo contiene tra l'altro il nuovo sistema per la fissazione dei massimali risarcitori con riferimento esclusivo ai diritti straordinari di prelievo (DSP) del FMI.

Più controverso risulta l'obbligo per l'Italia di rispettare il vincolo del Protocollo del 1976 nella pretesa di indennizzo (dovendola limitare alla somma fissata in DSP), in quanto vi ha aderito prima dell'incidente anche se è entrato in vigore dopo. La Convenzione di Vienna sui trattati imporrebbe tale interpretazione in quanto l'atto di ratifica o di adesione esprime di per sé l'impegno a ottemperare quanto previsto dai patti internazionali, anche prima della loro effettiva entrata in vigore.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che in passato lo Stato italiano non ha partecipato, né ha preso parte alla procedura di determinazione dello stato attivo, con specifico riferimento all'ammontare del massimale disponibile a carico del Fondo internazionale.

Questa interpretazione ha condizionato l'azione del nuovo Governo, ma è stata per la prima volta posta in discussione proprio dalla iniziativa del Ministero dell'Ambiente in sede di coordinamento dei Ministeri interessati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Governo ha così intrapreso una azione unitaria e collegiale.

A tale proposito il Ministero degli Esteri ha provveduto nelle scorse settimane ad individuare un panel di esperti, costituito dai professori La Pergola, Guarino, Pescatore, per acquisire un parere tale da con-

sentire una più puntuale decisione in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È evidente che per i soggetti pubblici diversi dallo Stato italiano ed eventuali privati coinvolti in questo procedimento, non esistendo per loro vincoli internazionali validi per il solo Stato che li ha accettati, sarebbe stato possibile insistere in sede giudiziaria senza specifici limiti.

Nei mesi scorsi le trattative tra soggetti istituzionali locali e gli assicuratori internazionali della società armatrice dell'Haven da tempo avviate, si sono concluse con transazioni già deliberate dagli organi di governo locale e regionale interessati. La liquidazione ex gratia di circa 25 miliardi dagli assicuratori, oltre 1 miliardo e 600 milioni circa liquidati dal Giudice designato agli enti locali, conferma il riconoscimento da parte degli stessi assicuratori della rilevanza dei danni arrecati, ben oltre il massimale risarcitorio del Fondo, e per altro verso la preoccupazione che la resistenza in giudizio di soggetti non vincolati da accordi internazionali potesse comportare oneri maggiori.

Gli accordi tra assicuratori ed enti locali prevedono il ritiro di questi da ogni procedimento giudiziario. È quindi da attendersi che alle prossime udienze lo Stato italiano possa essere la sola controparte del Fondo, visto che gli altri claimers sono stati variamente soddisfatti.

Naturalmente il rispetto doveroso per l'autonomia degli enti locali e la fase ormai avanzata a cui erano giunte le trattative al momento dell'avvio dell'azione della Presidenza del Consiglio, non hanno consentito l'intervento del Governo sugli enti locali, anche se in precedenza si sarebbe potuto dall'inizio concertare l'azione congiunta.

È opportuno inoltre precisare quanto sostenuto nella interrogazione circa un precedente indirizzo governativo contrario « ad aderire alle condizioni espresse da IOPCF non inviando la propria delegazione alle riunioni periodiche del Fondo ».

La delegazione governativa italiana risulta aver preso parte attivamente, per discutere in particolare la questione della Haven, ai lavori dell'Assemblea e del Comi-

tato Esecutivo del Fondo 1971 fino alla 43^a Sessione del Comitato tenutasi nel giugno 1995.

Successivamente l'Italia è stata presente formalmente tramite funzionari della nostra locale Ambasciata. Nell'ottobre del 1996 la delegazione italiana ha preso nuovamente parte attiva alla 19^a Sessione dell'Assemblea del Fondo 1971, partecipando anche in veste di osservatore alla 50^a sessione del Comitato Esecutivo dello stesso Fondo; una presenza sempre coordinata dalla Presidenza del Consiglio con la definizione di indirizzi univoci e concordati.

4) A fronte del quadro descritto e tenendo conto dell'assenza di istruzioni specifiche e formali dei precedenti Governi, che si sono limitati a registrare da un lato la posizione del Ministero dell'Ambiente contraria all'adesione al nuovo IOPCF 1992 e quella favorevole degli altri Ministeri interessati, l'attuale Governo ha assunto un'azione attiva. Per la prima volta la Presidenza del Consiglio anche su impulso del Ministero dell'Ambiente ha avviato un lavoro di verifica della situazione, ha proposto una posizione comune dei Ministeri coinvolti, si è fatta parte attiva in sede di IOPCF 1971.

Non possiamo escludere punti di vista parzialmente differenti della varie amministrazioni, ma il nuovo Governo è impegnato a valutarli sempre collegialmente con l'obiettivo di definire una univoca posizione dello Stato.

L'intento è quello di concludere al meglio la vicenda risarcitoria dell'incidente Haven prima di affrontare la questione dell'adesione eventuale al nuovo IOPCF 1992. La recente ripresa delle trattative con l'IOPCF 1971, già esperite in passato, consegue alla duplice valutazione dell'urgenza di avviare i possibili interventi di bonifica recuperando parte delle risorse necessarie e dalla complessa e incerta vicenda processuale di cui si è qui cercato di dare conto.

I termini di una eventuale transazione stragiudiziale globale assunti dalla Presidenza del Consiglio si fondano sulla richiesta di un risarcimento complessivamente superiore ai massimali vigenti, previa verifica come si è detto dei vincoli esistenti in merito per lo Stato italiano.

Il Ministero dell'Ambiente ha poi sostenuto la necessità di mantenere la costituzione di parte civile al processo penale e di impiegare gli indennizzi, ivi compresi parte di quelli riconosciuti agli enti locali, per il ripristino dei valori ambientali danneggiati.

È evidente che qualora non fosse possibile ottenere quanto richiesto, non resterebbe che attendere la conclusione, con sentenze passate in giudicato, dei procedimenti giudiziari in corso, il che richiederebbe tempi particolarmente lunghi.

5) Il Governo è consapevole dei limiti presenti nelle Convenzioni istitutive dei fondi (CLC del 1969, IOPCF 1971 e IOPCF 1992) e nel Protocollo del 1976 al Fondo 1971. Sino ad ora non è stata tuttavia individuata un'alternativa all'attuale sistema.

L'IOPC Fund, 1971 e 1992 hanno una natura giuridica particolare e funzionano come intermediari e garanti (a questo fine sono rappresentati nell'Assemblea gli stati aderenti) tra assicuratori, che riscuotono i contributi necessari per il funzionamento da petrolieri ed armatori, ed i soggetti danneggiati in caso di incidenti, siano essi stati, enti pubblici o privati, previa ammissione da parte del Fondo cui si aderisce.

È dubbio che la normativa di garanzia adottata dagli Stati Uniti (OPA-Oil Pollution Act), potenza economica e politica che tutti conoscono, possa essere adattata anche al nostro Paese. Occorre soprattutto considerare che gli operatori nazionali rappresentano una parte del traffico interessante il Mediterraneo e l'adesione a diversi meccanismi assicurativi andrebbe comunque verificata in sede internazionale, anche per evitare le duplicazioni che conseguirebbero dalla riproduzione di diversi sistemi nazionali.

È utile inoltre ricordare che già 22 paesi hanno aderito al nuovo IOPC Fund 1992 che è entrato in vigore nel 1996 e 8 di questi hanno inoltre denunciato l'IOPCF 1971. Nel corso del 1998 si prevede, attraverso la denuncia dei paesi che hanno già aderito al nuovo IOPCF 1992, lo « svuotamento » dell'IOPCF 1971, l'Italia sarà così tra poco il principale contribuente in caso di incidenti e in un prossimo futuro supererà il 50 per cento.

In sintesi:

a) *Il Governo intende perseguire ogni via per ottenere un adeguato risarcimento dei danni di diversa natura compresa quella ambientale causati dall'incidente della petroliera Haven, nel quadro degli obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti in sede internazionale, così come in corso di verifica.*

Il Ministero dell'Ambiente sostiene la necessità che le risorse recuperate vengano reimpiegate per i ripristini possibili dei valori ambientali danneggiati.

b) *Come si è detto l'Italia ha già ratificato con legge n. 39 del 25 gennaio 1983 il Protocollo del 1976 all'IOPCF 1971, mentre tale ratifica non è avvenuta per quelli istitutivi del nuovo IOPCF 1992. La delegazione governativa che ha partecipato all'Assemblea dell'IOPCF 1971 nell'ottobre scorso a Londra si è attenuta alle istruzioni ricevute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che non contenevano l'impegno ad aderire al Fondo 1992 prima della conclusione della vicenda risarcitoria dell'incidente Haven e in tal senso si è espressa.*

d) *Nel mandato della delegazione italiana era compresa la conferma del principio, da manifestare formalmente in sede di adesione, che il nostro Paese avrebbe comunque continuato a perseguire, nel caso di successiva adesione al Fondo IOPC 1992, la risarcibilità del danno ambientale, in ossequio alla legislazione del nostro Paese. È comunque opportuno ribadire che seppure la quantificazione dei danni ambientali, tuttora fondata su parametri controversi in sede tecnica e giuridica (ne è diretta testimonianza la forte divaricazione dell'entità economica formulata dalle diverse perizie di parte) non è riconosciuta dall'IOPCF 1971 e 1992 ai fini della quantificazione del risarcimento, non vi sono impedimenti all'impiego delle somme risarcite entro i limiti dei massimali previsti, nel ripristino dei valori ambientali danneggiati.*

Le difficoltà di natura tecnica e giuridica, anche in materia assicurativa presenti

nella valutazione economica del danno ambientale costituiscono tema di attenzione per quanto riguarda l'attuazione della legislazione nazionale. Sono state presentate in Parlamento proposte di legge contenenti modifiche riformatrici della normativa sul danno ambientale. Alcune vanno nel senso di estendere anche alle associazioni ambientaliste riconosciute il potere di costituzione di parte civile nel processo penale e di promozione dell'azione di risarcimento, al fine di rendere più capillare ed incisiva l'azione di tutela del bene ambientale in sede legale.

Altre proposte di legge vanno nel senso di creare sezioni specializzate della magistratura, al fine di rendere celere l'iter procedimentale di accertamento e repressione dell'illecito ambientale.

La sede legislativa può essere occasione per ulteriori miglioramenti anche in relazione ad altri aspetti della questione.

e) *Il Governo non ha alcun preconcetto a valutare vie alternative all'attuale tipo di garanzia assicurativa costituita dal sistema IOPCF. L'eventuale diverso meccanismo andrebbe tuttavia inserito nel contesto delle relazioni internazionali e dell'Unione Europea e andrebbe realizzato prima della denuncia unilaterale del Fondo IOPC 1971 per non lasciare gli operatori e il Paese senza alcuna tutela. Inoltre la denuncia unilaterale del Fondo IOPC 1971 comunque non risolverebbe la controversia risarcitoria dell'incidente della Haven.*

Il Governo intende poi ulteriormente impegnarsi agendo nel senso del contenimento dei rischi di incidenti. In questo quadro si collocano gli adempimenti necessari per la ratifica della convenzione OPRC 1990. È altresì in corso il confronto tra Ministero dell'Ambiente e Ministero dei Trasporti per la stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28.4.1994, volta a regolare la collaborazione tra diversi organismi operanti per la vigilanza sulle attività economiche marittime, per l'efficacia delle azioni di pronto intervento in caso di inquinamento marino. Vengono svolte periodiche esercitazioni di

protezione civile connessa a incidenti che interessino il mare o le coste.

Altre azioni sono volte all'attuazione di sistemi di sicurezza della navigazione e al rinnovo della flotta petrolifera che, oltre a quanto già adottato in materia di scafi rinforzati porti alla costruzione di nuove petroliere di media dimensione munite di doppio scafo.

6) Quanto alla risposta sui punti specifici indicati nell'interrogazione:

a) il Governo intende tutelare gli interessi nazionali secondo quanto esposto, tenendo conto del procedere dell'azione giudiziaria;

b) il risanamento sarà possibile dal momento in cui si potrà contare su dati sufficientemente certi in ordine all'entità degli indennizzi disponibili e sulla base di ulteriori indagini sul tipo di intervento tecnicamente fattibile, data anche la natura e la profondità dei fondali interessati;

c) gli enti locali interessati hanno avuto, come si è detto, un riconoscimento ex gratia di 25 miliardi, impiegati e da impiegare in parte proprio per il rilancio dell'immagine turistica e per infrastrutture ambientali. L'auspicio è che una parte sia utilizzata, d'intesa con gli organi statali competenti, per concorrere anche agli interventi di ripristino ambientale dell'ecosistema marino.

Si fa presente, infine, che tutte le parti danneggiate ammesse al risarcimento sono state soddisfatte in via transattiva, per la maggior parte dall'assicuratore del proprietario della nave (U.K. P & I Club) ed in minor parte dal Fondo (IOPC).

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

BACCINI, SARACA, SAVARESE, PAOLONE, PERETTI, MAMMOLA e FOLLINI.
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel corso di un consiglio comunale ad Arsoli il 30 novembre 1995, sono accaduti

fatti di gravità tale da impedire il legittimo svolgimento dell'attività amministrativa di un consigliere comunale nel pieno dello svolgimento delle funzioni elettive;

da quanto si evince da un esposto presentato, i carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti, prelevando di forza un consigliere comunale di minoranza su ordine del sindaco nel pieno dello svolgimento del consiglio comunale, contravvenendo alle norme che tutelano la libertà degli eletti alle cariche pubbliche di svolgere il proprio mandato;

pare sia ormai consuetudine nel comune di Arsoli impedire ai consiglieri di minoranza di svolgere il proprio mandato, a meno di rischi per la propria incolumità fisica —:

quali provvedimenti intenda adottare per verificare l'esatto svolgersi dei fatti e, nel caso, di intervenire nei confronti delle forze dell'ordine che nel corso del sopraccitato consiglio comunale sono intervenute;

se non intenda disporre una ispezione ministeriale tendente ad accertare i fatti e ad assumere le iniziative conseguenti.

(4-03915)

RISPOSTA. — *Sui fatti segnalati dalla S.V. la prefettura di Roma ha svolto gli opportuni accertamenti presso l'amministrazione comunale di Arsoli e presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, le cui risultanze informative qui di seguito si forniscono.*

Nel corso della seduta consiliare del 27 settembre 1996 il sindaco di Arsoli, Stefano Banini, richiamava il capogruppo di minoranza sig. Baiocco ad attenersi, nei suoi interventi, al rispetto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nonostante i reiterati inviti, il sig. Baiocco proseguiva nel suo comportamento e rivolgeva, tra l'altro, apprezzamenti offensivi nei confronti del Sindaco, il quale preannunciava l'inoltro di una querela per diffamazione ai danni del sig. Baiocco.

Nonostante ciò il sig. Baiocco proseguiva a inveire ad alta voce ripetendo più volte le stesse offese.

Richiamato ancora una volta, senza esito, al rispetto delle norme di comportamento e del regolamento del consiglio, il sindaco ne chiedeva l'allontanamento dall'aula ai vigili e alle forze dell'ordine presenti.

La situazione degenerava ulteriormente visto che il sig. Baiocco anziché abbandonare spontaneamente la seduta decideva di rimanere ostinatamente al suo posto.

A questo punto i vigili e i carabinieri lo portavano di forza fuori dall'aula tra urla e grida e la resistenza dello stesso.

In tale azione il consigliere Baiocco riportava lievi contusioni che gli sono state diagnosticate, con prognosi di 10 giorni, dalla guardia medica ove lo stesso veniva accompagnato.

La seduta veniva sospesa e successivamente chiusa per mancanza di numero legale dei consiglieri, in quanto anche gli altri componenti del gruppo di opposizione decidevano di abbandonare l'aula.

Lo stesso sindaco ha poi aggiunto che ha sempre rispettato i diritti della minoranza ad esercitare le proprie funzioni; ed ha prontamente risposto alle interrogazioni sulle proposte di deliberazione quando pertinenti all'ordine del giorno.

Lo svolgimento dei fatti, così come riferiti dal sindaco, è stato confermato con nota informativa dal Comandante Provinciale dei Carabinieri.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BERGAMO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Corriere della Sera* del 4 luglio 1996 è apparso un piccolo articolo a firma dell'onorevole Cornelio Veltri dal titolo « Mai stato craxiano »;

in detto articolo l'onorevole Veltri, oltre ad esprimere proprie considerazioni ha, tra l'altro, testualmente affermato: « Nel 1976 al Midas non ho votato Craxi; nei fascicoli dei servizi segreti del 1980 si leggeva che ero l'unico oppositore di Craxi nel PSI... » —:

se sia possibile che un semplice cittadino di uno Stato normale possa avere accesso agli archivi dei servizi segreti, nonostante le superficiali e allegre gestioni dei vari Ministri dell'interno che si sono succeduti nel tempo;

se invece, come appare, si tratta di una questione irregolare e quindi di un abuso, quali provvedimenti urgenti intenda adottare per individuare il responsabile che abbia consentito l'accesso ai documenti segreti da parte del cittadino prima citato ed eventualmente quali provvedimenti intenda assumere nei suoi confronti per scoraggiare ulteriori illegalità.

(4-01865)

RISPOSTA. — *Agli atti del Servizio per le informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE) nulla risulta in merito alla visione del carteggio, cui fa riferimento la S.V.*

È noto, infatti, che l'accesso agli archivi degli organismi di informazione e sicurezza non è consentito dal vigente ordinamento per esigenze di tutela della riservatezza degli atti.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BERGAMO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Aieta, in provincia di Cosenza, ha approvato un progetto, redatto da un tecnico di fiducia, per la realizzazione di una strada interpodereale nella zona Massalucaia-Simurri;

Aieta è una località di montagna, per cui le strade lontane dai centri abitati dovrebbero avere lo scopo di favorire e migliorare la viabilità da parte degli agricoltori e degli addetti alla pastorizia, che rappresentano, in questi comuni, la maggior parte dei lavoratori;

invece il sindaco e l'Amministrazione comunale, in perfette solitudine e senza confrontarsi con la cittadinanza e con le forze politiche e sociali, hanno accettato un progetto che, se realizzato, danneggerebbe gravemente gli stessi operatori

perché la strada da costruire è prevista che attraversi alcuni terreni deprezzandone fortemente il valore e rendendoli non più utilizzabili —:

se il Ministro interrogato ritenga di attivare urgentemente gli organi periferici dello Stato per evitare che il disagio di questi cittadini porti a manifestazioni di intolleranza e protesta che possono portare a turbative dell'ordine pubblico da parte di cittadini che chiedono soltanto la garanzia del loro diritto alla circolazione;

sono opportune iniziative per promuovere quanto meno un'opera di convinzione presso l'Amministrazione comunale tesa alla revisione della progettazione, che come già detto, penalizzerebbe notevolmente molti cittadini di quella comunità che è già molto provata per la difficile posizione geografica e per la forte disoccupazione, pari a circa il 40 per cento, presente ad Aieta ed in altre zone interne della Calabria. (4-06315)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti dalla competente prefettura non risulta che l'esecuzione del progetto di « completamento della viabilità con relative infrastrutture » nel territorio comunale di Aieta (Cosenza) abbia innescato alcuna forma di intolleranza o di protesta da parte di quella popolazione, anche perché le zone interessate non risultano presentare particolare interesse dal punto di vista ambientale.

In ogni caso l'amministrazione comunale ha espresso la propria disponibilità a venire incontro, nei limiti del consentito, alle richieste di due proprietari di terreni da espropriare che avevano espresso qualche rimostranza.

Si fa presente, infine, che per le realizzande opere non sono stati riscontrati dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste motivi ostativi dal punto di vista idrogeologico o forestale.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BERGAMO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 8 gennaio 1997 l'interrogante, in qualità di consigliere di opposizione del comune di Scalea in provincia di Cosenza, si è recato presso la sede municipale e ha chiesto al vice segretario comunale, signor Saverio Vaccaro, di prendere visione di alcune deliberazioni di giunta, che, nonostante ripetute istanze scritte e richiami del prefetto di Cosenza, non erano state mai comunicate;

il vice segretario si è rifiutato di lasciare visionare gli atti, motivando la sua decisione con il fatto che vi era una disposizione del sindaco, dottor Francesco Pezzotti, risalente al 1° marzo 1994, con cui disponeva l'autorizzazione all'accesso ai documenti limitatamente ad alcuni giorni della settimana e in orario stabilito;

l'interrogante, per evidente lesione dei propri diritti, è stato così costretto a far intervenire il maresciallo dei carabinieri della locale stazione, Francesco Galati, per fargli constatare direttamente il diniego opposto prima dal vice segretario comunale e poi confermato dal sindaco —:

se non ritenga che sia stato commesso nella fattispecie abuso e/o omissione da parte del sindaco e sia stata perpetrata una grave lesione dei diritti del consigliere comunale di opposizione, che ha anche il ruolo di capogruppo in seno al civico consiglio, cui è stato ulteriormente impedito di espletare il proprio ruolo di controllo degli atti amministrativi;

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per far rispettare tutti i principi di trasparenza di cui alle leggi nn. 142 e 241 del 1990 palesemente ed ostinatamente da tempo violati dal sindaco di Scalea. (4-06542)

BERGAMO, MATACENA, CUSCUNÀ, GAZZARA, SCALTRITTI, RUSSO, FRATTA PASINI, APREA, LAVAGNINI, PAMPO, NAN, DI COMITE, RIVELLI, GA-

LATI e SAVARESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai consiglieri di minoranza del Comune di Scalea (Cosenza), nonostante le loro ripetute formali richieste, non vengono rilasciate le copie delle deliberazioni della Giunta che non rientrano nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 45 della legge n. 142 del 1990, e del consiglio comunale, né dei verbali delle sedute del Consiglio stesso;

i dinieghi sia del segretario comunale che del sindaco vengono basati su illegittime interpretazioni restrittive sia delle norme della legge n. 241 del 1990, sia di quelle dei relativi regolamenti comunali;

infatti, i dinieghi vengono basati su arbitrarie ed errate interpretazioni dell'articolo 49 del regolamento del consiglio (che in sostanza, invece, esclude l'accesso e il diritto alla copia solo nel caso di cui il « sindaco opponga il segreto di ufficio ») e degli articoli 25 e 27 del regolamento sul diritto all'accesso, i quali espressamente escludono il diritto all'accesso dei consiglieri « soltanto per pratiche riservate » e « con provvedimento motivato » del sindaco;

il rifiuto di rilasciare le copie non è stato mai motivato dal sindaco per ragioni di riservatezza o segreto » di ufficio e, ciò nonostante, le istanze sono continuamente reiterate ed, arbitrariamente sottoposte a « decisione » della prima commissione consiliare che non può decidere alcunché ma solo fornire pareri (detti commissione, comunque, con delibera del 24 ottobre 1996 si esprimeva per l'invio delle copie delle delibere consiliari ai capigruppo, anche con l'esenzione da bolli e spese);

del resto l'articolo 8, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992 (regolamento esercizio accesso legge n. 241 del 1990) detta testualmente « i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 »;

i dinieghi summenzionati comprimono i diritti democratici e costituzionali dei consiglieri di minoranza che ormai da mesi non hanno la possibilità di svolgere con completezza e secondo i rispettivi propositi le loro funzioni ispettive e in genere amministrative;

la grave violazione sistematica delle norme sulla trasparenza e sull'accesso agli atti da parte degli amministratori, impedendo un più puntuale controllo sull'operato della giunta comunale e della maggioranza, ha assicurato a quest'ultima la possibilità di operare a suo piacimento;

il sindaco con provvedimento del 1° gennaio 1994, finendo con l'equiparare indebitamente gli amministratori comunali ai semplici cittadini, ha limitato il loro diritto di accesso ai documenti in modo illegittimo, consentendolo soltanto « nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (purché non festivi) dalle ore 13 alle 14 », così ponendo anche in essere, in qualità di controllando, assurde ed inaccettabili limitazioni ai diritti dei suoi legittimi controllori (Consiglio di Stato, quinta Sezione, 22 marzo 1996, n. 528);

il sistematico diniego del rilascio delle copie delle deliberazioni dei verbali, non costituisce solo una grave lesione dei diritti dei consiglieri di minoranza e un grave attentato ai diritti democratici, ma è anche stato considerato reato ai sensi dell'articolo 328 codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio) giusta sentenza della Cassazione Penale, Sezione quarta, 10 luglio 1989, riv. pen., 1990, 551;

il Consiglio di Stato, sezione prima, con parere del 27 maggio 1992 formulato su richiesta del codesto ministero dell'interno, ha espresso avviso che i consiglieri comunali, cui sono attribuiti compiti ben diversi da quelli del privato cittadino (tutelati questi con gli istituti previsti dalla legge n. 241 del 1990 sull'accesso), non siano tenuti nemmeno al pagamento delle spese di riproduzione, riconoscendo, ove ve ne fosse bisogno, che le richieste di notizie e di informazioni prevedono anche l'acquisizione degli atti e documenti necessari

per avere piena cognizione delle questioni di interesse (in *Il Sole 24 Ore*, 1904-84 — 21 ottobre 1996);

la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 528 del 1996 ha affermato espressamente che il suindicato diritto del consigliere comunale trae fondamento dagli articoli 24 della legge 27 novembre 1985, n. 816, e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che in base alla sua funzione di controllo sull'amministrazione dell'ente, quale componente del consiglio comunale (organo di controllo politico-amministrativo ex articolo 31 della legge n. 142 del 1990), ha diritto a richiedere copia di atti, in rapporto alle sue suddette funzioni, senza essere « tenuto a specificare più precisamente i motivi della richiesta, né l'interesse della stessa, come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato »;

il diritto del consigliere al rilascio delle copie è stato più volte sostenuto in sede giurisdizionale anche in considerazione dell'obbligo al segreto a carico degli stessi nei casi determinati dalla legge sotto la propria personale responsabilità (Tar Lombardia, sezione prima, Milano 18 settembre 1992 n. 536 e 27 ottobre 1992, n. 754) —:

quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto delle norme poste a tutela della funzione ispettiva dei consiglieri comunali di Scalea e per impedire il reiterarsi delle denunciate violazioni da parte proprio di quegli organi che dovrebbero per legge assicurarne la massima osservanza. (4-07108)

RISPOSTA. — *La prefettura di Cosenza è intervenuta più volte nei confronti degli organi elettivi ed amministrativi delle amministrazioni comunali, facendo presente come questo Ministero abbia più volte precisato che ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere gratuitamente tutte le notizie e le informazioni, e copie di prov-*

vedimenti ed atti dell'amministrazione di appartenenza, utili all'espletamento del proprio mandato.

È stato inoltre ricordato che tale orientamento è stato confermato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, che ha precisato come la materia debba intendersi disciplinata esclusivamente dall'articolo 31, comma 5, della legge 142/90 « non senza rilevare che una diversa interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali del corretto adempimento delle funzioni pubbliche e del buon andamento della pubblica amministrazione ».

Non di meno è stato evidenziato che, qualora la richiesta attenga ad un numero indeterminato o assai elevato di documenti in copia, tanto da arrecare pregiudizio all'amministrazione, il sindaco può, sotto la propria responsabilità, consentire unicamente la visione degli atti.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la giovane guardia giurata Carlo Beccari ha spontaneamente offerto la propria vita, stroncato da una vile aggressione criminale, per difendere i valori della società civile e la vita stessa dei suoi colleghi feriti il 19 febbraio 1988 alle ore 20,15 di fronte alla Coop di Casalecchio di Reno (BO);

troppo spesso le istituzioni hanno dimostrato e dimostrano un'ingiustificata insensibilità verso la categoria delle guardie giurate e non hanno, nella specie, posto la dovuta considerazione sui nobili motivi che indussero il giovane Carlo Beccari a sacrificare la propria vita, uscendo dal furgone blindato per tentare di soccorrere i suoi colleghi, mentre avrebbe potuto facilmente salvarsi restando al suo posto di guida;

se non ritenga di far sì che venga con urgenza disposto alla memoria un riconoscimento al valore civile per la guardia giurata Carlo Beccari. (4-04514)

RISPOSTA. — *Agli atti di questo Ministero non risulta la presentazione di alcuna proposta di riconoscimento, alla memoria, del valor civile per la guardia giurata Carlo Beccari, perito il 19 febbraio 1988 nel tentativo di soccorrere i suoi colleghi nel corso di una rapina.*

D'altronde il suddetto riconoscimento non potrebbe essere conferito considerando l'inutile decorso del termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio, entro il quale le proposte di onorificenza al valor civile devono essere, a termini di legge, presentate.

Tuttavia si fa presente che è stata iniziata, presso la Prefettura di Bologna, l'istruttoria per il conferimento al Sig. Beccari di una ricompensa al merito civile.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BIELLI e VIGNALI. — *Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

un'indagine partita da Bologna e portata a termine dai Carabinieri del Nas, che ha riguardato 25 allevamenti distribuiti in tutta Italia nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pordenone, Treviso, Vicenza, Verona, Mantova, Bologna, Pistoia, Firenze, Ascoli Piceno, Frosinone, Foggia, ha portato all'arresto di diciotto persone, con l'accusa di associazione a delinquere e di adulterazione di sostanze non direttamente destinate all'alimentazione;

costoro usavano, così è scritto sulla stampa locale, principi attivi farmaceutici per alimentare conigli; due dei prodotti utilizzati sono vietati perché cancerogeni;

sono stati sequestrati anche trecento grammi di principio attivo, che veniva somministrato agli animali per prevenire eventuali malattie;

dalle indagini dei carabinieri, attraverso intercettazioni telefoniche, risulterebbe che sui conigli « gonfiati » veniva somministrata anche stricnina;

gli inquirenti hanno affermato che le sostanze sequestrate provocavano la pre-

senza di residui chimici nelle carni, che potrebbero essere nocivi per la salute umana;

la Coop ha deciso di ritirare il coniglio di produzione nazionale da tutti i suoi punti di vendita —:

quali siano le informazioni a conoscenza del Governo;

quali siano le sostanze somministrate ai conigli;

se abbiano ricadute sulla salute umana;

quali provvedimenti siano stati predisposti;

se risultino eventuali responsabilità.

(4-06142)

RISPOSTA. — *Per una migliore conoscenza degli interventi e delle misure adottati a seguito dei fatti riportati nell'interrogazione parlamentare in esame, è opportuno premettere che i medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialità medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati (preparati immessi in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza alcuna trasformazione), di premiscele per alimenti medicamentosi (qualsiasi medicinale veterinario preparato per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi destinati ad essere somministrati agli animali) ovvero vengano impiegati per indurre un'immunità attiva, diagnosticare lo stato di immunità o provocare un'immunità passiva, ricadono nella rigorosa disciplina normativa del D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari).*

Il D. Leg.vo n. 119/92 contiene minuziose disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, sulla loro produzione, distribuzione, importazione ed esportazione.

Spetta a questo Ministero il compito di effettuare ispezioni periodiche nelle aziende che producono, commerciano e detengono

in deposito medicinali veterinari, nonché presso i laboratori incaricati dei controlli.

Questo stesso Ministero esercita la vigilanza sulla produzione dei farmaci veterinari, mentre i servizi veterinari delle U.U.S. S.L.L. competenti per territorio sorvegliano la loro immissione in commercio e la loro distribuzione, comunicando i risultati conseguiti.

La normativa in esame prefigura i casi in cui questo Ministero è tenuto a revocare o sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero a vietare la distribuzione di medicinali veterinari.

In particolare, l'articolo 36 dispone il divieto della somministrazione agli animali di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva, al di fuori dell'impiego dei medicinali veterinari autorizzati.

È vietata, altresì, la detenzione di tali sostanze in mancanza dell'apposita autorizzazione di questo Ministero, tenuto a curare il registro dei produttori e dei grossisti autorizzati alla detenzione e cessione delle sostanze in questione, che possono venire impiegate per la fabbricazione di medicinali veterinari.

Il D. Leg.vo n. 119/92 prevede, inoltre, rigorose sanzioni (che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria alla pena dell'arresto fino a due anni) in caso di violazione delle disposizioni sui medicinali veterinari.

I necessari controlli vengono effettuati — nei rispettivi ambiti — da questo Ministero dai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità e dai Servizi veterinari delle U.U.S. S.L.L., dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali, ed anche dai Comandi Carabinieri per la Sanità (N.A.S.).

Questi ultimi dipendono direttamente da questo Ministero ed operano in costante collaborazione con i competenti uffici ministeriali e con i laboratori di analisi dell'Istituto Superiore di Sanità.

Gran parte delle operazioni investigative dei N.A.S. vengono effettuate sotto l'impulso di questo Ministero che, per la materia in questione, ha più volte richiesto il loro intervento ai fini di vigilare sulla liceità della distribuzione dei farmaci veterinari e su episodi di uso illecito di sostanze far-

macologicamente attive destinate ad animali allevati in azienda.

Proprio nell'ambito delle attività di controllo nel settore degli allevamenti e delle carni, in data 12 dicembre 1996, i Carabinieri dei N.A.S. hanno portato a termine le complesse indagini, avviate fin dal precedente mese di febbraio, rivolte a debellare un illecito traffico clandestino di sostanze farmacologicamente attive e di medicinali veterinari ad azione antibiotica ed anabolizzante, utilizzate per l'adulterazione delle carni dei conigli di allevamento in varie zone del nostro Paese.

In esito all'espletamento delle indagini, l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'esecuzione di una serie di ordini di arresto domiciliare nei confronti di allevatori di conigli operanti nel centro e nord Italia, nonché di alcuni dirigenti e rappresentanti di un'azienda di prodotti zootecnici della provincia di Vicenza, imputati dei reati di associazione a delinquere, vendita di carni adulterate e non genuine, falso ed esercizio abusivo della professione sanitaria di veterinario, in quanto era stato accertato che le sostanze illecitamente impiegate venivano cedute direttamente agli allevatori per essere somministrate agli animali mescolate ai mangimi ed ai bevande ad essi destinati.

In tal modo, alterando i naturali processi produttivi biologici, gli allevatori ottenevano la crescita dei capi in tempi ristretti, conseguendo evidenti vantaggi di carattere economico con pratiche fraudolente e pericolose per la pubblica salute.

Oltre ai ricordati provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'attività investigativa svolta dal N.A.S. di Bologna — con la fattiva cooperazione dei N.A.S. di Ancona, Firenze, Latina, Padova, Treviso, Udine, Cremona, Livorno, Bari e Parma, coadiuvati dai rispettivi Comandi Territoriali — a seguito di numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di titolari di allevamenti, mangimifici e rivendite di prodotti zootecnici, ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di materie prime farmacologicamente attive scoperte presso gli esercizi e gli allevamenti controllati.

Le indagini sono tuttora in corso — anche in province differenti da quelle ora

ricordate — e su di esse permane un comprensibile riserbo da parte degli organi inquirenti.

Da quanto si è potuto desumere dai sequestri operati e dai successivi accertamenti di laboratorio è emerso che le sostanze illecitamente utilizzate negli allevamenti di conigli corrispondono a:

ossitetraciclina, gentamicina, neomicina, apramicina, ciclogonina;

cloramfenicolo, dimetridazolo.

Le sostanze del primo gruppo, in base al D. Leg.vo n. 119/92, possono essere somministrate agli animali soltanto se contenute in medicinali veterinari registrati, previa prescrizione medico-veterinaria e con l'osservanza dei periodi di sospensione e delle ulteriori cautele prestabilite.

I principi attivi cloramfenicolo e dimetridazolo appartengono, invece, alle sostanze da tempo vietate da questo Ministero anche nella preparazione di medicinali veterinari e che, quindi, non debbono essere utilizzate in alcun caso.

Il cloramfenicolo ed il dimetridazolo venivano utilizzati nella preparazione di vecchi medicinali veterinari, in tempi in cui ancora non esisteva in materia normativa comunitaria.

In considerazione delle caratteristiche dei prodotti e dei rischi connessi ad un loro uso prolungato, questo Ministero ha provveduto da tempo a vietarne la commercializzazione e l'utilizzazione, per meglio garantire la sicurezza della salute dell'uomo e dell'animale.

A parere dell'Istituto Superiore di Sanità, la somministrazione di tutte queste sostanze farmacologicamente attive negli allevamenti di conigli per ottenerne la crescita, rappresenta un reale rischio per la salute umana.

D'altro canto, considerato che gli episodi segnalati hanno coinvolto soltanto un limitato numero di allevamenti cunicoli, rappresentanti una quota non significativa dell'intero mercato, lo stesso Istituto ha inteso ribadire che il rischio per la salute pubblica appare circoscritto in maniera tale da non influire sulla salubrità delle carni di coniglio prodotte in Italia e destinate al consumo.

Tuttavia, in considerazione della gravità e del rilievo degli episodi accertati, questo Ministero per prevenire e scoraggiare eventuali ulteriori episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive da parte degli allevatori, ha trasmesso le informazioni ricevute dal Comando Carabinieri per la Sanità agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed all'Istituto Superiore di Sanità, con l'invito per tutti gli organi competenti ad intensificare l'attività di vigilanza nel settore dei mangimi e degli allevamenti avicunicoli.

È noto che l'autorizzazione all'apertura di un allevamento viene di volta in volta rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono ubicati gli impianti, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria competente per territorio, dopo apposito sopralluogo in allevamento sull'osservanza dei requisiti igienico-sanitari prescritti.

Gli stessi Servizi Veterinari territoriali, in base alle puntuali disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 («Regolamento di polizia veterinaria») per compito d'istituto svolgono sistematica attività di vigilanza sulla corretta conduzione degli allevamenti, sia dal lato igienico-sanitario sia da quello del rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al momento attuale, le norme osservate in Italia sono pienamente conformi a quelle previste dalle Direttive comunitarie.

Pertanto, i medicinali veterinari possono essere commercializzati e somministrati agli animali soltanto previa autorizzazione del Ministero della Sanità.

L'autorizzazione viene concessa a seguito di approfondita valutazione delle caratteristiche di qualità, sicurezza ed efficacia di ciascun prodotto, in base agli artt. 3, 4, 5, e 6 del D. Leg.vo n. 119/92, e questo Ministero si avvale di un'apposita Commissione di esperti e può ricorrere all'Istituto Superiore di Sanità.

Una particolare attenzione viene dedicata all'accertamento delle caratteristiche tossicologiche di ciascun farmaco di volta in volta considerato, prima fra tutte anche l'eventuale attitudine ad indurre effetti can-

cerogeni, nonché allo studio dei residui di principi attivi nelle derrate alimentari destinate ai consumatori.

Tali esami vengono eseguiti al fine di fornire ogni necessaria garanzia riguardo alla sanità e benessere degli animali ed alla salute dell'uomo, destinatario di alimenti di origine animale.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio nei settori produttivi di « carni bianche », nel 1995 è stato esteso anche al settore avicolo il « Piano nazionale per la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche » (P.N.R.) di cui all'articolo 12 del D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 118, limitatamente ai polli da carne ed ai tacchini.

Tale piano, avviato dapprima soltanto in alcune Regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Molise, Marche, Friuli Venezia-Giulia), come quelle in cui è più concentrata la specifica attività avicola produttiva e di macellazione, è stato esteso nel 1996 a tutto il territorio nazionale, con l'aggiunta delle galline « faraone » faraona fra le specie da sottoporre alla ricerca di residui.

L'estensione del monitoraggio al settore dei prodotti avicoli ha interessato, nell'anno 1995, la ricerca di residui quali sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate (DES, Tiouracile, Metimazolo, Metil-T, Propil-T, Fenil-T, beta agonisti, Furanici, Cloramfenicolo) ovvero farmaci veterinari e contaminanti ambientali (antibiotici, sulfamidici, coccidiostatici, organoclorurati, fosforati, Piombo, Cadmio, Cromo etc.).

Per poter effettuare i necessari, controlli, sono stati prelevati numerosi campioni sia per i polli da carne sia per i tacchini.

Per ciascuno di essi è stato redatto, come prescritto, un verbale di campionamento, con le seguenti informazioni:

1) attività a cui si riferisce il prelievo (P.N.R., Piano Regionale, controllo in caso di sospetto, ecc.);

2) sostanza da ricercare;

3) specie animale;

4) materiale/i biologico/i prelevato/i;

5) data del prelievo;

6) U.S.L. che ha effettuato il prelievo;

7) nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

8) eventuale nome e sede dello stabilimento di macellazione.

Le disposizioni del D. Leg.vo n. 118/92 hanno avuto piena applicazione nelle varie fasi del monitoraggio intrapreso nel settore avicolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 13 di tale Decreto, l'organo di controllo ogni qual volta rilevi dai risultati dell'analisi la presenza di residui di sostanze vietate, o di prodotti che superino il livello fisiologico massimo per essi previsto, laddove ne venga consentita la somministrazione nei casi e nei limiti di cui all'articolo 6 dello stesso D. Leg.vo n. 118/92 (per trattamenti di natura terapeutica, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni) o, infine, accerti la presenza di residui di sostanze autorizzate in quantità superiori ai limiti massimi tollerabili, è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità sanitaria competente per il territorio in cui si trova l'allevamento di provenienza degli animali.

Ricevuta la comunicazione, l'autorità sanitaria dispone un'indagine presso l'azienda di provenienza per accertare la causa della presenza dei residui e, se si tratta di sostanze vietate, per individuarne l'origine vengono sottoposte a controllo le relative fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, somministrazione, distribuzione e vendita.

L'autorità competente provvede, inoltre, ad identificare e a porre sotto sequestro gli animali dell'allevamento appartenenti alla stessa specie e categoria degli animali trattati, disponendo gli opportuni accertamenti in conformità alle istruzioni fornite da questo Ministero.

È ovvio che per l'efficace gestione del sistema di vigilanza testè delineato e per la piena funzionalità del « P.N.R. » è necessaria

la assidua e compartecipe collaborazione delle Autorità sanitarie competenti a tutti i livelli.

In particolare, le Regioni e le Province Autonome sono tenute periodicamente a raccogliere e a trasmettere i dati concernenti il numero di campioni prelevati e le positività riscontrate, sia in fase di allevamento sia di macello, nelle varie specie animali.

Questi dati, relativi all'intero anno di attività ed integrati dalle notizie e dai rilievi eventualmente riscontrati nel settore dell'acquacoltura, debbono essere accompagnati da una relazione sintetica che commenti i risultati ottenuti ed evidenzi le difficoltà incontrate, indicando, nel contempo, le possibili soluzioni suggerite.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono tenuti a comunicare immediatamente anche a questo Ministero, tramite telegramma o fax, ogni positività riscontrata.

Tale comunicazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

attività a cui si riferisce il prelievo (« P.N.R. », Piano Regionale, controlli in caso di sospetto, ecc.);

sostanza a cui si riferisce la positività;

specie animale e categoria in cui si è riscontrata la positività;

valore dell'analisi;

materiale biologico su cui si è effettuata l'analisi;

data del prelievo;

U.S.L. che ha effettuato il prelievo;

nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

eventualmente nome e sede dello stabilimento in cui è stato macellato l'animale;

provenienza dell'animale o delle carni (nazionale, comunitaria o da Paesi Terzi).

Dal canto loro, le UU.SS.LL. devono dare comunicazione immediata a questo Ministero ed alla Regione di ogni positività, corredandola con i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata presso l'allevamento.

Le Regioni e le Province Autonome comunicano, altresì, ogni iniziativa attinente ad attività di informazione ed educazione sanitaria rivolte ai consumatori, agli allevatori etc.

L'invio tempestivo dei dati consente un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del « P.N.R. »; proprio in base ad essi è possibile, tra l'altro, organizzare un adeguato e puntuale « programma di sorveglianza » degli allevamenti in cui vengano individuati residui di sostanze ormonali o di farmaci.

L'analisi delle indagini epidemiologiche rilevate con le modalità omogenee ora descritte, favorisce l'individuazione dei fattori di rischio verso i quali intensificare il monitoraggio.

In base alle direttive ed alle indicazioni contenute negli aggiornamenti annuali del già citato « Piano Nazionale per la ricerca dei Residui negli animali e nelle carni », le Regioni e le Province Autonome predispongono a loro volta il proprio piano annuale di attività.

Tutti i dati raccolti nel corso dell'anno considerato dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome devono essere trasmessi a questo Ministero, accompagnati da una relazione che commenti i risultati ottenuti e contenga osservazioni e proposte.

In seguito all'estensione del « P.N.R. » al settore volatili da cortile (polli da carne, tacchini e faraone), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le UU.SS.LL. sono tenuti a dare immediata comunicazione di ogni positività riscontrata anche negli allevamenti avicoli del proprio territorio.

I risultati finora disponibili, completi in quanto integralmente trasmessi dalle Regioni, sono riferiti al 1995 e non hanno evidenziato alcuna positività derivata dal campionamento, nei modi poc'anzi esposti, dei tacchini.

Per quanto riguarda i polli, sono state riscontrate 26 positività a fronte dei 5.438 campioni prelevati ed analizzati (16 casi sono stati segnalati dalla Regione Veneto).

In 25 campioni, è stata individuata la presenza di residui di coccidiostatici, mentre nel rimanente caso, quella di sulfamidici.

Quanto al monitoraggio negli allevamenti di conigli, la recente direttiva 96/23/CE del Consiglio delle Comunità Europee datata 29 aprile 1996 ha espressamente previsto la ricerca di residui nei conigli e nelle loro carni destinate al consumo, anche se sono ancora in via di definizione a livello comunitario le strategie e le frequenze dei campionamenti.

Tuttavia, per verificare il rigoroso rispetto di tali prescrizioni sanitarie anche negli allevamenti di questo settore, la ricerca dei residui nei conigli verrà inserita nel Piano nazionale 1997 relativo ai controlli dei residui negli animali da allevamento e nelle carni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

BOCCHINO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la Commissione straordinaria per l'amministrazione del comune di Villa di Briano (provincia di Caserta), nominata ai sensi della legge n. 55 del 1990, aveva adottato il 18 novembre 1994, con atto n. 218, un piano regolatore generale che andava incontro alle esigenze abitative della cittadinanza;

fin dal suo insediamento, l'attuale sindaco di Villa di Briano ha manifestato, in più occasioni, la propria contrarietà al predetto strumento urbanistico;

oltre infatti a non inviarlo all'amministrazione provinciale, perchè proseguisse nel suo iter di approvazione, il sindaco ha fatto approvare dal consiglio comunale, in data 14 febbraio 1996, una cosiddetta « rideterminazione del perimetro urbano », che è un palese tentativo di stravolgimento e ribaltamento delle scelte imparziali operate dalla Commissione straordinaria (organo composto da un vice prefetto ispettore, un vice questore ed un funzionario delle finanze), soprattutto relativamente alla destinazione urbanistica dei suoli;

inoltre, rilascio delle concessioni edilizie, sempre da parte dell'amministrazione comunale di Villa di Briano, non sembra sottostare a criteri di imparzialità e trasparenza —:

quali iniziative intenda intraprendere per ristabilire una condizione di legalità e trasparenza amministrativa nel comune di Villa di Briano. (4-04526)

RISPOSTA. — *La gestione del territorio è espressione dell'autonomia dell'ente comune; pertanto, relativamente alla materia urbanistica, questa Amministrazione non può realizzare interventi direttamente risolutivi.*

La competente prefettura è stata comunque sensibilizzata al fine di effettuare opportuni accertamenti dai quali è risultato che con deliberazione n. 4 del 14.2.1996, il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) ha adottato provvedimenti per la « rideterminazione del perimetro urbano ».

Avverso tale atto è stato presentato ricorso per illegittimità da parte di alcuni consiglieri alla sezione provinciale del CO.RE.CO. di Caserta ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L'organo di controllo, con decisione n. 6, provvedimento n. 711, in data 13.3.1996, ha annullato la citata delibera consiliare.

Le illegittimità segnalate dalla S.V. sono state, inoltre, oggetto di indagini da parte della stazione dei carabinieri di Frignano i quali hanno riferito le risultanze alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con informativa n. 37158 in data 16.10.1996.

La questione è, pertanto, rimessa al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BRUNETTI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

i comuni di Lungro ed Altomonte in provincia di Cosenza, con deliberazioni diverse ed incrociate, hanno concesso pezzi cospicui di territorio comunale alla « Knights of Malta-O.S.J.-Foundations », per due

ipotesi di intervento denominati: « Progetto Leonardo » e « Villaggio Club Pollino »;

queste decisioni hanno aperto una forte dialettica tra le forze politiche ed hanno suscitato grande preoccupazione nelle popolazioni, non solo per l'oggettiva alienazione del territorio di quei comuni, che potrebbe essere invece inserito più produttivamente in una prospettiva di sviluppo all'interno del parco del Pollino, ma soprattutto per i grandi equivoci e le forti preoccupazioni che avvolgono l'operazione in esame;

in ordine alla contraente « *Knights of Malta-O.S.J.-Foundations* » esistono dubbi gravi sulla sua natura, le reali finalità della fondazione, la consistenza del patrimonio sociale, la provenienza delle fonti di finanziamento; in più, una larga inquietudine serpeggia tra i cittadini, perché questa denominazione è comparsa in pubblicazioni inerenti i lavori della Commissione anti-mafia —:

se non ritenga di dovere avviare verifiche ed accertamenti sulla natura dell'organizzazione di cui si parla, sulle sue finalità statutarie e l'abilitazione a realizzare interventi come quelli in discussione;

se non ritenga, al di là della illegittimità di atti che, di fatto, portano alla alienazione di beni pubblici — su cui opportunamente si è pronunciato il Coreco di Cosenza, negando il visto di legittimità all'ultima delibera di chiarimenti del comune di Lungro —, di dovere intervenire tempestivamente per verificare se sia stato interrotto ogni rapporto e sospeso ogni atto dei comuni interessati ancora eventualmente vigenti con la predetta fondazione per impedire ricadute negative per le popolazioni di quei comuni e, in caso contrario, se non pensi sia opportuno che il prefetto di Cosenza e gli organi regionali di controllo sugli atti amministrativi invitino i comuni interessati a revocare, in sede di autotutela, delibere ed atti formali, passati e presenti, che abbiano riferimento ad una operazione che, se andasse avanti, comporterebbe gravi rischi sociali per l'intera zona.

(4-07332)

RISPOSTA. — *Sulla vicenda segnalata dalla S.V. non sussistono le condizioni per promuovere alcun tipo di intervento da parte del Ministero dell'Interno.*

Sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

durante la seduta del consiglio comunale di Novara, tenutosi nella serata del 14 ottobre 1996, si è assistito ad una accesa discussione fra il segretario comunale, dottore Luigi Tennirelli, ed il capogruppo della lega nord Piemonte per l'indipendenza della Padania, dottore Guglielmo Carbonero, scaturita a seguito di una questione di pronuncia, nella fase di appello nominale, da parte del suddetto segretario comunale, del cognome di un consigliere leghista;

al termine della seduta consiliare, il dottore Luigi Tennirelli, segretario comunale di Novara, ha inseguito il dottore Guglielmo Carbonero, e, appena lo ha raggiunto, lo ha affrontato pronunciandone il cognome in modo provocatorio ed arrogante, quindi lo ha spintonato, afferrato al petto trattenendolo per la maglia ed infine lo ha colpito con un pugno all'occhio destro;

l'intervento delle forze dell'ordine, presenti nei corridoi del palazzo comunale di Novara in occasione del consiglio, ha impedito il prosieguo dello scontro;

in seguito alla barbara aggressione, il dottore Guglielmo Carbonero, con un occhio visibilmente offeso, si è recato al pronto soccorso di Novara dove gli è stato stilato un referto medico riportante una prognosi di otto giorni per dichiarate percosse;

il dottore Luigi Tennirelli, segretario comunale di Novara e quindi rappresentante del ministro dell'interno e del Governo italiano, ha posto in essere un barbaro, incivile, violento ed antidemocratico comportamento nei confronti di un rap-

presentante di una forza politica che lotta ed ha sempre lottato per l'indipendenza e l'autodeterminazione della Padania con metodi democratici;

dopo le tragiche azioni di polizia del 18 settembre 1996 avverso alcuni parlamentari della lega nord, questo ulteriore evento, commesso dal rappresentante del Governo italiano presso il comune di Novara, costituisce ulteriori elementi di prova di un atteggiamento provocatorio degli organi e dei funzionari dello Stato centralista —:

se non intenda disporre l'immediata rimozione dalla carica di segretario comunale di Novara del dottore Luigi Tennirelli. (4-04407)

RISPOSTA. — *La questione evidenziata dalla S.V. nel presente documento parlamentare è ben nota a questo Ministero che ne segue attentamente l'evoluzione.*

Si evidenzia, comunque, che il segretario comunale di Novara, da quanto riferito dalla prefettura competente, risulta essere stato collocato in aspettativa per motivi di salute dal 25 ottobre al 23 novembre 1996.

La prefettura ha reso noto, inoltre, che lo stesso maturerà il prossimo anno i quarant'anni utili per il pensionamento.

Della sostituzione dello stesso, per il periodo di aspettativa, è stato incaricato il vice segretario generale con funzioni vicarie.

Questo Ministero non mancherà di seguire l'evoluzione della situazione, nonché di attuare, ove possibile, interventi atti a risolvere i problemi recentemente sorti nell'ente di cui trattasi.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

BUTTI e ALBONI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

in data 2 agosto 1996 l'ospedale Sant'Anna di Como ha inoltrato al ministero della difesa la richiesta di conversione per ottenere il distacco di quindici obiettori di coscienza, senza ottenere risposta alcuna;

a gennaio del 1997, l'ospedale Sant'Anna riduceva la richiesta degli obiettori da quindici a dieci unità offrendo, oltre al vitto, anche l'alloggio. La proposta di conversione così aggiornata veniva inviata anche al distretto militare di Como;

le prestazioni degli obiettori sarebbero indispensabili per mantenere elevata la qualità dei servizi erogati dall'ospedale Sant'Anna, in quanto si occuperebbero del disbrigo di pratiche burocratiche, dell'accompagnamento dei pazienti non autosufficienti, eccetera —:

per quale motivo non abbia diligentemente risposto all'ospedale Sant'Anna, nonostante le reiterate richieste di intervento;

per quale motivo, in tutta Italia gli obiettori vengano spediti presso enti pubblici, associazioni varie, sindacati e quant'altro e non presso ospedali bisognosi, come ad esempio il Sant'Anna di Como;

quanti obiettori siano attualmente in servizio nella provincia di Como e presso quali enti o associazioni. (4-08422)

RISPOSTA. — *Premesso che questa Amministrazione ha preso cognizione dell'interesse dell'Azienda Ospedaliera « Ospedale S. Anna » di Como a stipulare una Convenzione per l'impiego di obiettori di coscienza nell'ambito delle proprie attività soltanto in data 29 gennaio 1997, non essendo mai pervenuta la precedente richiesta in data 2 agosto 1996 cui si fa cenno nell'interrogazione, si comunica che l'iter istruttorio della pratica è stato avviato con protocollo n. 7801/97 dell'11 febbraio 1997.*

Successivamente, in data 26 marzo 1997, con foglio n. 7801/97, la Direzione Generale della leva ha invitato a presentarsi presso i propri uffici il legale rappresentante dell'Ente per la stipula della convenzione richiesta.

In merito all'ultimo punto della interrogazione in oggetto, si allega un prospetto riepilogativo degli Enti convenzionati della provincia di Como con l'indicazione, a fianco di ciascuno, degli obiettori attualmente in servizio.

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1997

Enti che impiegano obiettori nella provincia di COMO e numero di O.C. ivi in servizio

| ENTE | Comune | Numero O.C. |
|---|-------------------------|-------------|
| A.N.F.F.A.S. | COMO | 6 |
| A.N.F.F.A.S. MENAGGIO | GRANDOLA ED UNITI | 3 |
| A.R.C.I. | COMO | 4 |
| ASS. ARCA | COMO | 7 |
| ASS. CASA DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE | LOMAZZO | 3 |
| ASS. COMPAGNIA DELLE OPERE | COMO | 1 |
| ASS. COMUNITA' IL GABBIANO - VILLA GIUDICI | NESSO | 4 |
| ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA | COMO | 2 |
| ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA | PONTE LAMBRO | 3 |
| ASS. LA NOSTRA FAMIGLIA-CENTRO POLIVALENTE | COMO | 1 |
| ASS. NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI | COMO | 2 |
| AZIENDA U.S.L. N.5 DI COMO | COMO | 5 |
| C.R.I. | VALSOLDA | 2 |
| C.R.I. - DELEGAZIONE S. FERMO DELLA BATTAGLIA | S.FERMO DELLA BATTAGLIA | 4 |
| C.R.I. - SOTTOCOMITATO | CERNOBBIO | 4 |
| C.R.I. - SOTTOCOMITATO | MENAGGIO | 3 |
| C.R.I.-COMITATO PROVINCIALE | COMO | 19 |
| C.R.I.-DELEGAZIONE LOMAZZO | LOMAZZO | 9 |
| C.R.I.-DELEGAZIONE LURATE CACCIVIO | LURATE CACCIVIO | 5 |
| C.R.I.-SOTTOCOMITATO | ASSO | 4 |
| C.R.I.-SOTTOCOMITATO | CANTU' | 6 |
| C.R.I.-SOTTOCOMITATO | ERBA | 7 |
| C.R.I.-SOTTOCOMITATO | MASLIANICO | 3 |
| C.R.I.-SOTTOCOMITATO | UGGiate TREVANO | 10 |
| CA' D'INDUSTRIA ED UNITI LUOGHI PII | COMO | 10 |
| CARITAS DIOCESANA | COMO | 57 |

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1997

| ENTE | Comune | Numero O.C. |
|---|-------------------|-------------|
| CASA DI RIPOSO BELLARIA | APPIANO GENTILE | 5 |
| CASA DI RIPOSO GARIBALDI POGLIANI | CANTU' | 4 |
| CE.NA.S.C.A. CISL | COMO | 2 |
| CENTRO ACCOGLIENZA | TAVERNERIO | 2 |
| CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA A. VOLTA | COMO | 3 |
| CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMIT. PROVINCIALE | COMO | 2 |
| COMUNE DI ALBAVILLA | ALBAVILLA | 7 |
| COMUNE DI ALBESE CON CASSANO | ALBESE | 5 |
| COMUNE DI ALBIOLO | CASASCO D INTELVI | 2 |
| COMUNE DI ANZANO DEL PARCO | ANZANO DEL PARCO | 3 |
| COMUNE DI APPIANO GENTILE | APPIANO GENTILE | 3 |
| COMUNE DI BINAGO | BINAGO | 2 |
| COMUNE DI BIZZARONE | BIZZARONE | 3 |
| COMUNE DI BREGNANO | BREGNANO | 2 |
| COMUNE DI CADORAGO | CADORAGO | 5 |
| COMUNE DI CANTU' | CANTU' | 6 |
| COMUNE DI CANZO | CANZO | 2 |
| COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO | CAPIAGO INTIMIANO | 5 |
| COMUNE DI CARUGO | CARUGO | 3 |
| COMUNE DI CERNOBBIO | CERNOBBIO | 3 |
| COMUNE DI CIVENNA | CIVENNA | 2 |
| COMUNE DI COMO | COMO | 22 |
| COMUNE DI CUCCIAGO | CUCCIAGO | 2 |
| COMUNE DI DONGO | DONGO | 5 |
| COMUNE DI ERBA | ERBA | 10 |
| COMUNE DI FINO MORNASCO | FINO MORNASCO | 3 |
| COMUNE DI GRIANTE | GRIANTE | 3 |
| COMUNE DI GUANZATE | GUANZATE | 5 |

| ENTE | Comune | Numero O.C. |
|---|------------------------|-------------|
| COMUNE DI LOCATE VARESI | LOCATE VARESI | 2 |
| COMUNE DI LOMAZZO | LOMAZZO | 7 |
| COMUNE DI LURATE CACCIVIO | LURATE CACCIVIO | 3 |
| COMUNE DI MARIANO COMENSE | MARIANO COMENSE | 7 |
| COMUNE DI MOLTRASIO | MOLTRASIO | 3 |
| COMUNE DI MOZZATE | MOZZATE | 3 |
| COMUNE DI OLGiate COMASCO | OLGIATE COMASCO | 8 |
| COMUNE DI PONTE LAMBRO | PONTE LAMBRO | 9 |
| COMUNE DI SAN MARIA REZZONICO | S. MARIA REZZONICO | 3 |
| COMUNE DI SENNA COMASCO | SENNA COMASCO | 2 |
| COMUNE DI SOLBIATE | SOLBIATE COMASCO | 3 |
| COMUNE DI TAVERNERIO | TAVERNERIO | 3 |
| COMUNE DI TREMEZZO | TREMEZZO | 4 |
| COMUNE DI VALMOREA | VALMOREA | 2 |
| COMUNE DI VILLA GUARDIA | VILLA GUARDIA | 4 |
| COMUNE DI ZELBIO | ZELBIO | 3 |
| COMUNITA' MONTANA ALPI LEPTINE | PORLEZZA | 1 |
| CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE | COMO | 9 |
| CONSORZIO COOPERATIVE SOC. ACLI | COMO | 20 |
| CONSORZIO COSTR. GEST. CASA PERSONE ANZIANI | UGGIATE TREVANO | 6 |
| COOP. SOC. PROGETTO SOCIALE | CANTU' | 4 |
| COOP. SOLIDARIETA' SOCIALE IL MELOGRANO | ERBA | 2 |
| CROCE BIANCA | MARIANO COMENSE | 4 |
| ENAI-SEDE PROVINCIALE | COMO | 3 |
| FONDAZIONE ANNA BORLETTI | AROSIO | 6 |
| FONDAZIONE MINOPRIO | VERTEMATE CON MINOPRIO | 1 |
| KRONOS 1991 | LOMAZZO | 4 |
| LEGA COOP. COM. REG. LOMB. - COOP. FUTURA | COMO | 2 |

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1997

| ENTE | Comune | Numero O.C. |
|---|-----------------|-------------|
| O.P. CASA DI RIPOSO F. E.T. VALLARDI | APPIANO GENTILE | 3 |
| P.A. CROCE AZZURRA | CADORAGO | 2 |
| P.A. CROCE AZZURRA | ROVELLASCA | 6 |
| P.A. CROCE VERDE | FINO MORNASCO | 3 |
| P.A. S.O.S. | CANZO | 5 |
| P.A. S.O.S. | OLGIATE COMASCO | 5 |
| P.A. S.O.S. ASS. VOLONTARI | APPIANO GENTILE | 3 |
| PATRONATO A.C.L.I. | COMO | 3 |
| U.I.L.M.M.-SEZIONE COMO | COMO | 3 |
| U.S.S.L. 12 | CANTU' | 4 |
| U.S.S.L. 15 REGIONE LOMBARDIA | PONTE LAMBRO | 6 |
| UNIONE ITALIANA CIECHI | COMO | 2 |
| W.W.F.-OASI DELLE TORBIERE ALBATE-BASSONE | SENNA COMASCO | 1 |
| W.W.F.-SEZIONE DI COMO | COMO | 4 |
| totale | | 483 |

CAMOIRANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati in data 8 febbraio 1995, nell'ambito della sessione dei lavori dell'Aula dedicata alla famiglia ed all'infanzia, ha votato praticamente all'unanimità una risoluzione che ha impegnato la Camera dei deputati ad istituire una Commissione speciale competente in materia d'infanzia ed il Governo a predisporre alcuni immediati atti concreti per una svolta nel coordinamento delle amministrazioni (non solo centrali) che si occupano d'infanzia;

in seguito all'approvazione di tale risoluzione si è insediata nel luglio 1995 la Commissione speciale competente in materia d'infanzia, che ha redatto un « piano d'azione per l'infanzia »;

il Governo Dini, attraverso il Ministro Ossicini, ha operato nel rispetto della risoluzione, istituendo con un decreto del 20 marzo 1996 l'Osservatorio nazionale sui problemi dei minori;

è stata correttamente impostata l'elaborazione del secondo rapporto nazionale per l'attuazione della Convenzione di New York del 1989 (ratificata con legge 176 del 1991), contribuendo allo sblocco dei fondi per l'aiuto all'infanzia nei Paesi in via di sviluppo;

sono state sostenute iniziative contro la violenza dei minori nel mondo —:

se non intenda promuovere una giornata dei diritti dei bambini in occasione del 20 novembre 1996, data stabilita dalla convenzione dell'Onu dei diritti dei bambini. (4-01184)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.*

Nel luglio del 1995 si è insediata la Commissione speciale competente in materia d'infanzia, presieduta dall'on.le Rosa Russo Jervolino che ha approvato, al termine dell'esame in sede referente di una serie di proposte di legge recanti norme per la tutela dei minori, un testo unificato

intitolato « Piano d'azione per l'infanzia » licenziato dopo una lunga discussione.

Il disegno di legge è stato approvato, in prima lettura, dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 18 dicembre 1996.

Il testo è attualmente in discussione presso la 1ª Commissione - Affari costituzionali.

Ai fini della risposta all'on.le interrogante faccio presente che l'articolo 1, comma 6 del disegno di legge suddetto prevede l'istituzione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York nel novembre 1989. Il Governo, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'infanzia, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

CAVALIERE e RODEGHIERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

undici consiglieri comunali del comune di Este in provincia di Padova, si sono dimessi ai sensi della legge n. 142 del 1990 e del decreto-legge del 31 agosto 1996, reiterato in data 26 ottobre 1996;

il prefetto di Padova ha confermato che la pratica è stata immediatamente inviata per competenza a Roma;

gli interroganti sono venuti a conoscenza che il dipartimento per lo scioglimento degli enti locali ha evaso la pratica in data 2 novembre 1996;

sono apparsi sugli organi di stampa articoli nei quali i parlamentari dell'Ulivo (Bedin e Manzato) rassicuravano il loro interessamento affinché il consiglio comunale di Este non fosse sciolto;

è avvenuta in tempi rapidi la nomina di commissari prefettizi per due comuni limitrofi ad Este, Sant'Urbano e Monta-

gnana, caduti per le stesse motivazioni di quello di Este —:

quali siano le ragioni che non abbiano permesso in tempi rapidi la nomina di un commissario prefettizio per il comune di Este. (4-05955)

RISPOSTA. — La procedura di scioglimento del Consiglio comunale di Este (PD), avviata dal prefetto di Padova ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, si è conclusa il 9 dicembre 1996 con la firma, da parte del Presidente della Repubblica, del provvedimento di scioglimento e di nomina di un commissario straordinario.

L'adozione, da parte del prefetto, nelle more del perfezionamento del suddetto decreto presidenziale, del provvedimento di sospensione del consiglio comunale, con la contestuale nomina di un commissario prefettizio, è un atto eventuale, ricollegato dalla legge all'esistenza di motivi di grave e urgente necessità, non ritenuti ricorrenti nel caso specifico, in base ad un prudente apprezzamento effettuato in sede locale.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

CENTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Campagnano si è verificata una crisi che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale, dovuta alle dimissioni, in data 3 settembre 1996, della metà più uno dei consiglieri (otto della maggioranza e uno dell'opposizione), senza ricorrere quindi ad una mozione di sfiducia;

il comune ha vissuto negli ultimi dieci anni un aumento della popolazione di circa il 10 per cento non riuscendo, soprattutto nelle località periferiche, a garantire un adeguato sviluppo dei servizi essenziali quali depurazione, erogazione acqua, viabilità, scuole;

il territorio del comune di Campagnano è dagli anni ottanta oggetto di interessi economici speculativi, che hanno determinato già precedenti interrogazioni e liti giudiziarie, con richieste di risarcimento danni in relazione anche ad alcune lottizzazioni in località Monte Nazzano e ai relativi espropri;

la zona è interessata alla perimetrazione del parco di Veio;

i locali gruppi dei Verdi e di Rifondazione comunista, oltre all'associazione VAS hanno denunciato preoccupanti pressioni lobbistiche e affaristiche nei confronti del comune di Campagnano —:

se il Ministro interrogato fosse a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto dell'autonomia locale, per garantire il pieno rispetto della legalità nel territorio di Campagnano.

(4-03466)

RISPOSTA. — Sulla situazione dell'amministrazione comunale di Campagnano (Roma), cui si riferisce il presente documento parlamentare, il commissario prefettizio, incaricato della provvisoria gestione dell'ente con decreto del Presidente della Repubblica 14.9.1996, ha fatto presente che, in effetti, l'incremento demografico verificatosi negli ultimi dieci anni nel comune in parola risulta essere non del 10 per cento ma superiore al 50 per cento. Il forte aumento di popolazione ha prodotto parallelamente anche un elevato incremento urbanistico, raddoppiando le esigenze e richieste dei servizi pubblici.

Le vecchie strutture comunali adatte per un piccolo paese non sono riuscite a sopportare il peso delle nuove realtà socio-ambientali sviluppatesi troppo velocemente.

Il problema della mancanza di case a Roma, dove il costo della vita e dei servizi è assai alto, nonché il desiderio di evadere da una città divenuta caotica, ha spinto e spinge tuttora le nuove generazioni a stabilirsi anche nel comune di Campagnano.

Questo fenomeno certamente assume particolare rilievo per gli interessi economici sottostanti, facendo sì che operatori

imprenditoriali più o meno seri abbiano rivolto la loro attenzione al paese investendo in operazioni economiche e specificatamente edilizie.

Ormai da più anni si cerca di arrestare lo sviluppo urbanistico nel tentativo di ricondurlo nei limiti di una crescita territorialmente programmata, ma è pur certo che gli effetti negativi precedentemente determinatisi producono ancora conseguenze negative.

Una soluzione ai problemi evidenziati dalla S.V richiede, sicuramente, l'intervento di tutti gli organi responsabili, nei cui confronti questa Amministrazione, ove possibile, svolgerà un'attenta opera di sensibilizzazione per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

CENTO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Campagnano di Roma, a seguito di una crisi politica si è insediato, dal mese di settembre 1996, un commissario prefettizio, la dottoressa Clara Vaccaro;

il ruolo del commissario prefettizio è quello di gestire il comune sino alle prossime consultazioni elettorali, consultazioni che per il comune di Campagnano di Roma dovevano tenersi il 17 novembre 1996, e assumere quindi i poteri assegnati al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco;

le elezioni previste sono saltate per un errore macroscopico del comune, che ha comunicato alle tre liste partecipanti la necessità di solo quaranta firme, invece delle ottanta previste dalla legge;

l'intera documentazione elettorale è stata quindi respinta dalla commissione elettorale circondariale, che ha dichiarato inammissibili le tre liste presentate;

tutto ciò ha provocato, oltre all'allontanamento della scadenza elettorale, un grave danno ai singoli candidati, alle liste partecipanti, un danno all'erario derivante dalle spese per il lavoro straordinario au-

torizzato a molti dipendenti e per quanto necessario allo svolgimento delle elezioni e, soprattutto, un danno alla cittadinanza, per la mancata presentazione di progetti (con scadenza precisa), finalizzati all'ottenimento di finanziamenti regionali, provinciali e comunitari —:

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come sono stati riportati;

quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto delle competenze e della normativa vigente, affinché sia fatta luce sulle responsabilità per gli errori commessi.
per cento. (4-05898)

RISPOSTA. — In vista delle elezioni per il rinnovo degli organi del comune di Campagnano di Roma, che si sarebbero dovute svolgere il 17 novembre u.s., la Commissione elettorale circondariale di Roma ricusò le tre liste presentate in quanto non sottoscritte dal prescritto numero di elettori.

L'errore fu determinato da una non puntuale informazione da parte degli uffici del comune di Campagnano di Roma — cui, peraltro, erano pervenute le consuete pubblicazioni che questo Ministero appronta in occasione di consultazioni elettorali — che, nell'occasione, ritenne ancora applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 3 marzo 1995, n. 68, che prevedevano la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni limitatamente alle « elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 ».

Né le sottoscrizioni mancanti, prodotte il giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle liste, potevano essere ammesse dalla Commissione elettorale circondariale in sede di riunione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, atteso che, per costante giurisprudenza, la produzione di « nuovi documenti » è limitata a quelli che siano qualificabili come nuovi rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere comunque presentati nel termine previsto e che

quindi svolgono una funzione di mera chiarificazione o correzione formale dei primi.

Avverso la decisione della Commissione circondariale è stato presentato ricorso al TAR Lazio, con contestuale domanda incidentale di sospensiva.

A seguito di espressa rinuncia all'anzidetta domanda di sospensiva, l'adito TAR ha dichiarato l'improcedibilità della domanda stessa.

In ogni caso, si ritiene di dover rappresentare che, in materia elettorale, non può essere adottato alcun provvedimento amministrativo.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

CHIAPPORI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

con sentenza numero 314 del 1996 del 24 aprile e 1° ottobre 1996, il Tar Liguria accoglieva il ricorso presentato dall'avvocato Davide Oddo ed annullava il decreto presidenziale del 12 maggio 1995 con cui si disponeva lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Sanremo, del quale lo stesso avvocato Oddo era, e quindi è nuovamente, sindaco;

peraltro, nel frattempo, e proprio in ragione di detto scioglimento, sono intervenute nuove elezioni amministrative nel comune di Sanremo;

allo stato ed in conseguenza di ciò, due amministrazioni si trovano contemporaneamente alla guida del comune di Sanremo: una eletta a seguito dello scioglimento poi annullato, l'altra reintegrata dall'annullamento dello scioglimento stesso;

occorre ricondurre a chiarezza l'intero scenario, adottando, nell'interesse generale ed a garanzia dell'ordine pubblico, tutti i provvedimenti necessari per dare piena attuazione alla sentenza predetta;

in particolare, non può ritenersi valida l'elezione della attuale amministrazione, svoltasi in uno scenario completamente falsato dal provvedimento annullato

e, soprattutto, determinata solo ed esclusivamente dall'esistenza di tale provvedimento;

gli organi competenti non hanno adottato alcuno provvedimento finalizzato alla concreta ed effettiva attuazione della sentenza del Tar Liguria;

le elezioni comunali di Sanremo del 1995 si sono svolte in un clima di ingiusta delegittimazione del Movimento politico Lega Nord Liguria —:

in quale modo intenda determinarsi in presenza della sopra descritta situazione ed in base a quali precisi riferimenti normativi;

se, posto che la decisione del tribunale amministrativo della Liguria è esecutiva e conforme alla giurisprudenza delle Magistrature superiori e che vi è l'impellente necessità di dare alla città di Sanremo la sua legittima ed univoca amministrazione, considerati i tempi certamente non brevi del procedimento di ottemperanza, non ritenga di risolvere con urgenza la situazione. E ciò anche allo scopo di porre fine allo stato di grave disagio in cui oggi si trovano funzionari e dirigenti del comune di Sanremo, che si traduce nel non poter compiere atti dovuti e quindi nella ipotesi di incorrere in comportamenti anche penalmente sanzionati. (4-04402)

RISPOSTA. — Con sentenza depositata il 1° ottobre 1996 il T.A.R. Liguria ha pronunciato l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica, in data 12.5.1995, di scioglimento del consiglio comunale di Sanremo, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lett. b, n. 2, della legge n. 142 del 1990.

Per effetto del provvedimento di scioglimento, al tempo impugnato, in ordine al quale il TAR con pronuncia cautelare del 15.6.1995 aveva rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione, nel comune di Sanremo si sono svolte le consultazioni amministrative in data 19 novembre - 3 dicembre 1995 con l'elezione del sindaco e del consiglio.

In ordine alla problematica conseguente alla decisione del TAR, con particolare ri-

guardo alla esecuzione della sentenza, questo Ministero ha espresso l'avviso che la medesima non possa incidere sulla « *legitimatō ad officium* » della nuova amministrazione, atteso che le consultazioni elettorali si sono regolarmente svolte ed il loro esito non ha formato oggetto di alcuna impugnativa.

L'unico rimedio per inficiare il risultato elettorale sarebbe stato quello previsto dalle vigenti norme di legislazione elettorale in tema di contenzioso, che nella fattispecie non sono state azionate, mentre potevano essere invocate davanti al competente Tribunale in due diversi momenti, e cioè sia all'atto dell'indizione dei comizi elettorali, sia al momento della proclamazione degli eletti.

L'orientamento assunto dall'amministrazione tiene pur conto del principio della portata caducante dell'annullamento di un provvedimento amministrativo, in virtù del quale, se un provvedimento costituisce l'unico presupposto rispetto ad un atto consequenziale, l'annullamento del primo non determina, a carico del secondo, un semplice vizio di illegittimità da far valere in sede giurisdizionale, ma l'impossibilità che l'atto susseguente possa spiegare un qualsiasi effetto, in quanto privato del suo oggetto. (Si tratta della nota distinzione tra invalidità che importa la caducazione diretta degli atti successivi e invalidità invalidante che vizia gli atti consecutivi ma che richiede, per essere dichiarata, un'apposita impugnativa degli stessi).

Nel rapporto decreto di scioglimento del consiglio comunale - procedimento elettorale per il rinnovo degli organi, la consequenzialità è in linea teorica soltanto eventuale. A dire il vero, si potrebbe parlare più correttamente di « procedimenti » a collegamento eventuale, atteso che l'atto introduttivo del procedimento elettorale - decreto di convocazione dei comizi elettorali - viene attivato al concretarsi oggettivo della necessità di rinnovo degli organi e prescinde dalle cause che hanno indotto quella necessità: scadenza naturale della consiliatura, annullamento delle elezioni, scioglimento del consiglio comunale.

Come tale, il decreto « *de quo* » è atto autonomo, la cui vitalità non può essere travolta dalla caducazione di un atto presupposto, quale il provvedimento di scioglimento, che ha determinato in via meramente occasionale la situazione di necessità di avvio della procedura elettorale.

Conforta la opinione espressa il carattere affatto « speciale » del giudizio elettorale.

Nel procedimento giurisdizionale elettorale sono state riscontrate con chiarezza (parere Consiglio di Stato Sez. I, n. 3007/75 del 25 maggio 1979) particolarità che attengono non solo agli aspetti formali bensì ad elementi che costituiscono la manifestazione esteriore di una specialità propria della sostanza del giudizio: termini-procedure-autorità giudicante-conclusione del giudizio.

La peculiarità del giudizio, per la quale la legge ha approntato uno speciale sistema di tutela giurisdizionale, non consente di poter accedere alla tesi della invalidità caducante che travolge automaticamente gli effetti prodotti dall'atto presupposto annullato.

Le considerazioni che inducono a ritenere che la sentenza non tocchi in alcun modo le nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Sanremo sono suffragate dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato - Sez. V, n. 447 del 7.5.1994), la quale si è espressa nel senso che la sentenza di annullamento di un atto presupposto non comporta la caducazione automatica degli effetti di un atto consequenziale che abbia conferito ad un soggetto un'utilità od uno status.

Infatti, i nuovi eletti, a seguito di un procedimento elettorale autonomo, sono titolari di un diritto alla « carica » che scaturisce direttamente dalla volontà popolare e che non può essere intaccato se non in virtù di una espressa pronuncia giurisdizionale che censuri direttamente e specificatamente tale investitura.

Infine, a fugare ogni ulteriore perplessità va considerata la vigenza del decreto legge 550/96 che ha previsto, da un lato, l'immediata efficacia delle dimissioni e, dall'altro, la possibilità della surrogazione subordinata alla composizione del consiglio comunale

nel quorum strutturale di metà dei consiglieri assegnati.

L'ipotetico reinsediamento della precedente compagine amministrativa, nella residua composizione di 13 consiglieri su 30 assegnati, concretizzerebbe in ogni caso l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1 del predetto decreto con il conseguente scioglimento del medesimo organo.

Al quadro sin qui delineato ben si attaglia anche la recente posizione del Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha sospeso l'esecuzione delle sentenze di annullamento rispettivamente di un decreto di scioglimento, del decreto di indizione dei comizi elettorali e della proclamazione degli eletti (tutti atti autonomamente e separatamente impugnati) ritenendo, « quanto al periculum in mora, che in attesa del necessario approfondimento nella sede del merito, nella attuale sede cautelare non può non tenersi conto, ai fini della gestione del comune nel periodo interinale, della volontà popolare ».

Si è in attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, in sede di appello.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

COLUCCI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

di recente gli organi di informazione locale e nazionale hanno evidenziato l'estremo disagio di centinaia di cittadini di Salvitelle, piccolo comune del salernitano, i quali sono costretti da sedici anni, all'indomani del sisma del 23 novembre 1980, a vivere ancora nei *container*, in condizioni igieniche notevolmente precarie, in attesa della ricostruzione degli alloggi loro spettanti;

gli stessi organi di informazione hanno evidenziato che la protesta dei cittadini di Salvitelle è stata espressa attraverso un esposto inviato al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro dell'interno, determinando in questo un particolare interessamento ad intervenire per la risoluzione del problema;

l'interrogante aveva presentato ben due anni fa, e precisamente in data 16 novembre 1994, atto di sindacato ispettivo n. 4-05305, del seguente letterale tenore: « A Salvitelle, piccolo centro in provincia di Salerno gravemente danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, duecento famiglie vivono ancora in strutture precarie a causa di una incredibile vicenda; l'amministrazione comunale dell'epoca individuò nella zona sud-ovest del centro storico demolita dai fabbricati danneggiati dal sisma il sito per la ricostruzione degli alloggi ai senza-tetto; all'inizio del 1981 l'amministrazione comunale affidò al geologo dottor Antonino Ietto il compito di accertare se l'area individuata fosse idonea alla ricostruzione; gli esiti degli accertamenti furono negativi. Infatti il professionista incaricato evidenziò che la zona a sud-ovest del centro storico è interessata da una faglia ed è soggetta a deformazioni in caso di sisma e quindi consigliava l'individuazione di altro sito per la ricostruzione; l'amministrazione comunale, sebbene il parere negativo del geologo, riconfermò la localizzazione dell'area da ricostruire a sud-ovest del centro storico nella stessa area ottenuta dalla demolizione dei fabbricati preesistenti; fu espletata la gara d'appalto e l'ATI (Associazione temporanea di imprese) del geometra Luigi Falcione risultò aggiudicatrice dei lavori e ricevette un acconto di circa tre miliardi e mezzo su venti miliardi di lavori; nel marzo 1994 l'impresa affidò a due geologi l'incarico di procedere ad ulteriori sondaggi e dopo molti anni fu confermata la relazione di Ietto con la inevitabile conseguenza che a Salvitelle a distanza di quattordici anni la ricostruzione non è ancora iniziata e le famiglie sono ancora costrette a vivere nei prefabbricati a suo tempo eretti », in cui si chiedeva quali urgentissimi provvedimenti i Ministri interrogati intendessero adottare per fare chiarezza su questa incredibile vicenda e quali urgentissimi provvedimenti intendessero mettere in atto per sollecitare l'amministrazione comunale di Salvitelle a scegliere un altro sito sul quale operare la ricostruzione e permettere così ai terremotati che attendono da ben quattordici

anni di rientrare in possesso della casa a cui hanno diritto;

appare quanto meno strano che soltanto oggi la vicenda denunciata da anni sia stata ritenuta meritevole di attenzioni da parte degli organi governativi, cui non può non essere attribuita una parte di responsabilità per i ritardi e le omissioni, essendo stati da tempo opportunamente attenzionati, tra l'altro, dall'atto di sindacato ispettivo di cui innanzi —:

quali utili e possibili iniziative i Ministri interrogati, ciascuno per quanto di competenza, intendano attivare per accelerare i tempi di completamento delle opere di ricostruzione già finanziate nel paese di Salvitelle, in provincia di Salerno.
(4-04580)

RISPOSTA. — *La situazione del comune di Salvitelle (Salerno) è da tempo all'attenzione della competente prefettura per la risoluzione dell'annoso problema della ricostruzione degli alloggi distrutti a seguito del sisma che colpì il comune nel 1980.*

Ciò premesso, si fa peraltro presente che le deliberazioni degli organi comunali non sono soggette al controllo degli uffici centrali o periferici di questo Ministero.

Sono stati, tuttavia, svolti accertamenti da cui è emerso che il consiglio comunale di Salvitelle ha provveduto, con delibera n. 82 del 25 novembre 1996, a riprogrammare i precedenti interventi di recupero del patrimonio edilizio danneggiato, non portati a termine.

Gli importi di lire 7.850.000.000 e lire 5.000.000.000 sono stati riassegnati dal C.I.P.E., rispettivamente, in data 7.6.1993 e 20.11.1995.

Il citato organo consiliare, sempre con lo stesso atto deliberativo, ha approvato, altresì, il piano di completamento relativo alla ricostruzione di opere pubbliche da finanziarsi attraverso l'utilizzo dell'importo di lire 3.143.749.599 — derivante dalla capitalizzazione degli interessi maturati sulle somme riassegnate — nonché una nuova assegnazione di fondi, ex lege 32/92, per complessive lire 4.858.987.158.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere:

se risponda al vero che nel tardo pomeriggio o comunque nella serata di domenica 15 settembre 1996, uomini e mezzi dei servizi di scorta dipendenti dall'amministrazione dello Stato fossero impegnati in quel di Marina Velca;

in caso di risposta negativa, sulla scorta di quali accertamenti o verifiche la circostanza risulti non conforme al vero;

in caso di risposta affermativa, per quali ragioni quei mezzi e quegli uomini si trovassero in quella località ed al disimpegno di quale servizio di istituto fossero deputati nell'occasione, (4-06371)

RISPOSTA. — *L'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza interessata al riguardo, assicura che il 15 settembre 1996, nella località di Marina Velca non è stato effettuato alcun servizio di scorta che abbia utilizzato uomini e mezzi delle forze di polizia.*

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dai dati contenuti nell'annuario statistico italiano edito dall'ISTAT (dicembre 1996), risulta che nel 1995 i delitti denunciati all'autorità giudiziaria dalle forze dell'ordine sono ammontati complessivamente a 2.267.488 rispetto ai 2.173.448 dell'anno precedente (+ 4,3 per cento);

in particolare nel 1995 si sono verificati 1.338.446 furti (praticamente uno ogni venticinque secondi); di questi 212.477 sono stati compiuti in appartamenti (+ 7,1 per cento rispetto al 1994), corrispondenti a 582 al giorno e a 24 ogni ora; 305.438 hanno riguardato la sottrazione di autoveicoli (+ 1 per cento), pari a

un veicolo rubato ogni due minuti, mentre altri 275.351 hanno riguardato furti su auto in sosta; 113.209 sono stati i borseggi (+ 4,6 per cento) e 65.096 (+ 3,1 per cento) sono stati compiuti ai danni di negozi;

in aumento anche gli omicidi dolosi, passati dai 956 del 1994 ai 1.000 del 1995 (+ 4,6 per cento), i delitti legati al fenomeno del contrabbando (da 50.066 a 57.678, pari a un aumento del 15,2 per cento) e le rapine (complessivamente 28.634) in banche e uffici postali (da 2889 a 3239; + 12,1 per cento); preoccupante pure l'aumento del numero delle violenze carnali registrate nei confronti di minori di quattordici anni, passate dai 156 casi del 1994 ai 205 del 1995 (+ 31,4 per cento);

dei complessivi 2.267.488 delitti denunciati nel 1995, ben 1.691.989 sono rimasti di autore ignoto, pari ad una media nazionale del 74,6 per cento (il 77,4 per cento nel centro-nord e il 68,9 per cento nel Mezzogiorno); in particolare, appare praticamente assicurata l'impunità per i casi di borseggio (ben il 96,9 per cento è rimasto di autore ignoto), di scippo (95,3 per cento), di furti di autoveicoli (96 per cento) e in appartamento (93,4 per cento);

a livello regionale, il maggior numero di delitti si sono registrati in Lombardia (411.103 di cui l'80 per cento di autore ignoto), seguita dal Lazio con 313.574 casi (l'82,8 per cento è rimasto di autore ignoto), dei quali ben 228.629 nella sola Roma, e dalla Campania (229.158, di cui il 62,2 per cento impuniti);

questi dati sono in stridente contrasto con il numero degli appartenenti alle forze dell'ordine, che in Italia sono oltre trecentomila, per un rapporto di un tutore dell'ordine ogni duecento abitanti, mentre tale rapporto è pari a un agente ogni 252 abitanti in Francia, a uno ogni 284 in Germania, a uno ogni 308 in Olanda, a uno ogni 375 in Gran Bretagna e addirittura ad uno ogni 520 in Svezia —:

quali iniziative siano state attuate dal Governo per evitare che tali situazioni si ripetano nel 1997, anche in considerazione del fatto che i dati relativi al 1996, ancora non definitivi, sembrano confermare la tendenza del 1995;

come giustifichi l'alto numero di delitti rimasti impuniti rispetto all'ingente numero di appartenenti alle forze dell'ordine operanti sul territorio nazionale;

come giustifichi che, nel Lazio, l'82 per cento dei delitti rimanga impunito, a fronte di una presenza di ben diciannovemila appartenenti alla polizia di Stato, circa il doppio rispetto ai 10.157 della Lombardia e ai 9.820 della Campania, le regioni che rispettivamente precedono e seguono il Lazio nella triste classifica del maggior numero di delitti registrati. (4-06385)

RISPOSTA. — I dati più aggiornati sull'andamento della delittuosità nel nostro Paese mostrano elementi meno sconfortanti di quelli fatti rilevare dalla S.V., sia per quanto concerne la flessione degli indici relativi ai reati più gravi (– 5,7 per cento degli omicidi volontari; – 4,8 per cento dei tentati omicidi), soprattutto se a largo impatto sociale (– 8,78 per cento degli scippi; – 15,35 per cento degli attentati estorsivi), sia per quanto concerne la produttività investigativa delle forze dell'ordine.

Per i reati più gravi l'efficacia dell'azione investigativa supera spesso gli standard più prestigiosi e nell'ultimo anno le percentuali dei casi in cui sono stati individuati gli autori sono decisamente elevati (44 per cento degli omicidi, 67 per cento dei tentati omicidi, 79,6 per cento delle lesioni dolose, 77 per cento delle estorsioni denunciate, 18,7 per cento delle rapine), ma anche per quelli minori si segnala un incremento delle persone identificate e denunciate all'autorità giudiziaria.

Purtroppo rimane elevato, continuando la tendenza all'incremento riscontrata già negli ultimi anni, il numero generale dei reati, soprattutto per quanto riguarda furti e reati minori.

Senza voler affrontare in questa sede l'analisi delle matrici economico-sociali di siffatta tendenza, che pure non vanno sottovalutate, pare comunque doverosa una riflessione, che dovrà essere affrontata a breve con il Ministro di Grazia e Giustizia, non appena saranno definite le linee portanti della giustizia penale, circa il complesso delle misure penali, processuali, di prevenzione e di controllo amministrativo delle attività a rischio, capaci di costituire un efficace deterrente per la delinquenza minore.

Per quanto riguarda più da vicino le responsabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, si è dovuto rilevare che la frammentazione e diffusione degli elementi di illegalità non può essere efficacemente contrastata attraverso i tradizionali metodi investigativi; mentre appare senz'altro più produttivo — nel rapporto fra risorse, tempo e risultati — operare attraverso un aggiornamento dei sistemi di controllo del territorio.

Se ne è riferito in Parlamento nel corso dell'audizione del 4 luglio 1996 presso la Camera dei Deputati. I primi risultati hanno mostrato, come si può desumere da quanto già detto, incoraggianti segnali di miglioramento proprio per quanto concerne reati ad ampia diffusione (scippi, attentati estorsivi, furti d'auto).

D'altro canto, la politica svolta fino al 1993, di incremento degli organici delle Forze di polizia e di un crescente impiego dei militari in supporto dell'azione di polizia, ha incontrato crescenti difficoltà e obiezioni anche in Parlamento.

Giova ricordare, in proposito, che il Governo ha già ritirato complessivamente circa 3.000 soldati dai compiti di vigilanza e controllo del territorio, con conseguente impiego di ulteriori contingenti delle Forze di polizia nelle regioni « a rischio ».

Premesso che l'articolazione dei presidi di polizia, con il conseguente assorbimento del personale addetto anche per le inevitabili mansioni interne, è oggi sottoposta a complessiva revisione, secondo criteri che privilegiano l'impiego su strada, deve pur rilevarsi che i dati comparativi con altri Paesi europei sono in parte falsati dall'in-

clusione, per l'Italia, della Guardia di Finanza, che, pur avendo acquisito lusinghieri risultati nell'azione anticrimine, è pur sempre, nel suo complesso, una struttura prevalentemente finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale.

Anche gli indici numerici degli addetti alla sicurezza in rapporto alla popolazione residente meritano una diversa considerazione se si tiene conto soprattutto di Polizia e Carabinieri (1 su 138 abitanti a Milano; i su 121 a Catania; 1 su 100 a Firenze e Bologna; 1 su 102 a Palermo; 1 su 109 a Napoli).

Ciò non esclude, evidentemente, che si possa ed anzi si debba perseguire un più razionale assetto territoriale ed operativo delle Forze di Polizia, con i necessari interventi anche sul piano logistico ed amministrativo e del coordinamento; i tratti essenziali del problema sono stati in parte anticipati nei giorni scorsi, in occasione dell'audizione presso la Commissione parlamentare antimafia. Occorrerà ritornare sull'argomento, nelle sedi istituzionali proprie, per garantire che le eventuali iniziative legislative in materia abbiano il necessario sostegno del Parlamento e del Paese.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

COSTA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni tra un fornitore e un'amministrazione o ente aggiudicatore;

sono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti, gli enti pubblici e gli enti equivalenti, comprese le regioni e le province autonome;

a norma di legge, la pubblicazione dei bandi di gara avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a ca-

rattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara verrà svolta;

il ministero della difesa ha indetto nel corso dell'anno 1996 numerose gare, tra cui alcune che si segnalano per l'ingente quantità dei materiali che si intende acquisire o per l'eccessiva onerosità del prezzo di base, palese per ogni singola richiesta —:

se sia al corrente che il comando dell'aeroporto militare di Ciampino abbia indetto una gara a licitazione privata per la fornitura di timbri per un importo presunto di lire dieci milioni di lire (per un solo anno, il 1996) e come giustifichi una tale spesa in uno scalo militare, di non rilevante grandezza, da cui partono prevalentemente i « voli-blu » di ministri e sottosegretari;

quale valutazione formuli riguardo all'acquisizione di novecentomila vassoi monouso in plastica a quattro scomparti da parte del comando dei servizi di commissariato della regione militare siciliana, il cui bando di gara è stato inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 3 dicembre 1996, che fa seguito di soli pochi mesi ad una analoga richiesta dello stesso ente militare per settecentomila vassoi dello stesso tipo, il cui bando di gara fu inviato alla *Gazzetta Ufficiale* in data 9 marzo 1996. In pratica, sarebbero stati consumati oltre 2.300 vassoi al giorno (festivi compresi);

come giudichi le frequenti richieste di cancelleria, materiale di per sé non volatile, ma facilmente asportabile, effettuate da aeroporti ed altri enti militari. Si ricordano in particolare: comando II Regione aerea: 248 milioni (equivalenti a oltre ottocentomila lire per di lavorativo); comando aeroporto di Ciampino: importo presunto 150 milioni di lire (equivalenti a cinquecentomila lire per giorno lavorativo); comando aeroporto di Vicenza (bando inviato l'11 dicembre 1996 alla *Gazzetta Ufficiale*), importo presunto sessanta milioni; comando regionale carabinieri Lazio (gara esperita in data 22 novembre 1996):

seicento milioni per cancelleria e materiali cartacei (equivalenti a due milioni per di lavorativo); Scuola allievi carabinieri Roma: cento milioni (più oneri fiscali) per l'anno 1997;

come si possa spiegare l'acquisto di 5.400.000 chilogrammi di carne bovina congelata e 774.000 chilogrammi di *carrè* o lombata di maiale e quali siano le tecniche di conservazione di un tale quantitativo di carne (bastevole per sette milioni di porzioni), acquisito il 12 giugno 1996 a mezzo di licitazione privata, svoltasi presso l'ufficio approvvigionamento materiali di commissariato di Milano;

quanti siano i cuochi per i quali la direzione generale di commissariato — 2° reparto, 6° divisione — ha esperito presso il suddetto ufficio approvvigionamento materiali di commissariato di Milano, una gara in data 22 ottobre 1996 per la fornitura di cinquantamila giacche e altrettanti pantaloni da cuoco;

se sia a conoscenza che il centro aviazione dell'Esercito di Viterbo ha indetto per il 1997 gare a licitazione privata in ambito nazionale per la fornitura di: carta e cartoncino per la stampa tipografica (lire 146 milioni); inchiostri tipografici per lire 140 milioni; *toner* e nastri per lire 150 milioni; materiale di consumo fotografica per lire 80 milioni; materiale di consumo informatico per lire 51 milioni; materiale elettrico per lire 40 milioni; materiale di ferramenta (lire 15 milioni); materiale idraulico (lire 30 milioni);

come valuti che la divisione aerea studi ricerche e sperimentazioni abbia intenzione di aggiudicare nel 1997 la fornitura di abbonamenti a pubblicazioni tecnico-scientifiche per lire 140 milioni;

quale sia il motivo per il quale, presso il comitato del 36° stormo di Gioia del Colle, il servizio di pulizia locali, di riassetto camere e rifacimento letti sia appaltato esternamente, per un importo presunto di lire 126.650.000 mensili (equivalenti ad oltre quattro milioni e duecentomila lire giornaliere);

se la direzione di commissariato militare marittimo abbia in forza degli equini e, in caso negativo, a chi vengano somministrati i sessantunomila chilogrammi di paglia e i 38.500 chilogrammi di avena la cui fornitura per il 1996 è stata assicurata mediante licitazione privata svoltasi a cura dell'ufficio contratti di La Spezia;

se ritenga equa la cifra di 503 milioni fissata come base di gara (codice 022096) per i lavori di ripulitura di quattro corridoi del terzo piano del palazzo dell'esercito di Roma;

se non fosse più conveniente ricorrere ai servizi di affissione comunali per l'esposizione di circa diciassettemila manifesti per l'arruolamento e il reclutamento di volontari in marina, invece di bandire un'apposita gara, a tale scopo, con prezzo di base palese pari a lire 149 milioni (equivalenti a quasi novemila lire per manifesto). (4-06386)

RISPOSTA. — *In ordine ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, si riportano di seguito le relative risposte.*

1. Approvvigionamento di vassoi monouso in plastica.

Dall'inizio delle operazioni « Vespri siciliani » il personale impegnato quotidianamente — in media 6.000 uomini con non trascurabili oscillazioni durante le fasi di avvicendamento dei reparti — nelle attività di controllo del territorio viene vettovagliato per i 2/3 presso strutture militari dell'isola o presso apprestamenti civili mentre la parte rimanente (circa 1.950 uomini) in quanto alloggiata in siti che non consentono l'impiego delle normali attrezzature di cucina (lavastoviglie) utilizza, per evidenti ragioni d'igiene, vassoi in plastica monouso.

Il primo approvvigionamento di 700.000 vassoi a cui si fa cenno nell'interrogazione è stato sufficiente a coprire il fabbisogno da fine luglio 1996 a gennaio 1997 (6 mesi per 1950 uomini per 2 vassoi/giorno).

L'ulteriore approvvigionamento di 900.000 vassoi è stato effettuato per coprire, con i medesimi criteri di calcolo, le esigenze

relative a circa otto mesi del 1997, da febbraio fino a settembre (8 mesi per 1950 uomini per 2 vassoi/giorno).

2. Approvvigionamento di materiali di cancelleria.

a) Comando 2^a Regione Aerea.

Per la fornitura di materiali di cancelleria, per l'esercizio finanziario 1997, è stata bandita una gara a licitazione privata per un importo di 248 milioni. La fornitura è destinata a soddisfare non soltanto le esigenze del Comando Regione ma anche quelle delle dipendenti Direzioni territoriali di amministrazione, di commissariato, del demanio, del personale, di sanità, dei servizi delle telecomunicazioni, nonché del Comando gruppo carabinieri e dei Magazzini principali di commissariato (enti presso i quali operano complessivamente circa 720 Ufficiali e Sottufficiali).

La gara è stata indetta con un prezzo palese di 248 milioni. Nel decorso esercizio finanziario era stato posto a base della gara lo stesso valore complessivo di 248 milioni e l'aggiudicazione è avvenuta con lo sconto del 36,6 per cento, cioè a 144,552 milioni. La spesa effettiva, infine, è stata di 104,292 milioni corrispondente agli ordinativi di spesa emessi a favore degli Enti sopra elencati, beneficiari della fornitura.

b) Aeroporto di Ciampino.

L'Ente Aeroporto di Ciampino, quale aeroporto capoluogo di circoscrizione amministrativa, fornisce supporto tecnico-logistico a 14 Enti/Reparti ubicati ed a 4 distaccamenti dislocati sul territorio di giurisdizione (Urbe, Torricola, Monte Cavo, Castel di Decima), nei quali operano in totale circa 2.600 uomini.

Il Comando Aeroporto, per l'esercizio finanziario 1997, ha posto a base della gara, per le esigenze di un anno, l'importo di 150 milioni per soddisfare le necessità dei 18 Enti citati sia per le spese di cancelleria che per quelle postali e telegrafiche. In sede di aggiudicazione la ditta aggiudicataria ha praticato lo sconto del 70 per cento. A fronte di tale ribasso che configurava un'offerta

anomala, la ditta ha dato dimostrazione di poter praticare lo sconto. Conseguentemente si darà luogo all'acquisto presso la ditta stessa per 45 milioni.

Per quanto riguarda la gara di 10 milioni per la fornitura di timbri, si precisa che in virtù del ribasso ottenuto (53 per cento) la spesa relativa non potrà superare 4,7 milioni. Essa peraltro potrà essere ulteriormente ridotta in ragione dei reali acquisti che si dovranno fare nel corso dell'anno per soddisfare le esigenze dei 18 Enti supportati dall'Aeroporto ciascuno suddiviso in numerose articolazioni destinatarie di proprie identificazioni.

c) Aeroporto di Vicenza.

La gara esperita per il 1997 con valore posto a base di 60 milioni riguarda le esigenze di cancelleria dell'Aeroporto e degli altri organismi dallo stesso supportati e cioè il 27° Reparto genio campale, il 10° Gruppo manutenzione elicotteri e il Quartiere Generale italiano presso il Comando della V ATAF.

Nel 1996 la gara indetta per la medesima esigenza è stata aggiudicata con uno sconto del 28 per cento.

d) Comando Regione Carabinieri Lazio e Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

I due organismi per l'anno 1997 hanno indetto gare a « licitazione privata »: il primo con valore base complessivo di 600 milioni (metà per cancelleria e metà per materiali cartacei); il secondo di 100 milioni per cancelleria.

Detti importi sono stati valutati in relazione al numero dei reparti amministrati dal Comando Regione (n. 417 reparti, per un totale di 20.000 uomini) e delle attività della Scuola Allievi Carabinieri, che amministra n. 600 uomini del quadro permanente e svolge, annualmente, corsi formativi per n. 450 allievi.

Le gare del Comando Regione, sono state aggiudicate con ribassi del 62 per cento e 70 per cento. Dinanzi a tali ribassi che configuravano offerte anomale, la ditta aggiudicataria ha dato dimostrazione di poter praticare gli sconti.

Per quanto riguarda la Scuola Allievi Carabinieri lo sconto praticato è stato del 67 per cento circa.

Lo scorso anno sono state indette gare analoghe sia dal Comando Regione Carabinieri « Lazio » (250 milioni per materiale cartaceo ed altri 250 milioni per articoli di cancelleria, aggiudicate con ribassi rispettivamente del 49,50 per cento e del 63,30 per cento) sia dalla Scuola Allievi Carabinieri (gara per 100 milioni aggiudicata con un ribasso del 59,50 per cento).

La provvista di 5.400.000 Kg di carne bovina congelata, a cui si fa cenno nell'interrogazione, riguarda il soddisfacimento delle esigenze di un anno dell'Esercito (5.000.000 Kg) e della Marina (400.000 Kg.). Peraltro l'Esercito ha approvvigionato effettivamente solo 4.290.000 Kg di carne.

I suddetti quantitativi sono stati acquisiti per provvedere al vettovagliamento di una forza media annua di:

n. 118.100 unità per l'Esercito, con distribuzione media di 4-5 giorni per settimana (160 gr. giornalieri pro-capite), pari ad una distribuzione media annua di 227 giorni;

n. 14.500 unità per la Marina, con distribuzione media di 3 giorni per settimana (160/190 gr. giornalieri pro-capite) e 156 giorni per anno.

La provvista di 774.000 Kg di carne di maiale congelata riguarda esigenze dell'Esercito (la quantità effettivamente acquisita è stata di 680.000 Kg.).

Tale quantitativo è stato calcolato per provvedere al vettovagliamento di una forza media annua di n. 118.100 unità con distribuzione media di un giorno ogni due settimane (gr. 220 giornalieri pro-capite) pari a una distribuzione media annua di 26 giorni.

Per quanto riguarda le tecniche di conservazione delle carni congelate, si rappresenta che l'Amministrazione si avvale sia di propri frigoriferi installati presso i centri rifornimento di commissariato delle Regioni militari sia di ditte civili con le quali vengono stipulati appositi contratti di nolo di spazi frigoriferi.

4. Approvvigionamento di giacche e pantaloni per cuochi.

L'approvvigionamento di 50.000 giacche e altrettanti pantaloni ha consentito di provvedere, in base alle norme vigenti (decreto del Presidente della Repubblica 26.3.1980, n. 327), all'assegnazione a circa 7500 militari dell'Esercito addetti alle cucine e mense (cuochi, cuochieri, macellai e personale addetto alla distribuzione dei pasti) di 3 giacche e 3 pantaloni ciascuno, tenendo conto del necessario assortimento delle taglie, garantendo un'autonomia logistica di circa 18 mesi.

5. Centro Aviazione dell'Esercito di Viterbo.

Gli importi posti a base delle otto gare indette per il 1997 indicati dall'Onorevole interrogante (complessivamente 652 milioni), corrispondono ai quantitativi di materiali necessari per soddisfare le esigenze del Centro dove si svolgono le attività di formazione e riqualificazione di tutto il personale dell'Aviazione dell'Esercito (i frequentatori dei corsi nel 1996 sono stati 1563).

Dette gare, riportate nell'ordine esposto nell'interrogazione, sono state aggiudicate ottenendo i seguenti ribassi: carta e cartoncino per stampa tipografica 62,50 per cento, inchiostri tipografici 47,10 per cento, toner e nastri 67,10 per cento, materiale consumo fotografico 26,50 per cento, materiale consumo informatico 59,20 per cento, materiale elettrico 37,50 per cento, materiale di ferramenta 35,15 per cento e materiale idraulico 33,15 per cento. La spesa complessiva risulta pertanto di 312 milioni.

Per i ribassi più consistenti che configuravano offerte anomale, le ditte aggiudicatrici hanno dato dimostrazione di poter praticare tali sconti.

Nel 1996 la spesa effettivamente sostenuta per analoghe forniture è stata di circa 296 milioni.

6. Divisione Aerea Studi, Ricerche e Sperimentazioni.

La Divisione Aerea Studi, Ricerche e Sperimentazioni è l'Ente preposto ad assi-

curare la consulenza tecnico-scientifica allo Stato Maggiore Aeronautica, alle altre Forze armate, ai Corpi armati dello Stato ed a qualsiasi altro organo dello Stato, compresa la Magistratura inquirente per indagini e perizie tecniche su problematiche aeronautiche e spaziali. Inoltre la Divisione conduce studi, ricerche, verifiche e sperimentazioni sui mezzi, i materiali e gli armamenti aeronautici e spaziali, incluse le problematiche legate al fattore umano in tale particolare ambiente. Per le sue attività l'Ente ha la necessità di disporre di pubblicazioni tecniche sempre aggiornate e di acquisire testi di elevato contenuto tecnico-scientifico editi prevalentemente all'estero e, pertanto, di elevato costo.

L'importo di 140 milioni indicato per l'acquisto di libri, manuali tecnici, pubblicazioni scientifiche per il 1997 è uguale a quello previsto per l'anno precedente allorché la spesa effettiva non superò i 116 milioni.

7. 36° Stormo di Gioia del Colle.

La gara di appalto per i servizi di pulizia, locali, rassetto camere e rifacimento letti, è stata indetta per un importo mensile posto a base della gara stessa di 126,650 milioni ed è stata aggiudicata a 92,850 milioni al mese.

Il servizio assicurato comprende la pulizia giornaliera di una superficie di circa 21.000 metri quadrati, il rassetto camere e rifacimento letti per 6.600 posti letto al mese, servizi generali di cucina per circa 22.820 pasti consumati mensilmente nella mensa unificata dell'Aeroporto.

Circa il conferimento dell'appalto ad una ditta privata, si precisa che l'Amministrazione della Difesa non è in grado di provvedere direttamente ai servizi in questione. La soluzione interna, infatti, oltre a non essere realizzabile per carenza di personale operaio di appropriata qualifica, si appalesa inidonea e non praticabile. Il servizio nelle sue varie articolazioni, infatti, richiede l'impiego di un numero elevato di uomini, alcuni a tempo pieno ed altri per poche ore giornaliere o solo saltuariamente con con-

seguenti notevoli problemi di utilizzo di questi ultimi per il resto della giornata lavorativa.

Né d'altro canto, nella fattispecie, è possibile sopperire alle deficienze di personale civile con il personale di leva. L'impiego dei militari di leva in tali compiti, infatti, sarebbe in contrasto con la funzione della chiamata alle armi, oggi maggiormente tutelata, rispetto al passato, dalla legge 11/7/1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare e dal decreto del Presidente della Repubblica 11/11/1979, con il quale è stato approvato il regolamento applicativo sulla rappresentanza militare.

8. Direzione di Commissariato Militare Marittimo.

La Marina Militare italiana dispone di un Centro ippico presso l'Accademia navale di Livorno che, istituito nel 1923, provvede all'addestramento degli allievi e alla loro preparazione per tale attività anche a livello agonistico. Il Centro è frequentato, due volte alla settimana, anche da invalidi civili (circa 20 unità) per riabilitazione fisica.

La quantità di foraggio di previsto approvvigionamento per il 1997 — Kg. 61.000 di fieno, Kg. 43.500 di paglia e Kg. 38.500 di avena — consente di provvedere al mantenimento per un anno dei 23 cavalli attualmente in forza al Centro (calcolando un consumo medio giornaliero di 5,2 Kg di paglia, 7,3 Kg di fieno e 4,2 Kg di avena per quadrupede).

9. Palazzo Esercito di Roma.

La gara nella forma di pubblico incanto relativa ai quattro corridoi del terzo piano del Palazzo Esercito di Roma non comprende solo la ripulitura dei locali ma tutta una serie di lavori atti a riportare condizioni di sicurezza, decoro e funzionalità all'ambiente.

Si tratta, in particolare, di opere di rifacimento dell'impianto elettrico per adeguarlo alla vigente normativa di sicurezza (legge 46/90); realizzazione della controsoffittatura dei corridoi per contenere il consumo energetico (legge 10/91); sostituzione delle porte d'ingresso delle varie stanze (cir-

ca 120) notevolmente degradate per vetustà; rivitalizzazione dei pavimenti e delle pareti, quali opere manutentive straordinarie.

L'importo di 503 milioni circa, posto a base della gara, è stato determinato sulla base dei prezzi unitari della tariffa dell'apposito capitolato di ordinaria manutenzione - ed. 1992 - mediamente ribassati del 21 per cento e, per gli articoli ad estimo, sulla base dei valori correnti di mercato. L'appalto è stato aggiudicato, con il ribasso del 23,57 per cento, per un importo netto di 383,648 milioni circa più I.V.A.

10. Esposizione di manifesti per arruolamento e reclutamento di volontari in marina.

In merito alla licitazione privata, per un prezzo base di 142 milioni relativa all'affissione di n. 17.000 manifesti, necessari per un'ampia e capillare campagna pubblicitaria per l'arruolamento ed il reclutamento di volontari nella Marina Militare Italiana — gara poi aggiudicata a 138,5 milioni con un ribasso del 7 per cento — si fa presente che:

i comuni interessati all'affissione sono 95, variamente distribuiti sull'intero territorio;

la maggior parte di essi non avrebbe potuto offrire la disponibilità degli spazi pubblicitari necessari, essendo i manifesti diversi per formato e caratteristiche (posters speciali da illuminare, bifrontali, alcuni di dimensioni 6 x 3 metri);

ove l'Amministrazione avesse fatto ricorso ai servizi di affissione comunale, avrebbe dovuto stipulare tanti contratti quanti erano i comuni interessati ed ulteriori contratti con altri soggetti per il reperimento di spazi di cui i Comuni stessi sono sprovvisti: ciò avrebbe potuto anche comportare un maggior onere finanziario complessivo per l'Amministrazione;

infine, i Comuni più grandi (Roma, Milano, Genova, Bologna, Firenze e Torino) non avrebbero potuto garantire il rispetto del capitolato tecnico, posto a base della gara, che per essi prevedeva una durata

complessiva delle affissioni di un anno, suddivisa in vari periodi di quindici giorni di esposizione.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

CUCCU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di La Maddalena nega da tempo ai consiglieri comunali l'uso dell'aula consiliare per i compiti inerenti lo svolgimento del loro mandato, arrecando in tal modo un *vulnus* al consiglio comunale, ed in particolare ai diritti della minoranza;

l'aula consiliare è impropriamente utilizzata per concerti, spettacoli, mostre e convegni o per manifestazioni elettorali solo di candidati politicamente affini al sindaco;

tale inaccettabile stato di cose è stato segnalato da alcuni consiglieri comunali di minoranza al prefetto di Sassari, nonché all'autorità giudiziaria —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente intervenire, nei modi previsti dall'ordinamento, al fine di ripristinare un equilibrato rapporto tra le istituzioni comunali di La Maddalena e di eliminare le inammissibili penalizzazioni a danno del Consiglio comunale, in particolare dei consiglieri di minoranza, che sono posti, a seguito dell'inaccettabile comportamento del sindaco, nella condizione di non poter esercitare efficacemente il loro mandato, ed in particolare le funzioni di controllo sull'amministrazione comunale che la legge loro assegna. (4-06085)

RISPOSTA. — *Sui fatti segnalati dalla S.V. la prefettura di Sassari ha svolto gli opportuni accertamenti presso l'amministrazione comunale di La Maddalena.*

La stessa ha fatto conoscere di aver precisato, con nota del 30.11.1996 indirizzata ai capi gruppo consiliari, che la concessione d'uso del salone consiliare veniva riservata essenzialmente ai gruppi medesimi per lo svolgimento dei loro compiti istitu-

zionali, nonché, occasionalmente, anche per lo svolgimento di manifestazioni culturali già programmate.

I due concerti tenuti nel predetto salone nei giorni 1° dicembre e 2 dicembre 1996 facevano appunto parte di tali attività precedentemente programmate.

Il comune di La Maddalena ha inoltre precisato, con nota del 22.11.1996 diretta ai consiglieri in argomento, che non sussiste per lo stesso ente l'obbligo di dotare i gruppi consiliari di appositi locali (previsto espressamente solo per i comuni di maggiore classe demografica ex articolo 24/2° legge 815/1986) e faceva conoscere agli stessi gruppi che, per venire incontro alle esigenze in questione, si sarebbe posta a loro disposizione una sala della biblioteca civica, seppure solo durante l'orario di apertura al pubblico. E ciò nelle more di una diversa migliore soluzione che l'amministrazione si ripromette di perseguire non appena la situazione logistica del comune dovesse offrire le condizioni.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

DE CESARIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una grave situazione sociale si è venuta a creare nel comune di San Giorgio a Cremano (NA), a causa dei numerosi sfratti già eseguiti o in via di esecuzione;

un gruppo di sfrattati, con provvedimento di sfratto già eseguito, hanno occupato una scuola per non dover dormire in mezzo alla strada, e da lì hanno lanciato alle autorità locali e nazionali un appello affinché si giunga ad una sospensione degli sfratti, allo scopo di trovare soluzioni consone che non aggravino la già drammatica situazione;

la locale sede provinciale dell'unione inquilini ha inviato al sindaco di San Giorgio a Cremano, al prefetto di Napoli e ai parlamentari analoga richiesta di sospensione degli sfratti, finalizzata a trovare una soluzione —:

quali iniziative siano allo studio da parte del Ministero dell'interno in materia di sfratti;

se il Ministro interrogato non ritenga il caso di procedere alla sospensione delle esecuzioni degli sfratti, impegnando il Governo a varare nuove iniziative capaci di trovare soluzioni che diano risposte concrete e non renda ancora più drammatica la situazione abitativa in particolare a Napoli. (4-01416)

RISPOSTA. — Con legge 4 novembre 1996, n. 566 è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 il termine prescritto per la concessione della assistenza della forza pubblica ai fini della esecuzione degli sfratti, allo scopo di consentire, oltre alla prevenzione delle gravi turbative potenzialmente derivanti, in tutte le aree metropolitane a particolare tensione abitativa, dalla simultanea esecuzione degli sfratti, lo studio e la predisposizione di una nuova disciplina normativa delle locazioni urbane.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

DI CAPUA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il consiglio comunale di Canosa di Puglia è stato eletto il 7 giugno 1992 ai sensi della legge n. 142 del 1990;

trentasei consiglieri comunali del suddetto Comune hanno rassegnato le proprie dimissioni, irrevocabili per legge;

per tali motivi, la prefettura di Bari ha decretato la sospensione del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia e la nomina di un Commissario prefettizio, con contestuale proposta di scioglimento;

a seguito di parere consultivo del Consiglio di Stato, il ministero dell'interno, con circolare n. 1/15900/1-bis/III del 13 giugno 1996 ha comunicato il proprio orientamento in merito al provvedimento di sospensione e la Prefettura di Bari ha di conseguenza decretato la revoca del provvedimento stesso in data 3 agosto 1996,

ingiungendo la convocazione del consiglio comunale di Canosa di Puglia per la surroga di tutti i consiglieri irrevocabilmente dimessisi, compreso l'attuale sindaco, Lorenzo Trallo;

il Sindaco dimissionario Lorenzo Trallo ha convocato il consiglio comunale e, nel corso della seduta del 20 agosto 1996, ha semplicemente comunicato la surroga di soli ventuno consiglieri dimissionari e non già dei trentasei previsti, dichiarando immediatamente dopo chiusa la seduta senza dibattito né voto, determinando di fatto la mancata adozione del provvedimento di surroga da parte del consiglio comunale;

lo stesso sindaco ha arbitrariamente convocato il consiglio comunale, nella sua nuova e illegittima composizione, in data 23 agosto 1996, sulla surroga dei consiglieri dimissionari, disattendendo disposizioni di legge e procedure amministrative, non attenendosi alle direttive impartitegli dalla prefettura di Bari e in contrasto con l'orientamento del segretario generale del comune;

per mancanza del numero legale ha riconvocato il consiglio comunale per il 26 agosto 1996 sullo stesso argomento;

ad avviso dell'interrogante, tali comportamenti hanno determinato condizioni di sostanziale ingovernabilità della città e manifestato un chiaro atteggiamento di sfida alle istituzioni e di spregio nei confronti dei cittadini, configurando anche ipotesi di reato oltre che di insensibilità istituzionale e politica, probabilmente dettate da interessi personali ed affaristici —:

se ritenga di dover adottare immediati provvedimenti e assumere adeguate iniziative atte a ristabilire con urgenza condizioni di legalità e di legittimità presso il comune di Canosa di Puglia, imponendo un rigoroso rispetto della normativa e delle leggi al sindaco dimissionario, Lorenzo Trallo, impedendogli di nuocere ulteriormente alla causa della comunità canosina in termini di gestione amministrativa e di immagine, consentendo infine, attraverso

nuove consultazioni popolari, il recupero di un assetto istituzionale credibile e legittimato. (4-03021)

RISPOSTA. — La complessa situazione politico-amministrativa del comune di Canosa di Puglia, oggetto della presente interrogazione, è stata scrupolosamente seguita da questa Amministrazione.

Il consiglio comunale dell'ente è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14.9.1996 ai sensi dell'articolo 39 comma 1, lett. b) n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a causa delle dimissioni rassegnate da 21 consiglieri, su un totale di quaranta membri, più il sindaco, assegnati all'ente.

Avverso il decreto di sospensione del consiglio comunale disposto dal prefetto di Bari in data 3 settembre 1996, il successivo decreto di scioglimento sopraindicato ed il decreto del 18.9.1996 di convocazione dei comizi elettorali è stato proposto ricorso al TAR, con richiesta di sospensiva.

Il T.A.R. Puglia, con ordinanza del 9.10.1996, ha respinto le suindicate domande incidentali di sospensione.

La situazione si è, comunque, definita in quanto gli organi dell'ente si sono ricostituiti, in seguito alle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

DE BENETTI, PAISSAN, BOATO, SARACA, SPINI, FOTI, TESTA, CAMOIRANO, ZAGATTI, REPETTO, DILIBERTO e DI ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, degli affari esteri, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.*
— Per sapere — premesso che:

l'affondamento della petroliera *Haven*, avvenuto in Liguria il 14 aprile 1991, con lo sversamento in mare di oltre cinquanta mila tonnellate di greggio, si è rivelato il più grave disastro ecologico mai avvenuto nel Mediterraneo;

l'avvocatura dello Stato, in sede di definizione dello stato passivo ha avanzato una richiesta di risarcimento, per il solo danno ambientale, di 883 miliardi di lire;

il Fondo internazionale per l'inquinamento da idrocarburi (Iopcf), cui aderiscono gli Stati fra cui l'Italia (secondo contribuente dopo il Giappone), non ha alcuna intenzione di riconoscere il risarcimento del danno ambientale sulla base dell'emendamento 1992 ai Protocolli istituiti del Fondo (Bruxelles 1971), che prevede solo il risarcimento di non precisate « misure tecnicamente ragionevoli »;

il Fondo internazionale Iopcf, a cui lo Stato italiano contribuisce versando le quote di coloro che producono, commerciano e trasportano prodotti petroliferi sopra le centocinquanta mila tonnellate all'anno, si configura più come un'organizzazione di difesa degli interessi dei petrolieri che come un Fondo di garanzia per le comunità nazionali in caso di sversamento in mare da idrocarburi;

l'Italia, durante i Governi Dini e Berlusconi, ha ribadito la sua netta contrarietà a aderire alle condizioni espresse da Iopcf, non inviando la propria delegazione alle riunioni periodiche del Fondo;

l'attuale Ministro per l'ambiente, Edo Ronchi, ha sollecitato un'approfondita riflessione per valutare l'opportunità della permanenza dell'Italia in un'organizzazione internazionale che non riconosce i principi contenuti nella normativa italiana sul risarcimento del danno ambientale (legge n. 979 del 1982 di difesa del mare e n. 349 del 1986, istitutiva del ministero dell'ambiente);

dal 21 al 25 ottobre 1996 a Londra si è tenuta la riunione periodica del comitato, esecutivo e dell'assemblea di Iopcf, a cui ha partecipato una delegazione del Governo italiano, che sembra abbia invece espresso un orientamento finalizzato all'adesione dell'Italia all'emendamento 1992, che non riconosce il danno ambientale, e all'emendamento 1976, a cui l'Italia, all'epoca dell'incidente *Haven*, non aveva ancora ade-

rito, che riduce di un settimo il massimale coperto di fondo;

in questi ultimi anni si sarebbero ripetute insistenti pressioni su settori del Governo e dei partiti di maggioranza da parte del mondo armatoriale e industriale del settore petrolifero e sul ministero degli affari esteri da parte delle diplomazie di Paesi, quali Francia e Gran Bretagna, che si potrebbero configurare come un attacco alla legislazione e alla sovranità nazionale del nostro Paese;

negli Stati Uniti, che non aderiscono a Iopcf, ma si sono dotati di una normativa molto severa e articolata (*Oil pollution act*, 1990), per il disastro della *Exxon Valdez* (analogo della *Haven*), avvenuto nel 1986 a largo dell'Alaska, la magistratura ha riconosciuto 7.700 miliardi di lire per danni provocati dal petrolio (la metà dei quali per il solo danno ambientale) —:

se il governo abbia intenzione di modificare la linea sin qui seguita in difesa del riconoscimento del danno ambientale e di un congruo risarcimento in relazione alla vicenda *Haven* —:

se la delegazione governativa che ha partecipato alla riunione di Iopcf tenutasi a Londra dal 21 al 25 ottobre 1996 abbia avuto il mandato di aderire agli emendamenti 1976 e 1992 ai protocolli istitutivi del Fondo;

se tale posizione si concili con la difesa dei principi e delle norme contenute nelle leggi italiane di riconoscimento della risarcibilità del danno ambientale;

se non sia il caso di prendere in esame la denuncia dei protocolli istitutivi di Iopcf, così come sono modificati dagli emendamenti 1976 e 1992;

se non sia il caso di uscire dal consenso Iopcf e di dotare l'Italia di una normativa analoga a quella in vigore negli Stati Uniti. (4-04877)

RISPOSTA. — *L'interrogazione concerne la posizione del Governo in merito ai procedimenti in corso per il risarcimento dei*

danni causati dal disastro della motonave Haven affondata nel Mar Ligure nel 1991 e più in generale sui protocolli istitutivi dell'IOPCF (International Oil Pollution Compensation Fund - Fondo internazionale per l'inquinamento da idrocarburi). Ritengo utile fornire alcuni elementi di ordine generale, data anche la complessità dei diversi aspetti della vicenda.

1) È innanzitutto ampiamente riconosciuta la gravità dell'incidente e la rilevanza dei danni provocati dal conseguente sversamento di ingenti quantità di idrocarburi. Decine di migliaia di tonnellate di petrolio si riversarono nel Mare della Liguria a seguito dello scoppio e del successivo incendio e affondamento della nave. Cinque membri dell'equipaggio tra cui il capitano morirono o furono dichiarati dispersi.

Si è trattato del più grave incidente verificatosi nel Mediterraneo con persistenti gravissime conseguenze: per la lesione del bene ambientale, per l'economia, per la salute pubblica. Recenti rilevamenti effettuati dall'ICRAM, preliminari ad una campagna più approfondita d'indagine confermano la rilevanza e l'estensione dei sedimenti presenti su fondali profondi, la presenza di sostanze tossiche nella vegetazione e nella fauna marina interessate dai residui delle sostanze riversate in mare. È noto che gli idrocarburi policiclici sono responsabili della carcinogenesi. La particolare frequenza di tumori del fegato di pesci campionati in ambienti inquinati è stata posta in rapporto con sedimenti contaminati.

Di qui la necessità di avviare al più presto un'azione di bonifica dei fondali interessati e l'urgenza di una politica attiva internazionale e interministeriale per la difesa del mare.

Il Mediterraneo è riconosciuto come area ad elevata sensibilità ambientale trattandosi di un mare praticamente chiuso. Il ricambio delle sue acque è lentissimo. Il suo piccolo bacino contiene lo 0,7 per cento delle acque marine del globo e ospita il 30 per cento del traffico marittimo mondiale, il 20 per cento di quello del petrolio. Le sue coste sono fortemente popolate, subiscono ulteriori pressioni antropiche dovute all'attività turistica e gli scarichi diretti e quelli pro-

venienti dai fiumi hanno ancora scarsi o inesistenti livelli di depurazione.

In Italia l'attività industriale connessa alla trasformazione degli idrocarburi, anche per l'esportazione, costituisce un'attività rilevante che presenta rischi permanenti. Il rischio di incidenti analoghi a quello della Haven è tuttora presente, malgrado si stia cercando da parte del Ministero dei Trasporti di intervenire con sistemi in grado di assicurare una maggiore sicurezza della navigazione. Tale aspetto si è posto come punto essenziale: rotte sicure e controllate, adozione delle procedure vigenti sulla base di protocolli internazionali. La MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino), l'OPRC (Convenzione internazionale per la prevenzione, l'intervento e la cooperazione contro l'inquinamento da olii minerali) del 1990 entrata in vigore nel '92, firmata e ancora da ratificare, l'esistenza su ogni nave del SOPE plan (Ship Oil Pollution Emergency Plan), professionalità degli equipaggi, vigilanza e adeguamento dei sistemi di protezione civile e pronto intervento, costituiscono i riferimenti principali per il miglioramento della sicurezza in mare direttamente connessa alla difesa dell'ambiente marino.

È inoltre in corso la riorganizzazione dei servizi antinquinamento marino conseguente al passaggio di competenze al Ministero dell'Ambiente.

Occorre comunque ricordare che se i danni causati dal disastro della Haven non furono più gravi anche sul piano ambientale, ciò è dipeso dalla tempestività e dalla intensità dell'intervento di soccorso.

Il Governo è impegnato a rafforzare l'azione concertata sul piano comunitario e internazionale, per realizzare una navigazione più sicura nel Mediterraneo e una maggiore tutela delle risorse ambientali, malgrado le difficoltà determinate dalle particolari condizioni politiche, economiche e sociali presenti nei paesi rivieraschi.

Sono ben presenti al Ministero dell'Ambiente i limiti dell'attuale legislazione internazionale, del quadro delle intese e segnatamente di quanto previsto nel Protocollo del 1976 nell'ambito del Fondo IOPC del

1971, che esclude dal calcolo dei massimali indennizzabili il danno ambientale, così come il nuovo Fondo 1992.

2) Per quanto concerne la situazione dei diversi procedimenti giudiziari tuttora pendenti, occorre segnalare il procedere estremamente lento e il perdurare dell'incertezza degli esiti.

Il Ministero dell'Ambiente e le altre Amministrazioni interessate, ivi compresa la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione civile, a suo tempo si sono attivati per la costituzione dello Stato tramite l'Avvocatura dello Stato competente, in tutti i procedimenti instaurati di fronte al Tribunale di Genova, stimolando ogni iniziativa volta al perseguimento ottimale del risarcimento.

Lo Stato italiano è costituito parte civile nel processo penale ed è intervenuto nel procedimento per la definizione dello stato passivo, sia chiedendo il rimborso delle spese effettuate in occasione dell'evento, sia chiedendo il risarcimento del danno ambientale. Ha poi proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice designato avente ad oggetto la definizione dello stato passivo medesimo.

Sono tuttora pendenti, fra l'altro, i seguenti procedimenti:

a) il processo penale che vede imputati i proprietari per omicidio colposo, inquinamento, disastro colposo ed altro;

b) il procedimento per la definizione dello stato passivo;

c) il procedimento per la determinazione dello stato attivo.

a) Il processo penale, a distanza di cinque anni, si trova ancora nella fase dell'istruttoria dibattimentale. Non è allo stato prevedibile la data di conclusione del processo di primo grado che in via ipotetica potrebbe avvenire entro l'anno in corso. Anche sull'esito, come conferma una recente informativa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, permane incertezza circa le cause dell'evento e le relative responsabilità.

b) Nel procedimento per la definizione dello stato passivo il Giudice designato Dr.

Haupt del Tribunale di Genova, con provvedimento del 5 aprile 1996, ha valutato il danno ambientale in 40 miliardi ed in 187 miliardi complessivi, ivi compreso il danno ambientale, il complesso dei danni provocati dal disastro della Haven.

L'Avvocatura dello Stato su indicazione del Governo ha proposto immediatamente impugnazione avverso il provvedimento del predetto Giudice.

L'udienza di trattazione relativa alla decisione delle opposizioni, fissata per l'udienza del 28 novembre 1996, ha subito un rinvio al 12 giugno 1997.

Per tale udienza l'Avvocatura dello Stato ha confermato che ha provveduto agli adempimenti processuali relativi alla iscrizione della causa a ruolo.

Interpellata circa i tempi di definizione di tale procedimento, l'Avvocatura dello Stato ha avanzato una previsione di diversi anni. Anche in questo caso non vi è certezza sugli esiti definitivi del procedimento a favore dello Stato Italiano.

c) Nel terzo dei procedimenti pendenti, quello attinente alla determinazione dello stato attivo, che ha visto compresenti operatori privati e pubbliche istituzioni, il Giudice ha affermato il permanere del limite risarcitorio del Fondo nel tetto da calcolarsi in franchi-oro equivalente al cambio attuale alla somma di 771 miliardi di lire. Tale decisione è stata ribadita dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 259 del 30.3.1996. Tale decisione è stata impugnata dal Fondo con ricorso in Cassazione.

Il Governo ha dato mandato all'Avvocatura di resistere anche in tale sede, proprio per non lasciare nulla di intentato, prima di acquisire un parere certo della validità dei vincoli per lo Stato italiano conseguenti alla adesione degli accordi internazionali dell'IOPCF 1971.

Come si può vedere il Governo ha perseguito tutte le possibili vie giudiziarie per vedere soddisfatte le proprie aspettative risarcitorie.

È inoltre da precisare, anche in relazione a quanto contenuto nella premessa dell'interrogazione, che la richiesta di 883 miliardi

di lire avanzata dalla Avvocatura dello Stato per il risarcimento del solo danno ambientale si riferisce in realtà ad una valutazione contenuta nella propria perizia di parte. A tale valutazione ha fatto riscontro la citata sentenza del 5 aprile '96, che ha riconosciuto il danno ambientale nella cifra irrisoria di 40 miliardi di lire.

Quindi, anche se in uno dei procedimenti il Tribunale ha definito il massimale di esposizione del Fondo IOPCF 1971 in franchi-oro e quindi in 771 miliardi, nello specifico procedimento per la determinazione dello stato passivo i valori risarcitori riconosciuti dal Giudice sono decisamente più contenuti.

Non appare dunque corretto sostenere che lo Stato si accingerebbe ad accettare un settimo del risarcimento possibile, in quanto al momento in sede giudiziaria sono stati riconosciuti valori di gran lunga inferiori al presunto massimale calcolato in franchi-oro valutati al cambio attuale.

3) La questione più delicata attiene proprio alla cifra del massimale di risarcimento che può essere richiesta dallo Stato italiano.

Con la legge 25 gennaio 1983 n. 39 lo Stato italiano ha aderito al Protocollo del '76 di emendamento alla Convenzione istitutiva del Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1971, che modifica il valore di riferimento monetario per il calcolo del massimale risarcitorio, prima espresso in franchi oro, a favore dell'esclusivo riferimento ai diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Per effetto automatico di ciò il massimale che è di 60 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) ha oggi, a detta della Direzione del Fondo, un valore di circa 103 miliardi di lire.

Tale nuovo riferimento conseguiva alla mutata situazione dopo la rottura degli accordi valutari di Bretton Woods, che metteva fine alla convertibilità dollaro-oro e al conseguente sistema di cambi fissi (parità aurea) delle principali valute.

Il Protocollo '76 al Fondo 1971 è entrato in vigore a livello internazionale il 22 novembre 1994. Pertanto all'epoca del disastro

della Haven il Protocollo 1976 non era ancora entrato in vigore.

Tuttavia si sostiene da parte del Fondo che gli accordi istitutivi del 1971, per quanto attiene la valuta di riferimento (franchi-oro) dei massimali, non sarebbero applicabili essendo venuto meno il quadro dei cambi allora adottato.

Appare quindi imprecisa e fuorviante l'affermazione fatta in premessa all'interrogazione, secondo la quale il Governo accetterebbe la riduzione ad un settimo del massimale del 1971 operata dal Protocollo del 1976. Il Protocollo contiene tra l'altro il nuovo sistema per la fissazione dei massimali risarcitori con riferimento esclusivo ai diritti straordinari di prelievo (DSP) del FMI.

Più controverso risulta l'obbligo per l'Italia di rispettare il vincolo del Protocollo del 1976 nella pretesa di indennizzo (dovendola limitare alla somma fissata in DSP), in quanto vi ha aderito prima dell'incidente anche se è entrato in vigore dopo. La Convenzione di Vienna sui trattati imporrebbe tale interpretazione in quanto l'atto di ratifica o di adesione esprime di per sé l'impegno a ottemperare quanto previsto dai patti internazionali, anche prima della loro effettiva entrata in vigore.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che in passato lo Stato italiano non ha partecipato, né ha preso parte alla procedura di determinazione dello stato attivo, con specifico riferimento all'ammontare del massimale disponibile a carico del Fondo internazionale.

Questa interpretazione ha condizionato l'azione del nuovo Governo, ma è stata per la prima volta posta in discussione proprio dalla iniziativa del Ministero dell'Ambiente in sede di coordinamento dei Ministeri interessati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Governo ha così intrapreso una azione unitaria e collegiale.

A tale proposito il Ministero degli Esteri ha provveduto nelle scorse settimane ad individuare un panel di esperti, costituito dai professori La Pergola, Guarino, Pescatore, per acquisire un parere tale da con-

sentire una più puntuale decisione in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È evidente che per i soggetti pubblici diversi dallo Stato italiano ed eventuali privati coinvolti in questo procedimento, non esistendo per loro vincoli internazionali validi per il solo Stato che li ha accettati, sarebbe stato possibile insistere in sede giudiziaria senza specifici limiti.

Nei mesi scorsi le trattative tra soggetti istituzionali locali e gli assicuratori internazionali della società armatrice dell'Haven da tempo avviate, si sono concluse con transazioni già deliberate dagli organi di governo locale e regionale interessati. La liquidazione ex gratia di circa 25 miliardi dagli assicuratori, oltre 1 miliardo e 600 milioni circa liquidati dal Giudice designato agli enti locali, conferma il riconoscimento da parte degli stessi assicuratori della rilevanza dei danni arrecati, ben oltre il massimale risarcitorio del Fondo, e per altro verso la preoccupazione che la resistenza in giudizio di soggetti non vincolati da accordi internazionali potesse comportare oneri maggiori.

Gli accordi tra assicuratori ed enti locali prevedono il ritiro di questi da ogni procedimento giudiziario. È quindi da attendersi che alle prossime udienze lo Stato italiano possa essere la sola controparte del Fondo, visto che gli altri claimers sono stati variamente soddisfatti.

Naturalmente il rispetto doveroso per l'autonomia degli enti locali e la fase ormai avanzata a cui erano giunte le trattative al momento dell'avvio dell'azione della Presidenza del Consiglio, non hanno consentito l'intervento del Governo sugli enti locali, anche se in precedenza si sarebbe potuto dall'inizio concertare l'azione congiunta.

È opportuno inoltre precisare quanto sostenuto nella interrogazione circa un precedente indirizzo governativo contrario « ad aderire alle condizioni espresse da IOPCF non inviando la propria delegazione alle riunioni periodiche del Fondo ».

La delegazione governativa italiana risulta aver preso parte attivamente, per discutere in particolare la questione della Haven, ai lavori dell'Assemblea e del Comi-

tato Esecutivo del Fondo 1971 fino alla 43^a Sessione del Comitato tenutasi nel giugno 1995.

Successivamente l'Italia è stata presente formalmente tramite funzionari della nostra locale Ambasciata. Nell'ottobre del 1996 la delegazione italiana ha preso nuovamente parte attiva alla 19^a Sessione dell'Assemblea del Fondo 1971, partecipando anche in veste di osservatore alla 50^a sessione del Comitato Esecutivo dello stesso Fondo; una presenza sempre coordinata dalla Presidenza del Consiglio con la definizione di indirizzi univoci e concordati.

4) A fronte del quadro descritto e tenendo conto dell'assenza di istruzioni specifiche e formali dei precedenti Governi, che si sono limitati a registrare da un lato la posizione del Ministero dell'Ambiente contraria all'adesione al nuovo IOPCF 1992 e quella favorevole degli altri Ministeri interessati, l'attuale Governo ha assunto un'azione attiva. Per la prima volta la Presidenza del Consiglio anche su impulso del Ministero dell'Ambiente ha avviato un lavoro di verifica della situazione, ha proposto una posizione comune dei Ministeri coinvolti, si è fatta parte attiva in sede di IOPCF 1971.

Non possiamo escludere punti di vista parzialmente differenti della varie amministrazioni, ma il nuovo Governo è impegnato a valutarli sempre collegialmente con l'obiettivo di definire una univoca posizione dello Stato.

L'intento è quello di concludere al meglio la vicenda risarcitoria dell'incidente Haven prima di affrontare la questione dell'adesione eventuale al nuovo IOPCF 1992. La recente ripresa delle trattative con l'IOPCF 1971, già esperite in passato, consegue alla duplice valutazione dell'urgenza di avviare i possibili interventi di bonifica recuperando parte delle risorse necessarie e dalla complessa e incerta vicenda processuale di cui si è qui cercato di dare conto.

I termini di una eventuale transazione stragiudiziale globale assunti dalla Presidenza del Consiglio si fondano sulla richiesta di un risarcimento complessivamente superiore ai massimali vigenti, previa veri-

fica come si è detto dei vincoli esistenti in merito per lo Stato italiano.

Il Ministero dell'Ambiente ha poi sostenuto la necessità di mantenere la costituzione di parte civile al processo penale e di impiegare gli indennizzi, ivi compresi parte di quelli riconosciuti agli enti locali, per il ripristino dei valori ambientali danneggiati.

È evidente che qualora non fosse possibile ottenere quanto richiesto, non resterebbe che attendere la conclusione, con sentenze passate in giudicato, dei procedimenti giudiziari in corso, il che richiederebbe tempi particolarmente lunghi.

5) Il Governo è consapevole dei limiti presenti nelle Convenzioni istitutive dei fondi (CLC del 1969, IOPCF 1971 e IOPCF 1992) e nel Protocollo del 1976 al Fondo 1971. Sino ad ora non è stata tuttavia individuata un'alternativa all'attuale sistema.

L'IOPC Fund, 1971 e 1992 hanno una natura giuridica particolare e funzionano come intermediari e garanti (a questo fine sono rappresentati nell'Assemblea gli stati aderenti) tra assicuratori, che riscuotono i contributi necessari per il funzionamento da petrolieri ed armatori, ed i soggetti danneggiati in caso di incidenti, siano essi stati, enti pubblici o privati, previa ammissione da parte del Fondo cui si aderisce.

È dubbio che la normativa di garanzia adottata dagli Stati Uniti (OPA-Oil Pollution Act), potenza economica e politica che tutti conoscono, possa essere adattata anche al nostro Paese. Occorre soprattutto considerare che gli operatori nazionali rappresentano una parte del traffico interessante il Mediterraneo e l'adesione a diversi meccanismi assicurativi andrebbe comunque verificata in sede internazionale, anche per evitare le duplicazioni che conseguirebbero dalla riproduzione di diversi sistemi nazionali.

È utile inoltre ricordare che già 22 paesi hanno aderito al nuovo IOPC Fund 1992 che è entrato in vigore nel 1996 e 8 di questi hanno inoltre denunciato l'IOPCF 1971. Nel corso del 1998 si prevede, attraverso la denuncia dei paesi che hanno già aderito al nuovo IOPCF 1992, lo « svuotamento » dell'IOPCF 1971, l'Italia sarà così tra poco il

principale contribuente in caso di incidenti e in un prossimo futuro supererà il 50 per cento.

6) Quanto alla risposta sui punti specifici indicati nell'interrogazione:

a) Il Governo intende perseguire ogni via per ottenere un adeguato risarcimento dei danni di diversa natura compresa quella ambientale causati dall'incidente della petroliera Haven, nel quadro degli obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti in sede internazionale, così come in corso di verifica.

Il Ministero dell'Ambiente sostiene la necessità che le risorse recuperate vengano reimpiegate per i ripristini possibili dei valori ambientali danneggiati.

b) Come si è detto l'Italia ha già ratificato con legge n. 39 del 25 gennaio 1983 il Protocollo del 1976 all'IOPGF 1971, mentre tale ratifica non è avvenuta per quelli istitutivi del nuovo IOPCF 1992. La delegazione governativa che ha partecipato all'Assemblea dell'IOPCF 1971 nell'ottobre scorso a Londra si è attenuta alle istruzioni ricevute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che non contenevano l'impegno ad aderire al Fondo 1992 prima della conclusione della vicenda risarcitoria dell'incidente Haven e in tal senso si è espressa.

d) Nel mandato della delegazione italiana era compresa la conferma del principio, da manifestare formalmente in sede di adesione, che il nostro Paese avrebbe comunque continuato a perseguire, nel caso di successiva adesione al Fondo IOPC 1992, la risarcibilità del danno ambientale, in ossequio alla legislazione del nostro Paese. È comunque opportuno ribadire che seppure la quantificazione dei danni ambientali, tuttora fondata su parametri controversi in sede tecnica e giuridica (ne è diretta testimonianza la forte divaricazione dell'entità economica formulata dalle diverse perizie di parte) non è riconosciuta dall'IOPCF 1971 e 1992 ai fini della quantificazione del risarcimento, non vi sono impedimenti all'impiego delle somme risarcite entro i limiti dei massimali previsti, nel ripristino dei valori ambientali danneggiati.

Le difficoltà di natura tecnica e giuridica, anche in materia assicurativa, presenti nella valutazione economica del danno ambientale costituiscono tema di attenzione per quanto riguarda l'attuazione della legislazione nazionale. Sono state presentate in Parlamento proposte di legge contenenti modifiche riformatrici della normativa sul danno ambientale. Alcune vanno nel senso di estendere anche alle associazioni ambientaliste riconosciute il potere di costituzione di parte civile nel processo penale e di promozione dell'azione di risarcimento, al fine di rendere più capillare ed incisiva l'azione di tutela del bene ambientale in sede legale.

Altre proposte di legge vanno nel senso di creare sezioni specializzate della magistratura, al fine di rendere celere l'iter procedimentale di accertamento e repressione dell'illecito ambientale.

La sede legislativa può essere occasione per ulteriori miglioramenti anche in relazione ad altri aspetti della questione.

e) Riferendoci poi cumulativamente agli ultimi due quesiti, si può affermare che il Governo non ha alcun preconcetto a valutare vie alternative all'attuale tipo di garanzia assicurativa costituita dal sistema IOPCF. L'eventuale diverso meccanismo andrebbe tuttavia inserito nel contesto delle relazioni internazionali e dell'Unione Europea e andrebbe realizzato prima della denuncia unilaterale del Fondo IOPG 1971 per non lasciare gli operatori e il Paese senza alcuna tutela. Inoltre la denuncia unilaterale del Fondo IOPC 1971 comunque non risolverebbe la controversia risarcitoria dell'incidente della Haven.

Il Governo intende poi ulteriormente impegnarsi agendo nel senso del contenimento dei rischi di incidenti. In questo quadro si collocano gli adempimenti necessari per la ratifica della convenzione OPRC 1990. È altresì in corso il confronto tra Ministero dell'Ambiente e Ministero dei Trasporti per la stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28.4.1994, volta a regolare la collaborazione tra diversi organismi operanti per la vigilanza sulle attività economiche marittime, per l'efficacia delle azioni di pronto inter-

vento in caso di inquinamento marino. Vengono svolte periodiche esercitazioni di protezione civile connessa a incidenti che interessino il mare o le coste.

Altre azioni sono volte all'attuazione di sistemi di sicurezza della navigazione e al rinnovo della flotta petrolifera che, oltre a quanto già adottato in materia di scafi rinforzati porti alla costruzione di nuove petroliere di media dimensione munite di doppio scafo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

DI NARDO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

nella città di Gragnano, nonostante gli encomiabili sforzi dell'arma dei carabinieri, che si sacrifica in un duro lavoro di prevenzione e di repressione, la piaga della microcriminalità, purtroppo, si allarga sempre più, assumendo contorni così violenti e sprezzanti da destare grave e più che giustificato allarme tra l'intera cittadinanza —:

se non intenda intervenire per istituire un commissariato di pubblica sicurezza, che permetterebbe così un maggior controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine e, nel contempo, darebbe ancor più fiducia ai cittadini nella presenza tangibile dello Stato e delle sue istituzioni.

(4-03839)

RISPOSTA. — *Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area indicata dalla S.V. On.le sono da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di questa Amministrazione al fine di esperire le più idonee misure atte a fronteggiare i fenomeni di microcriminalità che di recente hanno registrato una lieve recrudescenza e, in particolare, i reati contro il patrimonio con estorsioni in danno di titolari di esercizi commerciali.*

Il controllo del territorio nel Comune di Gragnano è assicurato dalla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri con un organico (18 unità) non calibrato alle effettive necessità, tenuto conto della significativa presenza, nella zona, di malavitosi appartenenti al « clan » d'Alessandro.

Soccorre in questa circostanza, l'azione investigativa della Squadra Mobile e del Centro Interprovinciale Criminalpol di Napoli, l'azione di controllo nonché del Nucleo Prevenzione Crimine Campania.

Relativamente alla richiesta, formulata dalla S.V. On.le di istituire un Commissariato di P.S. nel Comune di Gragnano, ritengo che sia più utile in casi simili e come orientamento di carattere generale incrementare l'organico della Stazione dei Carabinieri allo scopo di evitare duplicazioni di strutture.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GALLETTI. — *Ai Ministri della sanità delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
— Per sapere — premesso che:

nel febbraio del 1996, in seguito allo scandalo dell'epidemia di encefalopatia spongiforme riguardante le carni bovine (la cosiddetta vicenda « mucca pazza »), sono state avviate indagini dei Nas negli allevamenti di carni bianche, ed in particolare in quelli avicunicoli di alcune regioni italiane;

tali indagini, condotte col supporto dei veterinari delle Usl, dell'istituto zooprofilattico di Bologna e dell'istituto superiore della sanità, hanno recentemente accertato la presenza di residui chimici, fra i quali taluni cancerogeni, nelle carni esaminate provenienti da venticinque allevamenti avicunicoli, situati nei pressi di Pordenone, Treviso, Vicenza, Verona, Mantova, Bologna, Rimini, Forlì, Pistoia, Firenze, Ascoli Piceno, Frosinone, Foggia;

diciotto persone sono finite in manette con l'accusa di associazione a delinquere e adulterazione di sostanze « non direttamente » destinate all'alimentazione;

è stata verificata la somministrazione indiscriminata e massiccia di antibiotici, diluiti in acqua, per la cura e prevenzione di eventuali epidemie che colpiscono i conigli, come annunciato dal procuratore capo della Repubblica di Bologna, Ennio Fortuna;

il responsabile del servizio veterinario della regione Emilia-Romagna, Giovanni Paganelli, ha denunciato la prassi diffusa fra gli allevatori in questione di procurarsi prodotti illegali, comprese sostanze cancerogene, come il cloranfenicolo tolto dal mercato, mettendo a serio rischio la salute di animali e di consumatori;

la normativa comunitaria che regola l'uso e la somministrazione dei farmaci negli allevamenti è molto rigida: ogni negligenza e violazione in merito al dosaggio di principi chimici attivi aggiunti agli alimenti, presenta il forte rischio che le sostanze inidonee non vengano metabolizzate del tutto dagli animali e rimangano nelle carni;

l'uso indiscriminato e massiccio di antibiotici crea gravi danni all'ambiente, come la nascita di ceppi batterici patogeni, che è sempre più difficile debellare —:

se, alla luce di tali premesse, non ritengano opportuno avviare indagini approfondite che coinvolgano gli allevamenti dell'intero territorio nazionale e come intendano procedere per evitare che simili attentati alla salute pubblica si verifichino in futuro. (4-06141)

RISPOSTA. — *Per una migliore conoscenza degli interventi e delle misure adottati a seguito dei fatti riportati nell'interrogazione parlamentare in esame, è opportuno premettere che i medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialità medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati (preparati immessi in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza alcuna trasformazione), di premiscele per alimenti medicamentosi (qualsiasi medicinale veterinario preparato per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi destinati ad essere*

somministrati agli animali) ovvero vengano impiegati per indurre un'immunità attiva, diagnosticare lo stato di immunità o provocare un'immunità passiva, ricadono nella rigorosa disciplina normativa del D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari).

Il D. Leg.vo n. 119/92 contiene minuziose disposizioni sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, sulla loro produzione, distribuzione, importazione ed esportazione.

Spetta a questo Ministero il compito di effettuare ispezioni periodiche nelle aziende che producono, commerciano e detengono in deposito medicinali veterinari, nonché presso i laboratori incaricati dei controlli.

Questo stesso Ministero esercita la vigilanza sulla produzione dei farmaci veterinari, mentre i servizi veterinari delle U.U.S.S.L. competenti per territorio sorvegliano la loro immissione in commercio e la loro distribuzione, comunicando i risultati conseguiti.

La normativa in esame prefigura i casi in cui questo Ministero è tenuto a revocare o sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero a vietare la distribuzione di medicinali veterinari.

In particolare, l'articolo 36 dispone il divieto della somministrazione agli animali di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva, al di fuori dell'impiego dei medicinali veterinari autorizzati.

È vietata, altresì, la detenzione di tali sostanze in mancanza dell'apposita autorizzazione di questo Ministero, tenuto a curare il registro dei produttori e dei grossisti autorizzati alla detenzione e cessione delle sostanze in questione, che possono venire impiegate per la fabbricazione di medicinali veterinari.

Il D. Leg.vo n. 119/92 prevede, inoltre, rigorose sanzioni (che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria alla pena dell'arresto fino a due anni) in caso di violazione delle disposizioni sui medicinali veterinari.

I necessari controlli vengono effettuati — nei rispettivi ambiti — da questo Ministero

dai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità e dai Servizi veterinari delle U.U.S.S.L., dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali, ed anche dai Comandi Carabinieri per la Sanità (N.A.S.).

Questi ultimi dipendono direttamente da questo Ministero ed operano in costante collaborazione con i competenti uffici ministeriali e con i laboratori di analisi dell'Istituto Superiore di Sanità.

Gran parte delle operazioni investigative dei N.A.S. vengono effettuate sotto l'impulso di questo Ministero che, per la materia in questione, ha più volte richiesto il loro intervento ai fini di vigilare sulla liceità della distribuzione dei farmaci veterinari e su episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive destinate ad animali allevati in azienda.

Proprio nell'ambito delle attività di controllo nel settore degli allevamenti e delle carni, in data 12 dicembre 1996, i Carabinieri dei N.A.S. hanno portato a termine le complesse indagini, avviate fin dal precedente mese di febbraio, rivolte a debellare un illecito traffico clandestino di sostanze farmacologicamente attive e di medicinali veterinari ad azione antibiotica ed anabolizzante, utilizzate per l'adulterazione delle carni dei conigli di allevamento in varie zone del nostro Paese.

In esito all'espletamento delle indagini, l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'esecuzione di una serie di ordini di arresto domiciliare nei confronti di allevatori di conigli operanti nel centro e nord Italia, nonché di alcuni dirigenti e rappresentanti di un'azienda di prodotti zootecnici della provincia di Vicenza, imputati dei reati di associazione a delinquere, vendita di carni adulterate e non genuine, falso ed esercizio abusivo della professione sanitaria di veterinario, in quanto era stato accertato che le sostanze illecitamente impiegate venivano cedute direttamente agli allevatori per essere somministrate agli animali mescolate ai mangimi ed ai bevande ad essi destinati.

In tal modo, alterando i naturali processi produttivi biologici, gli allevatori ottenevano la crescita dei capi in tempi ristretti, conseguendo evidenti vantaggi di ca-

rattere economico con pratiche fraudolente e pericolose per la pubblica salute.

Oltre ai ricordati provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'attività investigativa svolta dal N.A.S. di Bologna — con la fattiva cooperazione dei N.A.S. di Ancona, Firenze, Latina, Padova, Treviso, Udine, Cremona, Livorno, Bari e Parma, coadiuvati dai rispettivi Comandi Territoriali — a seguito di numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di titolari di allevamenti, mangimifici e rivendite di prodotti zootecnici, ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di materie prime farmacologicamente attive scoperte presso gli esercizi e gli allevamenti controllati.

Le indagini sono tuttora in corso — anche in province differenti da quelle ora ricordate — e su di esse permane un comprensibile riserbo da parte degli organi inquirenti.

Da quanto si è potuto desumere dai sequestri operati e dai successivi accertamenti di laboratorio è emerso che le sostanze illecitamente utilizzate negli allevamenti di conigli corrispondono a:

ossitettraciclina, gentamicina, neomicina, apramicina, ciclogonina;

cloramfenicolo, dimetridazolo.

Le sostanze del primo gruppo, in base al D. Leg.vo n. 119/92, possono essere somministrate agli animali soltanto se contenute in medicinali veterinari registrati, previa prescrizione medico-veterinaria e con l'osservanza dei periodi di sospensione e delle ulteriori cautele prestabilite.

I principi attivi cloramfenicolo e dimetridazolo appartengono, invece, alle sostanze da tempo vietate da questo Ministero anche nella preparazione di medicinali veterinari e che, quindi, non debbono essere utilizzate in alcun caso.

Il cloramfenicolo ed il dimetridazolo venivano utilizzati nella preparazione di vecchi medicinali veterinari, in tempi in cui ancora non esisteva in materia normativa comunitaria.

In considerazione delle caratteristiche dei prodotti e dei rischi connessi ad un loro uso prolungato, questo Ministero ha prov-

veduto da tempo a vietarne la commercializzazione e l'utilizzazione, per meglio garantire la sicurezza della salute dell'uomo e dell'animale.

A parere dell'Istituto Superiore di Sanità, la somministrazione di tutte queste sostanze farmacologicamente attive negli allevamenti di conigli per ottenerne la crescita, rappresenta un reale rischio per la salute umana.

D'altro canto, considerato che gli episodi segnalati hanno coinvolto soltanto un limitato numero di allevamenti cunicoli, rappresentanti una quota non significativa dell'intero mercato, lo stesso Istituto ha inteso ribadire che il rischio per la salute pubblica appare circoscritto in maniera tale da non influire sulla salubrità delle carni di coniglio prodotte in Italia e destinate al consumo.

Tuttavia, in considerazione della gravità e del rilievo degli episodi accertati, questo Ministero per prevenire e scoraggiare eventuali ulteriori episodi di uso illecito di sostanze farmacologicamente attive da parte degli allevatori, ha trasmesso le informazioni ricevute dal Comando Carabinieri per la Sanità agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed all'Istituto Superiore di Sanità, con l'invito per tutti gli organi competenti ad intensificare l'attività di vigilanza nel settore dei mangimi e degli allevamenti avicunicoli.

È noto che l'autorizzazione all'apertura di un allevamento viene di volta in volta rilasciata dal Sindaco del Comune ove sono ubicati gli impianti, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria competente per territorio, dopo apposito sopralluogo in allevamento sull'osservanza dei requisiti igienico-sanitari prescritti.

Gli stessi Servizi Veterinari territoriali, in base alle puntuali disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 («Regolamento di polizia veterinaria») per compito d'istituto svolgono sistematica attività di vigilanza sulla corretta conduzione degli allevamenti, sia dal lato igienico-sanitario sia da quello del rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al momento attuale, le norme osservate in Italia sono pienamente conformi a quelle previste dalle Direttive comunitarie.

Pertanto, i medicinali veterinari possono essere commercializzati e somministrati agli animali soltanto previa autorizzazione del Ministero della Sanità.

L'autorizzazione viene concessa a seguito di approfondita valutazione delle caratteristiche di qualità, sicurezza ed efficacia di ciascun prodotto, in base agli artt. 3, 4, 5, e 6 del D. Leg.vo n. 119/92, e questo Ministero si avvale di un'apposita Commissione di esperti e può ricorrere all'Istituto Superiore di Sanità.

Una particolare attenzione viene dedicata all'accertamento delle caratteristiche tossicologiche di ciascun farmaco di volta in volta considerato, prima fra tutte anche l'eventuale attitudine ad indurre effetti cancerogeni, nonché allo studio dei residui di principi attivi nelle derrate alimentari destinate ai consumatori.

Tali esami vengono eseguiti al fine di fornire ogni necessaria garanzia riguardo alla sanità e benessere degli animali ed alla salute dell'uomo, destinatario di alimenti di origine animale.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio nei settori produttivi di «carni bianche», nel 1995 è stato esteso anche al settore avicolo il «Piano nazionale per la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche» (P.N.R.) di cui all'articolo 12 del D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 118, limitatamente ai polli da carne ed ai tacchini.

Tale piano, avviato dapprima soltanto in alcune Regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Molise, Marche, Friuli Venezia-Giulia), come quelle in cui è più concentrata la specifica attività avicola produttiva e di macellazione, è stato esteso nel 1996 a tutto il territorio nazionale, con l'aggiunta delle galline «faraone» faraona fra le specie da sottoporre alla ricerca di residui.

L'estensione del monitoraggio al settore dei prodotti avicoli ha interessato, nell'anno 1995, la ricerca di residui quali sostanze ad

effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate (DES, Tiouracile, Metimazolo, Metil-T, Propil-T, Fenil-T, beta agonisti, Furanici, Cloramfenicolo) ovvero farmaci veterinari e contaminanti ambientali (antibiotici, sulfamidici, coccidiostatici, organoclorurati, fosforati, Piombo, Cadmio, Cromo etc.).

Per poter effettuare i necessari, controlli, sono stati prelevati numerosi campioni sia per i polli da carne sia per i tacchini.

Per ciascuno di essi è stato redatto, come prescritto, un verbale di campionamento, con le seguenti informazioni:

1) attività a cui si riferisce il prelievo (P.N.R., Piano Regionale, controllo in caso di sospetto, ecc.);

2) sostanza da ricercare;

3) specie animale;

4) materiale/i biologico/i prelevato/i;

5) data del prelievo;

6) U.S.L. che ha effettuato il prelievo;

7) nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

8) eventuale nome e sede dello stabilimento di macellazione.

Le disposizioni del D. Leg.vo n. 118/92 hanno avuto piena applicazione nelle varie fasi del monitoraggio intrapreso nel settore avicolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 13 di tale Decreto, l'organo di controllo ogni qual volta rilevi dai risultati dell'analisi la presenza di residui di sostanze vietate, o di prodotti che superino il livello fisiologico massimo per essi previsto, laddove ne venga consentita la somministrazione nei casi e nei limiti di cui all'articolo 6 dello stesso D. Leg.vo n. 118/92 (per trattamenti di natura terapeutica, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni) o, infine, accerti la presenza di residui di sostanze autorizzate in quantità superiori ai limiti massimi tollerabili, è tenuto a darne immediata comu-

nicazione all'autorità sanitaria competente per il territorio in cui si trova l'allevamento di provenienza degli animali.

Ricevuta la comunicazione, l'autorità sanitaria dispone un'indagine presso l'azienda di provenienza per accertare la causa della presenza dei residui e, se si tratta di sostanze vietate, per individuarne l'origine vengono sottoposte a controllo le relative fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, somministrazione, distribuzione e vendita.

L'autorità competente provvede, inoltre, ad identificare e a porre sotto sequestro gli animali dell'allevamento appartenenti alla stessa specie e categoria degli animali trattati, disponendo gli opportuni accertamenti in conformità alle istruzioni fornite da questo Ministero.

È ovvio che per l'efficace gestione del sistema di vigilanza testè delineato e per la piena funzionalità del « P.N.R. » è necessaria la assidua e compartecipata collaborazione delle Autorità sanitarie competenti a tutti i livelli.

In particolare, le Regioni e le Province Autonome sono tenute periodicamente a raccogliere e a trasmettere i dati concernenti il numero di campioni prelevati e le positività riscontrate, sia in fase di allevamento sia di macello, nelle varie specie animali.

Questi dati, relativi all'intero anno di attività ed integrati dalle notizie e dai rilievi eventualmente riscontrati nel settore dell'acquacoltura, debbono essere accompagnati da una relazione sintetica che commenti i risultati ottenuti ed evidenzi le difficoltà incontrate, indicando, nel contempo, le possibili soluzioni suggerite.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono tenuti a comunicare immediatamente anche a questo Ministero, tramite telegramma o fax, ogni positività riscontrata.

Tale comunicazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

attività a cui si riferisce il prelievo (« P.N.R. », Piano Regionale, controlli in caso di sospetto, ecc.);

sostanza a cui si riferisce la positività;

specie animale e categoria in cui si è riscontrata la positività;

valore dell'analisi;

materiale biologico su cui si è effettuata l'analisi;

data del prelievo;

U.S.L. che ha effettuato il prelievo;

nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

eventualmente nome e sede dello stabilimento in cui è stato macellato l'animale;

provenienza dell'animale o delle carni (nazionale, comunitaria o da Paesi Terzi).

Dal canto loro, le UU.SS.LL. devono dare comunicazione immediata a questo Ministero ed alla Regione di ogni positività, corredandola con i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata presso l'allevamento.

Le Regioni e le Province Autonome comunicano, altresì, ogni iniziativa attinente ad attività di informazione e/o educazione sanitaria rivolte ai consumatori, agli allevatori etc.

L'invio tempestivo dei dati consente un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del « P.N.R. »; proprio in base ad essi è possibile, tra l'altro, organizzare un adeguato e puntuale « programma di sorveglianza » degli allevamenti in cui vengano individuati residui di sostanze ormonali o di farmaci.

L'analisi delle indagini epidemiologiche rilevate con le modalità omogenee ora descritte, favorisce l'individuazione dei fattori di rischio verso i quali intensificare il monitoraggio.

In base alle direttive ed alle indicazioni contenute negli aggiornamenti annuali del già citato « Piano Nazionale per la ricerca dei Residui negli animali e nelle carni », le Regioni e le Province Autonome predispongono a loro volta il proprio piano annuale di attività.

Tutti i dati raccolti nel corso dell'anno considerato dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome devono

essere trasmessi a questo Ministero, accompagnati da una relazione che commenti i risultati ottenuti e contenga osservazioni e proposte.

In seguito all'estensione del « P.N.R. » al settore volatili da cortile (polli da carne, tacchini e faraone), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le UU.SS.LL. sono tenuti a dare immediata comunicazione di ogni positività riscontrata anche negli allevamenti avicoli del proprio territorio.

I risultati finora disponibili, completi in quanto integralmente trasmessi dalle Regioni, sono riferiti al 1995 e non hanno evidenziato alcuna positività derivata dal campionamento, nei modi poc'anzi esposti, dei tacchini.

Per quanto riguarda i polli, sono state riscontrate 26 positività a fronte dei 5.438 campioni prelevati ed analizzati (16 casi sono stati segnalati dalla Regione Veneto).

In 25 campioni, è stata individuata la presenza di residui di coccidiostatici, mentre nel rimanente caso, quella di sulfamidici.

Quanto al monitoraggio negli allevamenti di conigli, la recente direttiva 96/23/CE del Consiglio delle Comunità Europee datata 29 aprile 1996 ha espressamente previsto la ricerca di residui nei conigli e nelle loro carni destinate al consumo, anche se sono ancora in via di definizione a livello comunitario le strategie e le frequenze dei campionamenti.

Tuttavia, per verificare il rigoroso rispetto di tali prescrizioni sanitarie anche negli allevamenti di questo settore, la ricerca dei residui nei conigli verrà inserita nel Piano nazionale 1997 relativo ai controlli dei residui negli animali da allevamento e nelle carni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

GASPERONI, DUCA e GIACCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

con decisione della prefettura di Pesaro e Urbino di destituire il sindaco di

Montemaggiore, per aver questi patteggiato una pena di lire 180.000 di multa per omissione di atti d'ufficio — relativa alla mancata risposta nei termini previsti dalla legge n. 241 del 1990 ad una lettera-riciesta di una dipendente comunale —, determinandosi così nel comune una situazione di grave difficoltà;

la questione, pur se dal punto di vista strettamente giuridico risulta essere applicazione della legge, è di per sé penalizzante;

anche la recente giurisprudenza tende a riconoscere il patteggiamento non equivalente alla condanna, per non far stato nei giudizi civili;

l'interpretazione della legge, nella fattispecie, è avvenuta attraverso una circolare ministeriale che, di fatto, non tiene conto della giurisprudenza;

se tale legge fosse interpretata ancora secondo questo criterio, si avrebbe una falsa casistica di situazioni simili per le quali fin troppo facile sarebbe chiedere la destituzione di sindaci o amministratori —:

se non si intenda revocare la circolare interpretativa della legge n. 16 del 1992, che ha costituito il riferimento giuridico della decisione della prefettura di Pesaro con riferimento alla questione suddetta;

se non si intenda infine assumere le opportune iniziative volte a riformare la legge medesima, anche alla luce della vigente normativa interna di responsabilità che riguarda tanto i sindaci che i pubblici amministratori. (4-01214)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato, unitamente agli on.li Duca e Giacco, un'interrogazione con richiesta di risposta scritta.*

Il sig. Gianfranco Tombari, sindaco del comune di Montemaggiore al Metauro, è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, resa a seguito di patteggiamento, ad una multa di lire 180.000 per il reato di cui all'articolo 328, comma 2, del codice penale (rifiuto di atti d'ufficio).

Essendosi verificata una delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) della

legge 16/1992, il prefetto di Pesaro e Urbino ha dato comunicazione alla predetta assemblea della sussistenza, nei confronti del citato amministratore, di una delle cause di ineleggibilità individuate dalla legge.

Considerato che nel caso specifico l'organo rappresentativo della comunità locale non ha ritenuto di revocare la convalida dell'elezione del predetto sindaco, il prefetto di Pesaro ed Urbino ha promosso, nell'esclusivo interesse pubblico, l'azione giurisdizionale per l'accertamento della suddetta causa di ineleggibilità.

Con sentenza del Tribunale di Pesaro, confermata dalla Corte di Appello di Ancona nella sentenza del 14 febbraio 1996, e stata dichiarata la nullità dell'elezione del Tombari a sindaco del comune di Montemaggiore al Metauro.

Quanto al patteggiamento, la Corte d'Appello di Ancona, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 18.10.1994 n. 9263, ha sostenuto che la sentenza ex articolo 444 c.p.p. è perfettamente equiparabile, agli effetti della legge 16/1992, ad una sentenza emanata secondo l'ordinario rito dibattimentale.

Si segnalano, al momento, diverse iniziative legislative (A.S. 576 e A.S. 866) volte ad introdurre, relativamente alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), legge 16/1992, il limite di pena al di sotto del quale la condanna non assume rilevanza ai fini dell'applicabilità della legge in argomento, così da temperarne l'eccessiva rigidità.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GATTO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in data 3 settembre 1996, l'interrogante ha presentato una proposta di legge concernente l'istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno;

tale proposta ne riprende una analoga (n. 1699 del 30 novembre 1994) presentata nella XII legislatura dall'onorevole Calvanese ed altri, ed è stata altresì pre-

sentata al Senato nei giorni scorsi dal senatore Iuliano;

nella XII legislatura, la X Commissione ha espletato un lungo lavoro istruttorio al fine di promuovere una nuova e più moderna legislazione in materia di case da gioco;

in occasione della precedente legge finanziaria furono presentati diversi emendamenti atti ad individuare i requisiti idonei per le sedi candidate all'apertura di nuove case da gioco;

i diversi comuni aspiranti all'apertura di nuove case da gioco si sono organizzati per approfondire i termini della questione;

alcuni di questi comuni si sono organizzati attraverso l'Anit, associazione che tuttavia comprende tutti i comuni aspiranti e non copre l'intera gamma delle proposte di legge presentate;

in data 5 ottobre 1996, sul quotidiano *Il Mattino*, edizione di Salerno, a pagina 28 viene riportata un'intervista al presidente dell'Anit, dottor Enzo Tintori, che esclude categoricamente la possibilità che Salerno divenga sede prescelta per l'istituzione di una casa da gioco;

è evidente che l'Anit non può essere considerata l'unica rappresentante dei comuni aspiranti a sede di nuovi casinò —:

se, in relazione agli indirizzi del Governo in merito alla questione in esame, l'affermazione del dottor Tintori abbia qualche fondamento, e quali siano in generale gli intendimenti dell'Esecutivo circa l'istituzione di nuove case da gioco nel territorio nazionale;

quali iniziative il Governo intenda assumere perché l'esame parlamentare delle proposte di legge presentate in materia si svolga nei tempi più solleciti.

(4-04247)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La questione rappresentata nel presente atto parlamentare, relativa alla necessità di definire celermente con atto normativo la

materia relativa alla istituzione di nuove case da gioco, costituisce oggetto di aspettativa per numerose amministrazioni locali.

Questo Ministero rappresenta, come fatto in passato, l'opportunità di non promuovere iniziative tendenti a favorire interventi limitati a singoli territori, essendo necessario che l'intera materia venga organicamente disciplinata da apposita legge.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GAZZILLI. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da quasi dieci anni sono in attesa di assegnazione circa cento alloggi popolari, siti nel quartiere Iacp;

le dette unità immobiliari, pur essendo praticamente ultimate, non sono ancora abitabili, in quanto abbisognano di alcuni « ritocchi » e degli allacciamenti alla rete idrica, a quella fognaria nonché alla pubblica illuminazione;

la graduatoria non è stata ancora approvata, anche a causa dei ritardi accumulati dal comune nella istruttoria delle pratiche;

intanto, mentre si assiste al solito palleggiamento delle responsabilità tra Iacp e comune di Santa Maria Capua Vetere, le famiglie dei futuri assegnatari continuano a rimanere nelle attuali precarie sistemazioni alloggiative e gli stabili si vanno man mano deteriorando, di talché il rischio di sprecare, in tutto o in parte, i diversi miliardi sinora spesi nella costruzione diviene sempre più concreto —:

se il Governo sia al corrente di quanto sopra;

quali provvedimenti intenda adottare vuoi per individuare e reprimere le evidenti responsabilità degli amministratori, vuoi per provocare finalmente la sollecita assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

(4-03745)

RISPOSTA. — *La prefettura di Caserta, debitamente sensibilizzata sulla questione evidenziata dalla S.V. nel presente atto parlamentare, ha effettuato accertamenti presso l'Istituto Autonomo Case Popolari, che ha fatto conoscere quanto segue.*

Nel comune di Santa Maria Capua Vetere sono in corso di realizzazione 90 alloggi finanziati con il 2°, 3° e 4° biennio della legge 457/78.

Gli interventi finanziati con il 2° e 3° biennio della citata legge furono dati in appalto all'impresa Rossetti Vincenzo di S. Maria Capua Vetere, mentre quelli finanziati con il 4° biennio furono dati in appalto all'impresa Rossetti Simmaco, anch'essa di S. Maria Capua Vetere.

I lavori dei tre interventi, iniziati nel giugno del 1989, non furono ultimati per il fallimento delle due imprese Rossetti, dichiarato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 6736 del 13.4.1994.

Alla data del fallimento i lavori risultavano ultimati per circa il 90%.

Dopo la riconsegna degli immobili all'I.A.C.P. da parte del curatore fallimentare, avvenuta in data 27.7.1995, la direzione lavori ha redatto, contestualmente al Consulente Tecnico di Ufficio, nominato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, apposita perizia per quantificazione dei danni arrecati agli edifici durante il periodo di sequestro del cantiere, da parte di ignoti, per furti ed atti di vandalismo.

Successivamente, in data 20.11.1995, la direzione lavori, in contraddittorio con il C.T.U. della Curatela, ha approntato gli atti relativi allo stato finale dei lavori eseguiti dalle imprese Rossetti prima del fallimento.

Per i lavori di completamento e per quelli necessari al ripristino delle opere danneggiate o trafugate è stato necessario redigere apposite perizie suppletive con richiesta agli organi regionali competenti di n. 3 finanziamenti integrativi.

In data 1.10.1996 la giunta regionale della Campania ha trasmesso all'I.A.C.P. di Caserta le deliberazioni n. 6108 del 24.7.1996 e n. 6891 del 7.8.1996 con le quali venivano approvati i finanziamenti

integrativi relativamente agli interventi finanziati con il 3° e 4° biennio della legge 457/78.

La predetta giunta, con deliberazione n. 8380 del 30.10.1996, ha approvato anche il finanziamento integrativo relativo all'intervento finanziato con il 2° biennio della legge 457/78.

Con tale ultimo atto è stato completato l'iter per il finanziamento complessivo degli interventi suddetti, per cui in data 14.1.1997 sono state avviate le procedure per la pubblicazione dell'avviso di gara.

Quanto all'assegnazione degli alloggi da parte della apposita Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1035/72, presieduta dal dott. Oscar Bobbio, magistrato di Cassazione, si comunica che sono state ultimate le operazioni di sorteggio necessarie per la formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi, per cui la pubblicazione della stessa si prevede entro tempi brevissimi.

Peraltro, per la consegna degli alloggi agli assegnatari, è necessario attendere l'espletamento della gara precedentemente indicata per il riappalto delle opere di completamento e dei lavori di riparazione dei danni apportati, nonché il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori stessi.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GERARDINI. — *Al Ministro degli interni. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha previsto per gli enti locali la possibilità di chiedere, entro il 26 marzo 1996, la concessione di mutui con oneri a carico dello Stato a copertura dei maggiori oneri per espropri derivanti da atti definitivi costituiti, tra l'altro, da transazioni giudiziali o extragiudiziali e da sentenze esecutive;

il suddetto termine è stato prorogato al 30 giugno 1996 con i decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, e, da ultimo, 25 maggio 1996, n. 287;

gli enti locali interessati si sono attivamente adoperati per definire le pratiche di esproprio pendenti, al fine di ottenere le risorse finanziarie disponibili, pervenendo alla stipula di specifiche transazioni con i proprietari dei terreni avvalendosi dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria per il 1996) ed assumendo, nei confronti degli espropriati, precisi impegni di pagamento entro i mesi di settembre e di ottobre;

i suddetti tempi sono stati per altro stabiliti sulla base delle disposizioni di legge e secondo le indicazioni della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione dei mutui richiesti;

in sede di discussione degli emendamenti al disegno di legge n. 611, è stato tra l'altro proposto di prorogare al 31 dicembre 1996 il termine del 30 giugno 1996, stabilito per la richiesta di concessione dei mutui;

numerosi enti locali hanno sull'argomento approvato ordini del giorno specifici, esprimendo preoccupazioni per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa nel settore del regime dei suoli già carico di numerosi contenziosi —:

se non ritenga opportuno che il nuovo termine non incida negativamente sulle pratiche già definite e trasmesse alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1996 da parte degli enti locali;

se non ritenga necessario emanare disposizioni perché le richieste di mutuo già presentate entro il termine del 30 giugno 1996 abbiano un esito immediato, per consentire agli enti locali il regolare rispetto delle scadenze pattuite con i soggetti interessati. (4-02743)

RISPOSTA. — Circa la questione rappresentata nel presente atto parlamentare, relativa al possibile spostamento del termine per la presentazione, da parte degli enti locali, delle domande di mutui per la copertura dei maggiori oneri di esproprio, si fa presente quanto segue.

Con l'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, la Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata a concedere agli enti locali ed ai loro consorzi mutui a copertura dei maggiori oneri derivanti da acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche. La norma prevedeva, in tale originaria formulazione, che gli atti necessari per la presentazione della domanda dovevano essere definiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge e che il debito doveva essere riconosciuto entro il 30 giugno 1996. Per la presentazione delle domande era fissato un termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma. Tale scadenza era comunque incongrua, atteso che il riconoscimento, come detto, poteva avvenire entro il 30 giugno 1996, e cioè ben oltre i novanta giorni dalla entrata in vigore della norma. La scadenza per la presentazione delle domande era cioè fissata prima di quella per il riconoscimento del debito.

Tale incongruenza è stata riconosciuta dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti nella circolare n. 1208 del gennaio 1996, che sottolineava che di fatto il riconoscimento non poteva avvenire oltre il 26 marzo 1996, data di scadenza di presentazione delle domande.

Successivamente l'articolo 6 del decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, al comma 7, ha prorogato al 30 novembre 1996 il termine per la definitività degli atti ed al 31 dicembre 1996 quello per la presentazione delle domande; non è stato tuttavia modificato il termine del 30 giugno relativo alla possibilità del riconoscimento del debito.

Sulla base di tale mancata proroga la Cassa Depositi e Prestiti aveva in un primo momento ritenuto che il legislatore intendesse far beneficiare della proroga i soli enti che, pur avendo perfezionato la procedura di riconoscimento del maggior onere entro il 30 giugno 1996, non avevano prodotto le domande tempestivamente o le avevano prodotte incomplete. Così interpretando l'istituto si era in origine riproposto di procedere alla ripartizione del fondo fra i soli enti che avevano prodotto domande

accoglibili entro il 30 giugno 1996. La Cassa Depositi e Prestiti aveva sottolineato, infatti, che le domande pervenute alla data del 30 giugno 1996 erano già di importo lievemente superiore alla stessa disponibilità del fondo.

Sono pervenute, peraltro, le lamentele degli enti che avevano prodotto gli atti entro il termine del 30 giugno e definito con i creditori precisi tempi per il pagamento. Tali enti sono stati costretti a rivedere l'entità delle somme dovute a causa del maturare degli interessi legali, a seguito della predetta dilazione dei tempi del pagamento.

È intervenuto quindi il comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 492, che ridisciplinava la materia, contemperando le esigenze degli enti che avevano già prodotto le domande, con quelle degli enti che hanno richiesto la riapertura dei termini, al fine di evitare per quanto possibile ogni ritardo nella concessione dei mutui.

La nuova disciplina prevedeva che le domande potevano essere presentate entro il 31 dicembre 1996 e fissava al 30 novembre 1996 il termine per la definitività degli atti e quello per il riconoscimento dei debiti e che la Cassa Depositi e Prestiti fosse autorizzata a concedere i relativi mutui in via prioritaria agli enti che avevano presentato domanda entro il 30 giugno 1996, nella misura massima del 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Prevedeva, altresì, che l'eventuale residua disponibilità fosse ripartita a favore di tutti gli enti nella stessa misura percentuale calcolata sugli importi ammissibili a mutui.

Lo spostamento dei termini rischiava, di fatto, di lasciare insoddisfatti sia gli enti che avevano prodotto domanda entro il 30 giugno, sia quelli ritardatari. I primi infatti dovevano attendere le istruttorie delle domande pervenute successivamente al 30 giugno 1996, i secondi rischiavano di vedere lasciati a loro disposizione fondi del tutto insufficienti.

Pertanto, con il decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, recante « Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996 » all'articolo 2, comma 3, è

stato previsto che i finanziamenti possono essere concessi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1995, n. 539, sino ad esaurimento del fondo ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sono stati, pertanto, abrogati i commi 3, 5 e 6 dell'articolo 10 della più volte citata legge n. 539 del 1995. La soluzione così trovata sembra essere quella che garantisce nel complesso la migliore soddisfazione delle richieste degli enti che hanno prodotto domanda entro il termine del 30 giugno 1996, come richiesto dall'interrogante, senza pregiudizio, allo stesso tempo, delle esigenze degli altri enti.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GIANCARLO GIORGETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Brebbia (Varese) è stato sospeso in data 17 maggio 1996 con decreto del prefetto della provincia di Varese in applicazione dell'articolo 39, comma 1 lettera b) n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri;

successivamente il Consiglio di Stato, con parere reso in sede di ricorso straordinario per altro comune, nell'adunanza della sezione prima del 5 giugno 1996, ha concluso che « I consiglieri dimissionari restano nell'esercizio delle proprie funzioni per l'intero arco temporale di venti giorni assegnati al Consiglio per deliberare la surroga » e di conseguenza l'effetto dissolutivo del consiglio comunale è differito alla eventuale mancata surrogazione;

il prefetto della provincia di Varese, in adesione all'invito del ministro dell'interno del 29 giugno 1996, ha provveduto a rimettere in termini il consiglio comunale di Brebbia già sospeso in data 17 maggio 1996;

la situazione sopra evidenziata riguarda numerosi altri comuni in tutta Italia;

la pacifica interpretazione delle richiamate norme sino alla data del 5 giugno 1996 porta a ritenere causa di scioglimento del consiglio comunale la sola presentazione delle dimissioni — irrevocabili — di oltre la metà dei consiglieri, e per questa ragione esse sono state presentate nel caso del comune di Brebbia —:

se non appaia più corretto al Ministro interrogato adottare l'interpretazione del Consiglio di Stato solo per i casi contemplati dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si presentino successivamente alla data del 5 giugno 1996. (4-01872)

RISPOSTA. — In data 17 maggio 1996 il prefetto di Varese ha proceduto alla sospensione del consiglio comunale di Brebbia ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, a seguito delle dimissioni presentate da oltre la metà dei consiglieri.

Nelle more della procedura per l'adozione del provvedimento di scioglimento, con decreto del Presidente della Repubblica, è intervenuto il parere del Consiglio di Stato, reso in sede di ricorso straordinario, nell'adunanza della sezione prima del 5 giugno 1996, che ha esaminato la questione giuridica del coordinamento tra l'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e l'articolo 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Alla luce del nuovo orientamento (diramato con circolare telegrafica datata 13 giugno 1996), l'effetto dissolutorio del consiglio comunale per dimissioni di almeno la metà dei consiglieri, ai fini dell'applicazione del citato articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2, è stato differito alla eventuale mancata surrogazione dei dimissionari nel termine di venti giorni, che determina la vacanza dei seggi consiliari.

Pertanto, onde estendere lo stesso trattamento a tutti i comuni che alla data del 5 giugno 1996, si trovavano in situazione

analoga a quella risolta in via interpretativa dal Consiglio di Stato, o il cui procedimento dissolutorio non si era ancora perfezionato, si è provveduto a rimettere in termini i consigli comunali interessati per consentire ai relativi organi di procedere alle surroghe dei dimissionari in conformità al disposto dell'articolo 7 della legge 415/93.

In osservanza del suddetto orientamento interpretativo, il prefetto di Varese, con decreto n. 4981/13 Gab. del 2 luglio 1996, ha revocato il precedente decreto di sospensione, reintegrando il consiglio comunale di Brebbia nelle proprie funzioni. Il civico consesso si è quindi riunito in data 18 luglio 1996 e con delibera n. 26 ha provveduto alla surrogazione dei consiglieri dimissionari. La predetta delibera è stata successivamente annullata dal Coreco nella seduta del 14 ottobre 1996.

Pertanto, essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b) n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7280/13/Gab. del 18 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'articolo 39, comma 1, lett. b) n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Rilevato che nel predetto ente non poteva essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non poteva rinnovarsi per surrogazione, si è proceduto ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, allo scioglimento

del consiglio comunale di Brebbia con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GRAMAZIO e RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se intenda conferire la medaglia d'oro al valor civile all'ispettore capo Carlo Tuffilli, immolatosi nell'adempimento del dovere a Roma sabato 22 giugno 1996;

se ritenga necessario che il Ministro dell'interno, con rito abbreviato, conceda la medaglia d'oro al valor civile a chi ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere affinché sia di sprone, di impegno, di gratitudine a tutti gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla criminalità;

se il Ministro dell'interno intenda formalmente richiedere che la stazione di Grotta Celoni, della linea ferroviaria Cotral, sia dalle autorità comunali intestata all'ispettore capo Carlo Tuffilli, immolatosi proprio in difesa dei cittadini in quella piccola stazione ferroviaria. (4-01290)

RISPOSTA. — *La Commissione per il valore e il merito civile, insediata presso questo Ministero, ha espresso parere favorevole alla concessione della medaglia d'oro al Valor civile alla memoria dell'Ispettore capo della Polizia di Stato Carlo Tuffilli, assassinato a Roma da due rapinatori il 22 giugno dell'anno scorso.*

Conseguentemente è in corso il provvedimento di concessione dello speciale riconoscimento da parte del Sig. Presidente della Repubblica.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

presso i giardini di S. Giovanni di fronte alla statua di S. Francesco, da

tempo stazionano venditori abusivi, che si cimentano nella vendita di merce rubata;

costoro in larga parte extracomunitari (albanesi, russi, slavi e nordafricani) senza regolare permesso di soggiorno e di vendita, litigano e sporcano, creando ovunque il totale degrado del luogo, infastidendo gli abitanti della zona e i numerosi turisti;

nello stesso tempo il numero degli spacciatori e dei tossicodipendenti è aumentato e gli stessi agiscono nella totale tranquillità ;

analoga interrogazione è già stata presentata dal sottoscritto senza aver ricevuto risposta —:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per far cessare la situazione di malessere e gli abusi che regnano indisturbati nella zona di piazza S. Giovanni;

per quali ragioni i vigili urbani e le forze dell'ordine non intervengano per far cessare questo abuso. (4-01712)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il fenomeno dell'abusivismo commerciale, presente nei grandi centri urbani, costituisce una realtà che tende a dilatarsi in misura crescente.

Il lamentato problema, rappresentato dalla S.V. On.le, vede non di rado coinvolti cittadini extracomunitari, privi di mezzi legali di sostentamento e di autorizzazione al commercio, che invadono nello specifico settore una rara occasione di lavoro.

La problematica in questione assume una connotazione ancor più negativa per la possibilità che vengono inseriti nella rete distributiva prodotti derivanti da rapine e furti, nonché quelli con marchi contraffatti.

Per arginare il fenomeno sono state disposte mirate strategie di contrasto da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Più specificamente, l'azione investigativa repressiva è stata indirizzata non solo verso la vendita al minuto, ma anche verso i

centri di approvvigionamento, presso quali i venditori stessi si riforniscono di merci.

Nella capitale le locali autorità provinciali hanno disposto, soprattutto nell'area del centro storico, ad integrazione degli ordinari controlli di prevenzione del territorio, organici piani di intervento straordinari, avviando rigorosi accertamenti sull'applicazione della normativa degli illeciti amministrativi nel settore del commercio ambulante.

Controlli effettuati anche negli esercizi pubblici frequentati da malviventi e cittadini extracomunitari, hanno attivato procedure di espulsione a carico di numerosi cittadini extracomunitari con il sequestro di merce posta in vendita senza licenza.

Molti servizi di pulizia giudiziaria, disposti nella città, hanno garantito un'azione efficace di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, assicurando alla giustizia numerosi malviventi.

Pari sensibilità è stata evidenziata anche dalla pronta azione della polizia municipale, cui spettano in via primaria i controlli del settore.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

JANNELLI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la direzione Asl Napoli 1 ospedale San Gennaro ha comunicato un piano di mobilità dei lavoratori relativo a molte decine di persone;

lo stesso piano dai contorni non ben definiti ha creato giuste preoccupazioni e reazioni da parte del personale del predetto nosocomio;

da voci incontrollate sembrerebbe essere in atto una manovra di smantellamento del presidio sanitario suddetto che, tra l'altro, è l'unica struttura ospedaliera presente su di un territorio estremamente popoloso e popolare della città di Napoli —

se sia a conoscenza di piani di ristrutturazione nei termini sopra riportati;

quale sia il piano di mobilità previsto e della relativa salvaguardia dei livelli occupazionali;

quali iniziative intenda intraprendere affinché la problematica sopra esposta venga risolta non con decisioni verticistiche, bensì nel dialogo tra tutte le parti interessate, prime tra tutte le rappresentanze dei lavoratori. (4-04095)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, sulla sola base degli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.

Si è appreso, al riguardo, che, stando a quanto riferito dal Direttore della A.S.L. NA/1, la notizia relativa allo smantellamento del Presidio Ospedaliero S. Gennaro è infondata, in quanto il nuovo « Piano Sanitario Regionale », il cui disegno di legge regionale è all'esame del Governo, tiene conto della destinazione di tale nosocomio.

La decisione relativa alla mobilità del personale dipendente del Presidio Ospedaliero in questione sarebbe, invece, stata adottata dalla A.S.L. competente a causa della necessità di far fronte alla carenza di organico del Presidio Ospedaliero S. Paolo prelevando le unità operative lì dove si presentasse una situazione di esubero di personale dipendente.

Il Ministro della sanità: Bindi.

LANDOLFI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

nella seduta del 9 settembre 1996, il Coreco, sezione provinciale di Napoli, con verbale n. 68 — relativo alle ordinanze prot.: 301733, 301734, 301735, 301736, 301737, 301738, 301739 e 301740 — annullava definitivamente le seguenti deliberazioni: n. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del 1° agosto 1996 del Consiglio comunale di Forio, concernenti l'approvazione dei bilanci di previsione dal 1992 al 1996 nonché i consuntivi dei bilanci 1992-1993 e 1994;

in pari data veniva nominato il commissario *ad acta*, dottor Squame, insediato il 18 settembre 1996;

all'atto dell'insediamento il commissario *ad acta*, con apposito verbale controfirmato dal segretario comunale e dai revisori dei conti, segnalava la difficoltà a reperire gli atti necessari alla compilazione straordinaria dei bilanci, a causa della mancanza di personale dirigente presso l'ufficio di ragioneria del comune di Forio;

ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), legge 8 giugno 1990, n. 142, l'amministrazione comunale di Forio, guidata da Rifondazione comunista, incorre nelle procedure di scioglimento del consiglio comunale;

già in precedenza il Coreco aveva concesso all'amministrazione comunale di Forio una proroga dei termini, sulla base di dubbia interpretazione del citato articolo di legge;

i chiarimenti richiesti, ritenuti insufficienti, divennero propedeutici alla bocciatura dei suddetti esercizi finanziari —

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia a conoscenza delle cause di dissesto del comune di Forio;

se il prefetto competente abbia ricevuto comunicazione del provvedimento sostitutivo, ai sensi del comma 2, articolo 39, legge 8 giugno 1990, n. 142, ed abbia posto in essere le procedure vigenti ai sensi del comma 7, articolo 39, della citata legge 142. (4-04485)

RISPOSTA. — *La problematica rappresentata nell'atto parlamentare in oggetto relativa all'amministrazione comunale di Forio d'Ischia (Napoli) è nota a questo Ministero che ne ha seguito attentamente l'evoluzione.*

Il consiglio comunale del citato ente, in data 1° agosto 1996, approvava i bilanci di previsione relativi agli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 nonché i conti consuntivi degli anni 1992, 1993 e 1994 con deliberazioni successivamente annullate dalla se-

zione provinciale del CO.RE.CO di Napoli, in data 9 settembre 1996, il quale con la medesima decisione nominava un commissario ad acta per l'approvazione, in via sostitutiva, dei citati documenti contabili.

Il prefetto di Napoli, in data 18 settembre 1996, avanzava proposta di scioglimento del predetto consiglio ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), e comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare a completamento delle procedure sostitutive attivate dal CO.RE.CO. di Napoli.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rigore, il citato organo di controllo prendeva atto, in data 5 dicembre 1996, dell'intervenuta ordinanza del T.A.R. Campania del 27 novembre 1996, su ricorso proposto dal sindaco di Forio d'Ischia, con la quale veniva accolta la domanda incidentale di sospensione delle decisioni di annullamento delle delibere consiliari concernenti l'approvazione dei bilanci e dei documenti contabili in parola.

Alla luce di quanto sopra non sussistono i presupposti, al momento, per lo scioglimento del consiglio comunale di Forio d'Ischia.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MALENTACCHI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

Marciano della Chiana è il capoluogo di un comune della provincia di Arezzo che si estende su un territorio di 25 chilometri quadrati e conta una popolazione di 2700 abitanti residenti in tre agglomerati urbani: il capoluogo e le due frazioni di Cesa e Badicorte;

nel 1993, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità scolastiche al fine di razionalizzare i servizi e per l'esiguo numero di iscritti alle prime classi, la precedente Amministrazione comunale dovette deliberare l'istituzione di un'unica classe prima in luogo delle due esistenti;

la precedente amministrazione comunale decise di far frequentare l'unica classe nell'edificio del capoluogo, anche perché si trattava di un edificio ristrutturato nel 1994 con una spesa di oltre mezzo miliardo di lire;

a tale scelta della precedente amministrazione seguirono numerose proteste da parte di esponenti della frazione di Cesa, che nelle successive elezioni, si presentarono in una lista che vinse per sei voti;

l'attuale sindaco e l'attuale amministrazione, esponenti tutti della sola frazione di Cesa, hanno nel frattempo: 1) declassato l'edificio scolastico del capoluogo che ospita anche la scuola media, trasferendovi la scuola materna della frazione di Badicorte; 2) privato la frazione di Badicorte del servizio di scuola materna; 3) approvato il riadattamento della scuola elementare del capoluogo a scuola materna dopo che nel 1994 è stato speso oltre mezzo miliardo di lire; 4) approvato l'ampliamento della scuola elementare di Cesa, con l'ulteriore spesa di oltre mezzo miliardo di lire, per farne l'unico plesso di scuola elementare, senza che si sia tenuto conto che l'edificio è ubicato lungo una strada ad alta densità di traffico, dell'attiguo opificio industriale e di un depuratore fognario nelle vicinanze;

appare evidente lo sperpero di danaro pubblico, nonché la penalizzazione di una parte maggioritaria del territorio e del 50 per cento della popolazione;

la giustificazione addotta dalla amministrazione per l'ampliamento della scuola elementare della frazione Cesa è quella che, in previsione di eventuali sdoppiamenti di classi, quell'edificio debba risultare idoneo ad ospitare l'intera popolazione scolastica; ma, qualora si dovessero prevedere sdoppiamenti, apparirebbe più logico, meno dispendioso e meno provocatorio mantenere i due plessi;

nell'ipotesi in cui si proceda ad un accorpamento, non è comprensibile perché non si debba utilizzare un edificio già

esistente, già adeguatamente ampliato e ristrutturato, e che può garantire l'utilizzo di infrastrutture quali il palazzetto dello sport, la sala audizioni e la biblioteca;

nel comune di Marciano della Chiana si sta inasprendo un clima di tensione sociale a causa del comportamento politico-amministrativo del sindaco e della maggioranza, che assumono atteggiamenti discriminatori nei confronti della popolazione non residente nella frazione Cesa e dei consiglieri comunali di minoranza;

tra gli atti discriminatori figura; 1) la convocazione dei consigli comunali per le ore 12 dei giorni feriali; 2) le richieste dei consiglieri di minoranza di atti, delibere, verbali non vengono esaudite o, se esaudite, si aspetta l'ultima ora del trentesimo giorno dalla richiesta non solo per concedere la documentazione richiesta ma anche per dare risposta negativa; 3) anche la sola visione degli atti da parte dei consiglieri di minoranza è sottoposta al preventivo visto del sindaco;

il sindaco, ha inoltre, conferito prima ad un legale e poi ad un fotografo l'incarico di denunciare l'uno e documentare l'altro gli attacchi rivolti alla amministrazione comunale per mezzo di manifesti, volantini, articoli sui giornali eccetera, a spese, quindi della stessa popolazione, che, nel rispetto delle regole democratiche ha il diritto di manifestare il proprio malcontento e le proprie proposte —:

se siano a conoscenza dei fatti citati dall'interrogante;

se non ritengano le decisioni dell'attuale amministrazione comunale frutto della salvaguardia di interessi di una parte della popolazione amministrata, e che ciò comporti spreco di danaro pubblico;

quali azioni intendano intraprendere allo scopo di garantire alla popolazione ai consiglieri di minoranza la possibilità di poter esprimere la libertà di parola e di critica, nonché la possibilità per i consiglieri di minoranza di accedere alla documentazione richiesta, nell'applicazione

delle più elementari regole democratiche che regolano il confronto tra le parti.

(4-06584)

RISPOSTA. — *In relazione alla questione evidenziata nel presente atto parlamentare, l'amministrazione comunale di Marciano della Chiana (Arezzo), opportunamente interpellata dalla competente prefettura, ha resto noto di avere disposto, su richiesta del Provveditorato agli Studi, che la prima classe elementare, a decorrere dall'anno scolastico 96/97, fosse attivata nel plesso scolastico della frazione di Cesa, anziché in quello del capoluogo.*

La determinazione è stata assunta in quanto il numero degli alunni, a seguito della ristrutturazione dei plessi scolastici, non avrebbe consentito l'attivazione di due prime classi, una nel capoluogo e l'altra nella frazione di Cesa.

La scelta ha determinato disagio per gli abitanti del capoluogo per l'asserito disinteresse dell'amministrazione comunale che, invece, opererebbe prevalentemente a favore dell'abitato di Cesa.

In tale contesto, gli abitanti del capoluogo hanno promosso, tra l'altro, una manifestazione di protesta che, precedentemente negata dal sindaco per « motivi di ordine pubblico », ha avuto luogo, per intervento anche della prefettura di Arezzo regolarmente e senza incidenti, il 4 gennaio 1997.

Per risolvere le suddette problematiche, l'amministrazione comunale ha previsto una serie di interventi, quali: il trasferimento della scuola materna dalla frazione di Badicorte al capoluogo con la utilizzazione dei locali attualmente adibiti a scuola elementare; l'ampliamento del plesso della scuola elementare di Cesa; il trasferimento della scuola elementare del capoluogo nella frazione di Cesa con l'accorpamento al plesso ivi esistente.

La questione è stata, inoltre, oggetto di ripetuti esposti al Provveditorato agli Studi, al Ministero della Pubblica Istruzione ed alla stampa da parte di consiglieri comunali di minoranza e del comitato, costituitosi nel

capoluogo, cui l'amministrazione comunale ha risposto inviando copia delle determinazioni assunte.

La stessa prefettura, peraltro, non ha mancato di svolgere, nel rispetto delle autonome determinazioni assunte dagli organi elettivi locali, ogni intervento teso a ricreare un clima di maggiore serenità e di comprensione reciproca; in particolare ha svolto e sta svolgendo un'attenta opera di sensibilizzazione sugli organi del comune, al fine di una più esaustiva applicazione della normativa che regola il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Infatti per quanto concerne la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa, la prefettura ha ritenuto di richiamare formalmente, con nota scritta, la personale responsabilità del sindaco fornendo al riguardo specifici chiarimenti in relazione alle limitazioni del diritto di accesso previste da disposizioni regolamentari e dati in ordine alla documentazione richiesta e rilasciata.

Con l'occasione, il sindaco ha precisato che in un solo giorno, il 10.10.1995, sono state presentate 65 richieste di accesso ad atti comunali con l'utilizzo, per l'occasione, di 1310 fogli.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MALENTACCHI e MUZIO. — *Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali, e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

una epidemia di peste suina sta colpendo l'Europa, numerosi casi sono stati rilevati in Olanda, Germania e Belgio;

in Italia, nei giorni scorsi, milleseicento suini sono stati abbattuti nell'allevamento di Magione in provincia di Perugia;

gli animali colpiti presentavano febbre, disturbi nervosi, problemi respiratori e gastroenterici;

a titolo precauzionale sono stati abbattuti altri seicento maialini a Teggiano, in provincia di Salerno;

tutti i maialini provenivano da un allevamento olandese —:

quali siano le iniziative intraprese allo scopo di monitorare la presenza di suini provenienti da allevamenti europei con focolai di peste suina;

per quale motivo siano stati importati suini da Paesi europei nei quali nei scorsi mesi si sono verificati focolai di peste suina e nei confronti dei quali l'Unione europea ha stabilito un bando generalizzato delle esportazioni;

quali iniziative siano state intraprese allo scopo di evitare il propagarsi della pericolosa infezione e se non ritengano il caso di procedere alla sospensione dell'importazione di suini da Paesi europei nei quali la situazione è ancora critica.

(4-07952)

RISPOSTA. — Come indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, cui si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per conto del Dicastero per le risorse agricole, alimentari e forestali, in data 21 febbraio 1997 è stato individuato un focolaio di peste suina classica nel Comune di Magione (Perugia), in un allevamento costituito da 1600 animali da ingrasso, introdotti dall'Olanda il 31 gennaio ed il 7 febbraio 1997.

Dal momento che tali capi suini erano stati trasportati in Italia insieme ad altri 600 esemplari, acquistati dallo stesso fornitore olandese ed introdotti in un'azienda suinicola ubicata nel Comune di Teggiano (Salerno), veniva prontamente esperita dai competenti servizi veterinari della locale A.S.L. Salerno/3 un'indagine epidemiologica anche su tali ultimi capi, che confermava la sussistenza di casi di peste suina classica.

In entrambi i casi, tutti gli animali presenti in allevamento sono stati abbattuti e distrutti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.

Dei due episodi sono stati prontamente informati gli Istituti zooprofilattici e le Autorità Sanitarie Regionali, al fine di garantire la completa e costante vigilanza ed il più rigoroso controllo, in tutto il territorio na-

zionale, di allevamenti, fiere, mercati, stalle di sosta, concernenti animali, trasporti animali recettivi (segnatamente alle disinfezioni degli automezzi adibiti al trasporto) nonché per assicurare la puntuale applicazione della visita veterinaria prescritta dalla O.M. 27 aprile 1983.

Inoltre, sempre ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996 sono stati informati la C.E.E. e l'Ufficio internazionale delle Epizootie (O.I.E.) di Parigi.

In base ai dati in possesso di questo Ministero è possibile escludere che l'infezione si sia diffusa in altri allevamenti, né sono stati a tutt'oggi segnalati ulteriori focolai o casi sospetti di peste suina classica oltre ai due episodi ricordati.

Peraltro, nelle due Regioni interessate (Umbria e Campania), gli ultimi focolai accertati risalgono, rispettivamente, al 1984 ed al 1993.

Più in generale, sulla situazione zoonositaria della peste suina nel territorio nazionale si precisa che anche nel 1996 è stato attuato un piano di monitoraggio sierologico nei confronti di tale malattia, finalizzato a verificare la presenza e la diffusione del virus pestoso, in particolar modo degli stipti virali a bassa virulenza, negli allevamenti da riproduzione, nonché al controllo dello stato anticorpale anche dei suini da ingrasso.

Il risultato dell'azione è stato ritenuto favorevole, nel senso che le sieropositività riscontrate erano da attribuirsi a ripetute vaccinazioni praticate nelle scrofe negli anni passati.

Va sottolineato che gli organi sanitari competenti, nel fronteggiare l'emergenza in atto, hanno minuziosamente osservato la rigorosa e complessa normativa vigente in materia.

Infatti, già in base al Decreto del Ministro della Sanità del 18 ottobre 1991, n. 427, recante il « Regolamento per la profilassi della peste suina classica », erano indicate le misure e le procedure da adottare in caso di malattia od anche di solo sospetto (isolamento e sequestro dell'allevamento interessato; abbattimento e distruzione dei capi infetti; indagini epizootologiche; emana-

zione di ordinanze di zona infetta, informazione alle autorità sanitarie nazionali ed europee).

La normativa ora citata è stata poi consolidata e rafforzata dal recente decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363 (« Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/C.E.E., del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/C.E.E. che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica »).

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996 individua (articolo 5, comma 1), la « zona di protezione », per un raggio di almeno 3 chilometri dal focolaio e la « zona di sorveglianza », per un raggio di almeno 10 chilometri, dettando in entrambi i casi precipue restrizioni.

Così, proprio in ordine al rilevato disagio causato nell'area interessata dai limiti alla circolazione, si rammenta che la normativa in esame dispone, nella « zona di protezione », il divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione del trasporto su autostrada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste: il Ministero della Sanità, tuttavia, può chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto nel caso di suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti ad un macello situato in detta zona.

Nella « zona di sorveglianza », è stabilito il divieto di circolazione e di trasporto sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo autorizzazione dell'autorità competente: tale divieto non si applica per il transito di suini su autostrada o per ferrovia, a condizione che non siano previste operazioni di scarico o soste.

La durata dell'applicazione di tali misure è disciplinata, per la « zona di protezione », dall'articolo 5, commi 5 e 6, e, per la « zona di sorveglianza », dall'articolo 6 commi 2 e 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996.

Norme altrettanto rigorose presiedono al ripopolamento degli allevamenti in cui si è manifestata la malattia, mentre particolare

rilievo è riservato alle comunicazioni da inoltrare alla Commissione Europea, che, dal canto suo, può incaricare esperti veterinari di effettuare controlli sul posto.

Proprio a seguito di una specifica proposta di decisione della Commissione Europea, determinata dalla individuazione di alcuni focolai di peste suina classica in Germania nel mese di gennaio 1997, il Comitato Veterinario Permanente Europeo ha approvato, nel successivo mese di febbraio, il divieto di spedizione di suini vivi da alcuni « lander » tedeschi agli altri stati membri.

In esito a tale decisione, questo Ministero ha reso noto quali fossero i « lander » tedeschi assoggettati alle misure restrittive, disponendo, altresì, con riguardo all'intero territorio nazionale, l'intensificazione dei controlli sierologici sulle partite di suini vivi provenienti da zone della Germania non ricomprese nei « lander » oggetto del divieto di spedizione di animali, nonché sulle partite di suini vivi provenienti dal territorio olandese confinante con i « lander » germanici in cui si sono verificati focolai di peste suina classica.

Successivamente, alcuni focolai di peste suina classica si sono manifestati anche nei Paesi Bassi, costringendo il Comitato Veterinario Permanente ad adottare misure restrittive analoghe a quelle disposte nei confronti della Germania.

Anche in questo caso, questo Ministero ha impartito agli organi veterinari di controllo le disposizioni più adeguate per verificare l'assenza di qualsiasi rischio di contagio dalla peste suina classica.

In esito ai provvedimenti restrittivi adottati per motivi di polizia sanitaria, al momento attuale sussiste l'assoluto divieto di spedizione di suini vivi verso Paesi comunitari dalle zone sede di focolaio di peste suina classica della Germania ed Olanda.

Inoltre, per effetto dei provvedimenti disposti da questo Ministero, tutte le partite di suini vivi provenienti da zone non soggette a restrizioni una volta introdotte nel territorio nazionale vengono sottoposte a monitoraggio sierologico, a scopo cautelativo e preventivo.

Peraltro, gli Organi comunitari non hanno disposto alcun « bando generalizzato » delle esportazioni di suini vivi, talché le uniche misure restrittive adottate in sede comunitaria e tuttora in vigore, sono soltanto quelle riguardanti la Germania e l'Olanda.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Viserta Costantini.

MAMMOLA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della sanità. — Per sapere:*

se non si ritenga opportuno, nel quadro di un riesame delle norme in materia di reciprocità, intervenire per modificare in senso estensivo le norme di materia di abilitazione all'esercizio della professione medica che impediscono a cittadini nigeriani, laureati e residenti in Italia, di iscriversi agli albi professionali ed esercitare nel nostro Paese. (4-04744)

RISPOSTA. — *In linea generale, l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni in Italia da parte di cittadini extracomunitari e quindi il riconoscimento di titoli di studio da essi conseguiti, nonché la loro ammissibilità agli esami di abilitazione professionale per l'iscrizione nei rispettivi albi professionali, sono subordinate all'accertamento della condizione di reciprocità.*

Per quanto concerne detta condizione di reciprocità, si conferma, anche su conforme parere del Consiglio di Stato che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, l'esercizio delle professioni medico-sanitarie da parte di stranieri senza la cittadinanza italiana è previsto esclusivamente per coloro con il cui Stato d'origine l'Italia ha stipulato un Accordo speciale, accordo che allo stato attuale non esiste con la Repubblica della Nigeria.

Va comunque precisato che l'iscrizione agli albi professionali è oggi tuttavia condizionata dal possesso della cittadinanza italiana, oltre che da eventuali specifiche norme relative all'esercizio di singole professioni.

Una deroga a tali disposizioni è stata posta dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (« Legge Martelli ») il cui articolo 10, comma 7, ha introdotto alcuni elementi innovativi rispetto alle norme più sopra citate, disponendo che i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma conseguito in Italia, ovvero che abbiano avuto legalmente riconosciuto un analogo titolo di studio conseguito all'estero, possono sostenere gli esami per l'abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle norme su richiamate.

Tuttavia, tali disposizioni hanno comportato notevoli diversità di orientamento, tenuto conto che esse sono inserite in un più ampio contesto normativo attinente alla « Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato ». L'intero articolo 10 è infatti dedicato alle modalità di regolarizzazione delle posizioni dei cittadini extracomunitari che svolgevano attività lavorativa non a carattere subordinato alla data del 31 dicembre 1989. A detto articolo sembrerebbe doversi riconoscere un carattere « transitorio » e non innovativo rispetto alla precedente legislazione vigente. In tale ultimo senso si sono espresse alcune Amministrazioni dello Stato, nonché il Consiglio di Stato che ha ribadito che il comma 7, del citato articolo 10, esclusivamente dedicato all'abilitazione all'esercizio di libere professioni non può essere disgiunto dall'insieme dell'articolo in parola, ne tantomeno dal precedente comma 5, che sancisce una sorta di « sanatoria » per tutti quei cittadini extracomunitari che, alla data su indicata, si trovavano in posizione irregolare alla normativa nazionale vigente in materia di esercizio di attività economiche e che, in quanto tale, deve considerarsi assolutamente transitorio.

Comunque, l'intera materia relativa al soggiorno dei cittadini extracomunitari sul territorio dello Stato nonché le modalità per l'esercizio del diritto al lavoro — e quindi anche le disposizioni richiamate dall'On. interrogante, problematiche che sono peraltro oggetto di un'attenta quanto scrupolosa disamina da parte del Ministero della Sanità — è al momento oggetto di riesame

da parte del Governo, in vista della presentazione al Parlamento di un nuovo disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato per gli esteri: Serri.

MAZZOCCHI, GASPARRI, GRAMAZIO, ALEMANNI, STORACE, BUONTEMPO e URSO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 21 aprile 1996, il comune di Roma, secondo una normativa prevista per tali occasioni, ha predisposto e collocato sul territorio della città di Roma migliaia di tabelloni pubblicitari, con plance della misura di m. 1 x 1,40;

a seguito di un sorteggio effettuato presso prefettura di Roma, ad ogni partito è stato assegnato uno spazio da individuare attraverso un numero che l'amministrazione comunale aveva l'obbligo di apporre su ogni singola plancia;

soltanto verso la fine della campagna elettorale, l'amministrazione comunale ha provveduto ad apporre in minima parte tali numeri;

gli incaricati delle affissioni, non individuando lo spazio riservato al proprio partito, sono stati indotti in errore, andando a coprire plance riservate ad altri partiti;

si è provocata, di conseguenza, una competizione tra addetti alle affissioni nel ricoprire spazi che si ritenevano di propria competenza, dando luogo, all'insaputa dei partiti degli stessi candidati, a violazione di norme elettorali che vietano l'affissione in più spazi, soprattutto, se non riservati allo stesso partito;

i vigili urbani hanno accertato migliaia di violazioni notificando i relativi verbali agli interessati —:

se non ritengano che sussistano da parte del comune di Roma gli estremi

previsti dal codice penale, configurando, prima, nell'atteggiamento omissivo dell'amministrazione comunale, e, poi, nel conseguente atteggiamento di accertamento e notifica di violazione, un abuso in atti di ufficio perseguibile a norma di legge;

se non intendano investire della questione la procura della Repubblica di Roma per ulteriori e dovuti accertamenti;

se non ritengano che, nelle more di tali procedure, debba sospendersi l'esecutività degli atti notificati dall'amministrazione comunale a partiti e candidati.

(4-00764)

RISPOSTA. — *Il comune di Roma, debitamente interpellato dalla competente prefettura, ha fatto conoscere che gli organi di vigilanza del comune non hanno rilevato le violazioni delle norme in materia elettorale relative all'affissione in più spazi, quando non erano ancora stati apposti i numeri identificativi degli spazi assegnati ai candidati, alle liste e ai partiti.*

Invero, immediatamente dopo avere ricevuto dalla prefettura l'esito del sorteggio dell'ufficio centrale circoscrizionale in data 27 marzo 1996, gli organi e gli uffici comunali competenti hanno provveduto, in tempestiva sequenza, a tutti gli adempimenti necessari per l'intestazione degli spazi elettorali, completando l'articolata procedura amministrativa ed esecutiva nella giornata del 3 aprile 1996.

L'ente locale ha riferito inoltre che questo dato concorda esattamente con il resoconto ricevuto dalla polizia municipale circa le contravvenzioni elevate durante la campagna elettorale per le consultazioni politiche del 21 aprile 1996. Difatti, risulta che gli accertamenti delle violazioni per l'occupazione abusiva di spazi elettorali sono iniziati dopo il 3 aprile 1996, ossia successivamente alla numerazione di tutte le plance di supporto ai manifesti propagandistici.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MICHELANGELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che: al capogruppo di rifondazione comunista nel consiglio comunale di Roccagorga, il sindaco opponeva il diniego, a detta del capogruppo con motivazione pretestuose, a poter avere in copia le delibere della giunta e del consiglio relative al '96 come da richiesta dell'8 luglio 1996;

tale diniego è grave e contrario alle leggi, sia la n. 81 del 1993, sia in particolare la n. 241 del 1990, sulla trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi;

tale denuncia di diniego è stata inviata, oltre che al sottoscritto, al prefetto di Latina —:

quali atti intenda mettere in atto per ripristinare i diritti delle minoranze, così come di qualsiasi cittadino, nel comune di Roccagorga, relativamente al caso in questione;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di autorità e funzionari che, pur avendo il dovere di far rispettare la legge, non hanno adempiuto al loro dovere. (4-03885)

RISPOSTA. — *La prefettura di Latina, interessata al riguardo, ha interpellato il sindaco di Roccagorga in merito al lamentato diniego a fornire copia delle delibere della giunta e del consiglio.*

Il sindaco ha comunicato che le richieste pervenute secondo le modalità stabilite dalla legge sono state regolarmente soddisfatte.

Per quanto concerne, invece, l'episodio lamentato dalla S.V., il consigliere istante è stato invitato a presentare singole richieste specifiche per ogni atto deliberativo, in sostituzione della richiesta generica di ottenere le copie di tutte le delibere di giunta e di consiglio dal 1° luglio 1996 in poi.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MOLGORA e FAUSTINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 gennaio 1996 un consigliere comunale di Erbusco (BS), Roberto Bertelli, presentava un esposto alla prefettura di Brescia, informandola su fatti avvenuti nel periodo 1990-1995 e su presunte omissioni dell'amministrazione comunale di Erbusco circa la gestione del patrimonio immobiliare;

l'esposto veniva regolarmente protocollato dalla prefettura di Brescia con data 30 gennaio 1996;

non è stata fornita alcuna risposta al consigliere comunale e, fatto molto più grave, alla prefettura non risulta traccia dell'esposto presentato —:

se non intenda fornire spiegazioni sul comportamento della prefettura di Brescia;

se intenda intervenire affinché la prefettura di Brescia risponda all'esposto presentato dal consigliere comunale;

se intenda far luce sulla mancata archiviazione dell'esposto e richiamare la prefettura stessa ad adempiere ai suoi precisi obblighi. (4-05229)

RISPOSTA. — *Nonostante ripetute e accurate ricerche presso l'archivio della prefettura, effettivamente l'esposto del consigliere Bertelli non è stato rinvenuto.*

Di tale circostanza la stessa prefettura informava l'esponente, invitandolo a produrre una copia per consentire all'ufficio gli accertamenti del caso.

Il 18 ottobre scorso il sig. Bertelli consegnava la copia richiesta, contemporaneamente, nella stessa data la prefettura provvedeva a richiedere informazioni al sindaco di Erbusco.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MOLGORA e CAPARINI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la sezione della Lega Nord del comune di Rodengo Saiano (Brescia) chiedeva al comune il permesso per l'occupa-

zione del suolo pubblico con un banchetto al fine di distribuire materiale politico e di propaganda;

in data 27 novembre 1996 il comune di Rodengo Saiano rispondeva che la domanda doveva essere presentata in carta da bollo e che, nel caso in cui si intendesse distribuire materiale informativo e di propaganda, era necessario presentare copia di tale materiale alla polizia municipale —:

se il Ministro dell'interno abbia dato disposizioni agli enti locali competenti affinché controllino il materiale politico/informativo distribuito dalla Lega Nord, dimostrando, nel qual caso, un inaccettabile comportamento di censura da Kgb che va contro ai principi sanciti dalla Costituzione, e più precisamente a quelli di libertà di pensiero, di stampa e di associazione politica;

se il Ministro delle finanze ritenga che le richieste di occupazione di spazio pubblico per la distribuzione di materiale politico debba essere presentata in carta semplice, anziché in carta da bollo.

(4-05889)

RISPOSTA. — La normativa vigente prevede che ogni forma di occupazione di suolo comunale deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione, concessione o permesso in genere, dell'autorità comunale; è altresì prevista l'applicazione di specifiche sanzioni di natura fiscale e amministrativa nel caso di occupazioni abusive, non legittimate, cioè, da provvedimenti amministrativi.

Sulla specifica questione segnalata dall'interrogante, da accertamenti svolti tramite la competente prefettura risulta che effettivamente in data 27 novembre 1996, il segretario della sezione della Lega Nord di Rodengo Saiano aveva presentato all'ufficio della polizia municipale domanda di autorizzare ad utilizzare, il giorno seguente, uno spazio nell'area pubblica adibita a mercato, per la distribuzione di materiale propagandistico.

Il comandante della polizia municipale obiettava al riguardo che la domanda doveva essere presentata in bollo e che avrebbe dovuto indicare l'esatta ubicazione del suolo da occupare.

Veniva, altresì, richiesta una esplicitazione delle motivazioni a sostegno della richiesta e la produzione di copia del materiale informativo e propagandistico che si intendesse eventualmente distribuire nell'occasione.

Tale ultima richiesta discendeva da una precisa disposizione impartita dal sindaco, il quale, avendo avuto modo di leggere un volantino della Lega Nord inneggiante contro lo Stato, ha ritenuto, in qualità di rappresentante di un'istituzione dello Stato, di dover trattenere materiale propagandistico di tale contenuto, al fine di informarne l'autorità giudiziaria, in quanto la sua diffusione avrebbe costituito atto contro lo Stato e la sua Costituzione.

La richiesta del comune non aveva seguito da parte degli esponenti della Lega Nord.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MOLINARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 23 aprile 1995, a seguito delle elezioni amministrative, il consiglio comunale di San Giorgio Lucano (MT) proclamava eletti, oltre ai consiglieri di maggioranza, anche tre di opposizione della lista « Forza Italia » ed uno della lista « Ricominciamo Insieme »,

in tale sede, il consigliere di minoranza della lista « Ricominciamo insieme », dottoressa Adduci Maria Grazia, chiese al consiglio comunale di voler attribuire, in base all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, un secondo consigliere di opposizione alla suddetta lista « Ricominciamo Insieme », riducendo da tre a due i consiglieri di opposizione della lista « Forza Italia », e ciò in base alle risultanze del rapporto matematico e non in base a quello delle « divisioni successive »; tanto perché la legge citata parla di

ripartizione proporzionale, che non viene certamente assicurata dalle « divisioni successive ». Il consiglio comunale non tenne in nessuna considerazione l'eccezione sollevata. Di conseguenza, il consigliere non eletto Cardone Giuseppe Carmelo produceva ricorso avverso la delibera di proclamazione degli eletti, con istanza diretta al Coreco di Matera, senza ricevere risposta alcuna;

successivamente, i tre consiglieri di minoranza attribuiti a « Forza Italia » si dimettevano, facendo poi dimettere anche tutti gli altri consiglieri della lista, che, per surroghe successive, erano stati proclamati eletti al posto dei dimissionari. Stando così le cose, ed anche in considerazione del fatto che il ministero, con nota dell'8 novembre 1995 in risposta al quesito posto dal sindaco di San Giorgio Lucano in data 3 ottobre 1995, circa la possibilità di surrogare i dimissionari con i primi non eletti delle altre liste, si pronunciava nei seguenti termini: « L'articolo 22, comma 1, legge 25 marzo 1993, n. 1981, prevede che l'istituto della surroga dei seggi dei consiglieri rimasti vacanti operi esclusivamente nell'ambito dei candidati della medesima lista », non si comprende come un'amministrazione possa svolgere un'attività normale efficiente e funzionale senza un'effettiva opposizione;

infatti, l'unico consigliere di opposizione viene a trovarsi nella materiale impossibilità di rappresentare la minoranza in tutte le commissioni comunali e, per di più, in seno agli altri enti ed amministrazioni ove essa è richiesta dalla legge n. 142 del 1990, la espressa presenza della rappresentanza delle minoranze: legge che, peraltro, ha modificato la rappresentanza nel consiglio, riducendo il numero dei consiglieri di maggioranza ed aumentando da tre a quattro quelli di minoranza —

quali iniziative intenda adottare per eliminare una tale mutilazione del consiglio comunale di S. Giorgio Lucano (MT), che mette in difficoltà l'intera amministrazione incompleta nell'assolvere ai suoi compiti e funzioni;

se non ritenga opportuno, in mancanza di una norma certa, estendere, in analogia a quanto avviene per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, applicando l'articolo 4 della legge n. 81 del 25 marzo 1993, la surroga dei consiglieri dimissionari attribuendo i seggi alla terza lista « Ricominciamo insieme »;

quali iniziative intenda assumere, infine, per formulare una precisa norma che dia certezza al diritto adeguando la normativa vigente, che appare non più sufficiente rispetto alle mutate situazioni di fatto che la nuova legislazione viene a creare. (4-04713)

RISPOSTA. — *Si premette che, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il comma 7 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nello stabilire che i seggi spettanti alle liste di « minoranza » sono attribuiti con sistema proporzionale, espressamente dispone che, a tal fine, venga utilizzato il metodo d'Hondt o delle divisioni successive.*

Pertanto, correttamente l'Ufficio Centrale ha proceduto, sulla base delle risultanze delle votazioni svoltesi nel comune di San Giorgio Lucano, al riparto dei seggi tra le liste di « Forza Italia » e di « Ricominciamo Insieme »; né al consiglio comunale è consentito variare in alcun modo le proclamazioni a consigliere comunale effettuate dall'anzidetto Ufficio Centrale (articolo 75 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570), sovvenendo, a tal uopo, i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa elettorale.

Per quanto concerne le surrogazioni dei consiglieri dimissionari, deve richiamarsi, al riguardo, il puntuale, preciso e tassativo disposto legislativo, in base al quale in tutti i comuni e, quindi, indipendentemente dalla rispettiva entità demografica — « il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa... è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto » (articolo 22 della legge n. 81/1993).

La ratio della norma soprarichiamata va ricercata nell'esigenza di salvaguardare, nel corso del mandato elettivo, la rappresentanza nel consiglio comunale delle liste,

nei limiti dei seggi ad esse assegnati all'atto della proclamazione dei risultati elettorali.

In ogni caso, la legge ha assicurato la presenza in consiglio comunale delle forze politiche di « minoranza » al momento della costituzione dell'organo, a nulla rilevando che, nel corso del quadriennio, possano intervenire eventi che comportino una riduzione o il venir meno della rappresentanza dell'opposizione.

Un eventuale provvedimento normativo, che consentisse la surroga di consiglieri dimissionari con candidati appartenenti a liste diverse, contrasterebbe con la logica ed i principi summenzionati in quanto stravolgerebbe la volontà popolare espressa democraticamente con il voto.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MOLINARI e PITTELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 46 del 28 febbraio 1986, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986, modificata dal decreto-legge n. 791 del 30 dicembre 1985, dispone che il Ministro dell'interno è tenuto ad emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento menzionato, il decreto di riassetto degli ispettorati dei Vigili del fuoco, istituendoli, secondo i criteri che verranno in esso deliberati, nelle regioni che ne sono prive —:

per quali motivi a tutt'oggi, non abbia ancora provveduto ad istituirli con apposito decreto. (4-05972)

RISPOSTA. — Al fine di dare attuazione al disposto del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 1986, n. 46, quest'Amministrazione emanò il decreto 13 maggio 1986 di istituzione degli ispettorati regionali dei vigili del fuoco per quelle regioni che ne erano prive.

Peraltro, le citate disposizioni normative non hanno potuto trovare pratica applicazione in quanto l'attuale pianta organica del

personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consente la copertura dei posti da dirigente che si verrebbero a creare.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MUZIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il signor Franziano, residente a Visone (AL) con la propria famiglia, da più di tre anni non dispone nella propria abitazione nessun allacciamento all'acquedotto comunale, indispensabile alle elementari e civili necessità alimentari e igieniche;

l'amministrazione comunale ha più volte assicurato l'interessamento degli uffici competenti, a tutt'oggi ancora atteso, costringendo lo stesso Franziano e la propria famiglia a continui disagi;

l'assenza di questi servizi in questa ed altre situazioni misurano il ritardo incomprensibile delle amministrazioni comunali nel prevedere una stretta connessione tra servizi e urbanizzazione —:

come intenda verificare la situazione del comune di Visone (AL) non solo per porre a soluzione questa incredibile vicenda ma per ristabilire minime garanzie di diritto e di civiltà. (4-04318)

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Visone (Alessandria), opportunamente interessato dalla competente prefettura, ha fatto conoscere che l'amministrazione comunale si sta adoperando per venire incontro alle esigenze della famiglia Franziano.

Dalle notizie fornite risulta che i coniugi Franziano-Pistone avevano acquistato, in data 2 maggio 1990, un fabbricato censito al NCEU FM 4 Mapp. 763 con terreno pertinenziale. Il fabbricato, effettivamente, non è allacciato all'acquedotto comunale.

In data 21 agosto 1996 i suddetti coniugi hanno inoltrato al comune di Visone domanda di concessione per eseguire le opere di allacciamento idrico.

In data 20 settembre 1996 il citato comune ha rilasciato la concessione richiesta.

Dalla relazione del tecnico di parte risulta che le opere di scavo, la posa ed il reinterro della tubazione devono essere effettuate lungo la strada interpoderale di accesso al fabbricato.

Inoltre, la strada insiste su proprietà di terzi e i coniugi Franziano-Pistone hanno soltanto un diritto di passo sulla strada stessa per accedere e recedere al fabbricato di loro proprietà.

Pertanto, la concessione comunale per i lavori di allacciamento è rilasciata « fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi ».

Si soggiunge che i proprietari dei terreni su cui insiste la strada interpoderale si oppongono a che i coniugi Franziano-Pistone eseguano lavori e posa di tubazione per allaccio idrico.

Il sindaco di Visone ha, infine, evidenziato che, allo stato, la situazione non appare di particolare gravità.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

MUZIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il dottor Ahmad Riad Fael, medico chirurgo con attività in Verbania, ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 1983;

lo stesso è in Italia dal settembre 1966 ed esercita la professionalità acquisita dagli studi condotti come specialista in malattie dell'apparato respiratorio ed è a tutti gli effetti pubblico ufficiale, riconosciuto ai sensi di legge per i compiti connessi dalla sua attività;

agli effetti dell'articolo 6, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è stata respinta l'istanza, poiché pare sussistano motivi inerenti la sicurezza della Repubblica che precludono l'acquisizione della cittadinanza italiana —:

se non ritenga opportuno far conoscere a questo cittadino i motivi del diniego della cittadinanza, che è un diritto costituzionalmente garantito, che non siano

quelli burocraticamente esposti nel decreto 23 novembre 1992;

se non ritenga, dopo gli accertamenti del caso, rivedere tale decisione. (4-05262)

RISPOSTA. — Il dott. Ahmad Riad Fael ha richiesto, con documentata istanza presentata il 28 novembre 1990 per il tramite del comune di Verbania, la concessione della cittadinanza sul presupposto del matrimonio con una cittadina italiana.

Dagli accertamenti condotti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero sono tuttavia emersi nel caso specifico, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, tali da determinare, in data 26 novembre 1992, un provvedimento di rigetto della istanza, emesso sentito il parere del Consiglio di Stato.

L'interessato ha presentato una nuova istanza di naturalizzazione in data 16 luglio 1993, che non ha avuto corso perché prodotta prima del decorso del termine quinquennale previsto dalla legge per la riproposizione delle istanze respinte.

Tale istanza potrà però essere riproposta non appena decorso il termine legale sopra ricordato, consentendo così a questo Ministero di porre in essere gli adempimenti procedurali di rito.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

NAPOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

in data 10 maggio 1995 Alessio Aldo, candidato alla carica di sindaco del comune di Gioia Tauro (R.C.) veniva proclamato eletto;

fin dal 27 aprile 1992 la Procura della Repubblica di Palmi chiedeva al giudice per le indagini preliminari il decreto di rinvio a giudizio nei confronti del medesimo Alessio Aldo, imputato in concorso con altre 76 persone per una serie di reati commessi in Gioia Tauro nel dicembre 1991, con l'aggravante per Alessio Aldo ed altri nove di aver promosso ed organizzato l'attività dei concorrenti;

tra le parti offese dai reati di cui sopra figurava il comune di Gioia Tauro per i danni patrimoniali e non patrimoniali, che il comune ha subito in conseguenza dei reati che sono stati contestati ad Alessio Aldo ed ai coimputati;

in data 14 febbraio 1995 i commissari straordinari del comune di Gioia Tauro, in sede di udienza preliminare, si costituivano parte civile nei confronti di Alessio Aldo e degli altri coimputati per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai reati per cui è stato processato;

con esposto del 19 maggio 1995 tre elettori di Gioia Tauro proponevano istanza per la dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco di Alessio Aldo, previa declaratoria di incompatibilità, allegando all'esposto la necessaria documentazione;

il prefetto di Reggio Calabria, con autonomo ricorso, chiedeva l'accoglimento delle medesime istanze proposte dai tre citati elettori di Gioia Tauro;

in data 22 maggio 1995, il consiglio comunale di Gioia Tauro veniva riunito per discutere una petizione popolare diretta a proporre l'adozione di un atto di indirizzo circa i casi in cui il comune debba costituirsi parte civile, nonché per impegnare la giunta a revocare in via immediata la precedente deliberazione della commissione straordinaria, relativa alla costituzione di parte civile del comune nel procedimento penale contro 77 persone, tra cui il sindaco Alessio Aldo;

nella stessa data il segretario generale del comune di Gioia Tauro esprimeva parere contrario alla parte della proposta della petizione popolare contenente invito preciso alla revoca della costituzione di parte civile, perché fuori dalla competenza del consiglio comunale;

sempre nella stessa data del 28 maggio 1995, il consiglio comunale di Gioia Tauro, a maggioranza, deliberava di accogliere la parte di indirizzo della petizione popolare concernente i casi di costituzione di parte civile e, « in applicazione » di detto

indirizzo, stabiliva la revoca della deliberazione della commissione straordinaria n. 873 del 3 novembre 1994 relativa alla costituzione di parte civile, salvo ad affermare, contraddittoriamente, « nello stesso tempo la volontà e l'interesse di ottenere il risarcimento del danno da quanti saranno ritenuti definitivamente responsabili »;

il CO.RE.CO. convalidava la parte della deliberazione consiliare relativa agli indirizzi per la costituzione di parte civile, ma annullava, conformemente al parere del segretario generale, la parte della delibera del consiglio comunale di revoca della costituzione di parte civile;

detta determinazione del CO.RE.CO. ha formalmente e sostanzialmente confermato la condizione di incompatibilità e la conseguente decadenza dalla carica di sindaco di Alessio Aldo, legale rappresentante del comune di Gioia Tauro in una controversia giudiziaria nei confronti di sé medesimo, inquisito, con altri, per fatti ipotizzati come reato ai danni dello stesso comune di Gioia Tauro;

con sentenza del 21 settembre-2 ottobre 1995 il Tribunale adito dichiarava l'incompatibilità di Alessio Aldo a ricoprire la carica di sindaco e ne pronunciava la decadenza;

con sentenza del 5 febbraio 1996 la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava gli appelli proposti da Alessio Aldo e dal comune di Gioia Tauro, confermando la decadenza da sindaco di Alessio Aldo;

nel frattempo scattava un'altra inchiesta nei confronti del signor Alessio Aldo relativamente alla citata petizione popolare discussa dal consiglio comunale di Gioia Tauro il 22 maggio 1995;

gli inquirenti accertarono che tra i firmatari della petizione popolare c'erano cinque persone coimputate con Alessio, ed altri imputati nel processo Enel, mentre non tutti, secondo l'accusa, interrogati seppero spiegare cosa e perché avessero firmato;

furono acquisiti atti, delibere e verbali del Consiglio comunale e della Giunta;

il P.M. chiese che gli indagati venissero posti agli arresti domiciliari, il GIP pur rigettando le richieste del P.M., perché nel frattempo Alessio venne dichiarato decaduto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria dalla carica di sindaco, scrisse tra l'altro che « vi erano gravi indizi di colpevolezza, apparendo chiara la strumentalizzazione dell'istituto della petizione popolare per porre in essere un atto contro la legge e farne beneficiare Alessio »;

il 23 maggio 1996 il GIP di Palmi, relativamente a quest'ultima nuova inchiesta, ha rinviato a giudizio, per omissione d'atti d'ufficio e abuso d'ufficio Aldo Alessio;

con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il rinvio a giudizio, per concorso in abuso d'ufficio, dell'attuale sindaco facente funzioni e degli attuali assessori della Giunta comunale;

nonostante i fatti sopra esposti il signor Alessio Aldo si è presentato candidato a sindaco per la prossima competizione elettorale amministrativa indetta per il 9 giugno 1996;

nella stessa lista risultano candidati l'attuale sindaco facente funzione e buona parte degli attuali assessori della giunta comunale, rinviati a giudizio il 23 maggio 1996;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere nei confronti del signor Alessio Aldo, che, riproponendo la sua candidatura a sindaco del comune della città di Gioia Tauro, nonostante la incompatibilità a tale carica pronunciata in appello, potrebbe rendere nulla la competizione elettorale del prossimo 9 giugno. (4-00486)

NAPOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha presentato, sul problema del rieletto sindaco del comune di

Gioia Tauro, un circostanziato atto ispettivo in data 29 maggio 1996;

l'interrogante evidenziava specificamente l'incompatibilità del signor Aldo Alessio a ricoprire la carica di sindaco di Gioia Tauro, dichiarata dal Tribunale adito con sentenza del 21 settembre-2 ottobre 1995 e confermata dalla corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 5 febbraio 1996;

la citata incompatibilità del signor Alessio ha comportato lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro e l'indizione di nuove elezioni;

domenica 9 giugno 1996 il signor Aldo Alessio è stato rieletto sindaco di Gioia Tauro;

il signor Alessio, peraltro, si ritrova, per un incredibile imprevisto, ad amministrare senza maggioranza, giacché alla coalizione di opposizione sono stati attribuiti dodici sui venti seggi;

il rieletto sindaco, pur essendo incompatibile, da notizie di stampa sembra essersi già recato in comune dove avrebbe iniziato a svolgere l'attività —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per attuare il ripristino della legalità nel comune di Gioia Tauro. (4-01074)

RISPOSTA. — *Il consiglio comunale di Gioia Tauro si è rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, ed è stato rieletto sindaco il sig. Aldo Alessio.*

hLa problematica evidenziata dalla S.V. negli atti parlamentari indicati in oggetto, relativa alla incompatibilità del citato amministratore a ricoprire la carica di sindaco, che è stata causa dello scioglimento del consiglio comunale dell'ente in questione, è venuta a cessare.

Risulta, infatti, che l'ente locale con delibera di giunta ha revocato la costituzione di parte civile nel procedimento penale in cui è imputato il sig. Alessio.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

OLIVERIO, BOVA, OLIVO, MAURO e PALMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione comunale di Scalea (CS) attua una grave forma di ostruzionismo nei confronti dell'opposizione consiliare, in quanto non rilascia le copie delle deliberazioni di giunta e di consiglio né dei verbali delle sedute del consiglio stesso, nonostante ripetute formali richieste;

gli atti richiesti sono quelli che non rientrano nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 142 del 1990;

nonostante i richiami del prefetto di Cosenza, i dinieghi sia del segretario comunale che del sindaco vengono basati su illegittime interpretazioni restrittive della legge n. 241 del 1990 e delle norme dei relativi Regolamenti Comunali;

il perseverante rifiuto di rilasciare le copie non è stato mai motivato dal sindaco per ragioni di riservatezza o segreto di ufficio e, ciò nonostante, le istanze sono continuamente reiterate ed arbitrariamente sottoposte a « decisione » della prima commissione consiliare, che non ha alcuna legittimazione a decidere, ma può solo fornire pareri (detta commissione, comunque, con delibera del 24 ottobre 1996 si esprimeva per l'invio delle copie delle deliberazioni consiliari ai capigruppo, anche con l'esenzione da bolli e spese);

tra l'altro, l'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27 giugno 1992, (regolamento esercizio accesso legge n. 241 del 1990) detta testualmente « i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 »;

è del tutto evidente che tale comportamento annulla i diritti democratici e costituzionali dei consiglieri di minoranza, che ormai da mesi non hanno la possibilità di svolgere con completezza e secondo i

rispettivi propositi le loro funzioni ispettive e, in genere, amministrative;

la grave sistematica violazione delle norme sulla trasparenza e sull'accesso agli atti da parte degli amministratori, impedendo il controllo sull'operato della giunta comunale e della maggioranza, ha assicurato a quest'ultima la possibilità di operare a suo piacimento in virtù del fatto che l'opposizione, non avendo a disposizione gli atti, non ha potuto ricorrere al Coreco entro i tempi stabiliti dalla legge n. 142 del 1990;

il sindaco e il segretario comunale adducono discutibili riferimenti ad un provvedimento del 1° marzo 1994 dello stesso sindaco, che equipara indebitamente gli amministratori comunali ai semplici cittadini e limita il loro diritto di accesso ai documenti in modo illegittimo, consentendolo soltanto « nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (purché non festivi) dalle ore 13 alle 14 », così ponendo anche in essere, in qualità di controllando, assurde ed inaccettabili limitazioni ai diritti dei suoi legittimi controllori (Consiglio di Stato, 5° sezione, 22 marzo 1996 n. 528);

il perverso e sistematico rifiuto del rilascio delle copie delle deliberazioni dei verbali non rappresenta solo una grave lesione dei diritti dei consiglieri di minoranza e un grave attentato ai diritti democratici, ma è anche stato considerato reato ai sensi dell'articolo 328 del codice penale (omissione o rifiuto di atti di ufficio), giusta la sentenza della Cass. Pen. Sez. VI, 10 luglio 1989, riv. pen. 1990, 551;

anche il Consiglio di Stato, sezione I, con parere del 27 maggio 1992, formulato su richiesta di codesto ministero, ha espresso avviso che i consiglieri comunali, cui sono attribuiti compiti ben diversi da quelli del privato cittadino (tutelati questi con gli istituti previsti dalla legge n. 241 del 1990 sull'accesso), non siano tenuti nemmeno al pagamento delle spese di riproduzione, riconoscendo, ove ve ne fosse bisogno, che le richieste di notizie e di

piena cognizione delle questioni di interesse (in *Il Sole 24 Ore*, 1904-84 21 ottobre 1996);

la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 528/98 ha affermato con estrema chiarezza che il suindicato diritto del consigliere comunale trae fondamento dagli articoli 24 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che in base alla sua funzione di controllo sull'amministrazione dell'ente, quale componente del consiglio comunale (organo di controllo politico-amministrativo ex articolo 31 della legge n. 142 del 1990), ha diritto a richiedere copia di atti, in rapporto alle sue suddette funzioni, senza essere « tenuto a specificare più precisamente i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa, come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato »;

il diritto del consigliere al rilascio delle copie è stato più volte sostenuto in sede giurisdizionale anche in considerazione dell'obbligo al segreto a carico degli stessi nei casi determinati dalla legge sotto la propria personale responsabilità (Tar Lombardia, sezione I, Milano 18 settembre 1992, n. 536, e 27 ottobre 1992 n. 754);

tra l'altro il sindaco impedisce il regolare svolgimento e dibattito in consiglio delle interrogazioni e delle interpellanze dei consiglieri comunali interpretando a modo proprio le leggi e i regolamenti comunali —;

quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto delle norme poste a tutela della funzione ispettiva dei consiglieri comunali di Scalea e per impedire il reiterarsi delle denunciate violazioni al prefetto da parte proprio di quegli organi, il segretario comunale, che dovrebbero per legge assicurarne la massima osservanza. (4-07109)

RISPOSTA. — *La prefettura di Cosenza è intervenuta più volte nei confronti degli organi elettivi ed amministrativi delle am-*

ministrazioni comunali, facendo presente come questo Ministero abbia più volte precisato che ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere gratuitamente tutte le notizie e le informazioni, e copie di provvedimenti ed atti dell'amministrazione di appartenenza, utili all'espletamento del proprio mandato.

È stato inoltre ricordato che tale orientamento è stato confermato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, che ha precisato come la materia debba intendersi disciplinata esclusivamente dall'articolo 31, comma 5, della legge 142/90 « non senza rilevare che una diversa interpretazione si porrebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali del corretto adempimento delle funzioni pubbliche e del buon andamento della pubblica amministrazione ».

Non di meno è stato evidenziato che, qualora la richiesta attenga ad un numero indeterminato o assai elevato di documenti in copia, tanto da arrecare pregiudizio all'amministrazione, il sindaco può, sotto la propria responsabilità, consentire unicamente la visione degli atti.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la dottoressa Nicoletta Lepore, attualmente domiciliata in Massafra (TA), ha personalmente informato l'interrogante della vicenda nella quale si trova coinvolta, che definire incredibile sarebbe poco, in quanto emergono evidenti stranezze di carattere procedurale;

la medesima risulta essere stata dispensata dal servizio « per motivi di scarso rendimento e incapacità professionale », a seguito di ministeriale n. 17200.4 - Divisione SCP del 7 maggio 1991, avente per oggetto la declaratoria degli addebiti contestati;

il Consiglio di Stato pare non abbia tenuto conto del diritto alla difesa, come prevede l'articolo 24 della Costituzione, né del principio sancito dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8

maggio 1987, n. 266, secondo cui nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale;

la prefata Lepore ha riferito all'interrogante in ordine ad una serie di provvedimenti disciplinari subiti, dal gennaio al luglio 1991, a suo dire non giustificabili, per evidenti storture nei riferimenti giuridici, cui era impossibile dare spiegazioni logiche e che certamente si rivelarono quale causa scatenante del malessere fisico di cui fu vittima;

il funzionario in riferimento, avendo richiesto, dal 1988, trasferimento per motivi di studio, salute e familiari, ebbe a recarsi diverse volte a Roma per riferire verbalmente agli allora titolari della direzione civile del ministero dell'interno, all'epoca diretta dal dottore Izzo, non ottenendo mai formale risposta;

la Prefettura di Rovigo, con atto n. 1098/1.254 - Divisione SCP/I del 27 aprile 1988, ebbe ad inquadrare il medesimo funzionario nella nona qualifica funzionale, riconoscendogli il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 266:

a) nomina in ruolo dal 1° luglio 1985;

b) quattro anni di effettivo servizio senza demerito: 1985, 1986, 1987 e 1988), mentre, con ministeriale n. 17200.4 del 7 maggio 1991, vengono descritte le ipotesi di addebito risalenti a quel medesimo periodo (1985-1988), che nel primo atto-decreto (n. 1098) è considerato senza demerito; di qui la contraddizione e la legittima domanda in ordine alla validità del primo o del secondo provvedimento;

appare quanto mai strano come il ministero dell'interno non abbia predisposto alcun trasferimento d'ufficio, sebbene rientrasse nei suoi doveri e nelle sue competenze, tenuto conto del grave stato di salute in cui versava la Lepore, tanto da

richiederne, in data 23 maggio 1991, il ricovero in un ospedale per malati di mente;

emerge chiaramente come tale vicenda, già rappresentata al Capo dello Stato, presentasse degli aspetti oscuri che meritano risposte chiare ed inequivocabili, se è vero, tra l'altro, che l'amministrazione comunale di Bergantino, pur sospendendo il corrispettivo al funzionario in questione senza mai rendere note le motivazioni, gli concesse la possibilità di ricorrere al Tar;

il più volte ripetuto funzionario, dottoressa Lepore, da ben cinque anni si trova in condizioni economiche disastrose ed in attesa di conoscere la definizione della vicenda in cui si trova ingiustamente coinvolto —:

se non ritenga necessario accertare, la veridicità e la fondatezza di quanto rappresentato dalla dottoressa Lepore e quali provvedimenti intenda adottare in ordine ad una situazione che definire paradossale ed assurda sarebbe poco: ciò in una situazione nella quale il Governo è fortemente impegnato per la risoluzione dei problemi del lavoro, mentre altri organismi dello Stato fanno poco per garantire il posto a chi ha avuto la fortuna di averlo. (4-03952)

RISPOSTA. — La dott.ssa Nicoletta Lepore è stata nominata segretario comunale in esperimento a decorrere dall'1.7.1985 ed assegnata al ruolo provinciale di La Spezia.

La stessa ha conseguito la definitiva nomina in ruolo solo in seguito al superamento di un ulteriore periodo di prova.

Nel primo semestre di servizio, infatti, il predetto funzionario è incorso in infrazioni disciplinari concernenti l'inosservanza dei doveri d'ufficio e in comportamenti non conformi al decoro dell'ufficio stesso.

Poiché la prefettura di La Spezia, in più occasioni, si è fatta carico di rappresentare a questo Dicastero le lamentele dell'amministrazione comunale di Framura, sede di titolarità della dott.ssa Lepore, per il modo in cui la stessa svolgeva le proprie funzioni,

ne è stato disposto il trasferimento presso la sede di Bergantino, in provincia di Rovigo. Anche presso la nuova sede l'operato della dott.ssa Lepore ha suscitato notevoli perplessità, tanto che lo stesso prefetto p.t. di Rovigo, oltre a dare l'avvio a più procedimenti disciplinari nei confronti del predetto funzionario, ne ha chiesto ripetutamente il trasferimento ad altro ruolo provinciale.

Successivamente, per effetto della dichiarazione di temporanea inidoneità fisica allo svolgimento delle proprie mansioni, avvenuta ad opera del collegio medico presso la USL n. 29 di Badia Polesine in data 14 novembre 1988, la dott.ssa Lepore è stata collocata in aspettativa per motivi di salute per un periodo di sei mesi.

Analogo provvedimento è stato adottato anche nel corso del 1989 per il verificarsi di ulteriori eventi.

Il ripetersi delle lamentele per la cattiva gestione del servizio di segreteria da parte della dott.ssa Lepore è sfociato nell'attribuzione delle note di qualifica di « cattivo » per gli anni 1988, 1989, 1990.

Ai sensi della normativa attualmente vigente, il segretario comunale che per due anni consecutivi riporta il giudizio di « cattivo » è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio (articolo 39, R.D. 371/1929). Quest'ultima può essere decretata per: 1) inabilità fisica; 2) incapacità professionale; 3) scarso rendimento (articolo 212, R.D. 383/1934, nel testo modificato ai sensi della legge 27 giugno 1942, n. 851).

La dott.ssa Lepore, ricorrendone i presupposti è stata dispensata per scarso rendimento con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1991. Avverso tale decreto l'interessata ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica adducendo la tacita abrogazione delle predette norme per effetto dell'entrata in vigore, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 3157, concernente il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato.

Istruita la pratica, questo Ufficio ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

La prima sezione del Consiglio di Stato, con parere dell'11 maggio 1994, nel ribadire la peculiarità dello stato giuridico dei se-

gretari comunali, si è pronunciata per la vigenza degli artt. 39 e 212, RR.DD. cit., e per la legittimità dell'operato di questa Amministrazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1995, pertanto, è stato respinto il gravame proposto dalla dott.ssa Lepore, restando confermato il provvedimento di dispensa dal servizio.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PAROLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da anni l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « P.A. Fiocchi » di Lecco segnala la grave carenza di aule di cui soffre la sezione staccata di Colico che ha sede nello stesso plesso scolastico della scuola media ed elementare;

l'amministrazione comunale ha sempre sopperito alla carenza di spazi, affittando locali da adibire ad aule presso la parrocchia del medesimo comune;

sin dal 1993 gli amministratori comunali hanno segnalato alle autorità competenti (provveditore agli studi) l'insostenibile situazione, proponendo soluzioni alternative;

nell'estate 1996 la parrocchia di Colico ha segnalato la propria indisponibilità ad affittare i locali ad uso aula all'amministrazione comunale per il 1997;

in seguito a tale indisponibilità, si è venuta a creare una situazione di grave carenza di spazi per l'istituto « Fiocchi », tale da costringere l'amministrazione comunale ad autorizzare provvisoriamente (sino al 31 dicembre 1996) l'utilizzo della sala consiliare ad uso didattico;

il provveditore agli studi di Lecco, avvertito sin dal 1995 del grave problema, suggeriva di reperire un'aula presso le scuole medie e un'aula presso le scuole elementari, localizzate entrambe nello stesso plesso scolastico;

l'amministrazione comunale di Colico, proprietaria degli stabili, si è sempre

dichiarata contraria a limitare lo spazio disponibile delle scuole medie, già penalizzate dalla mancanza di numerose aule speciali, ma nel contempo ha indicato soluzioni alternative facilmente attuabili;

il prefetto di Lecco, con nota del 18 novembre 1996, ordinava al sindaco di Colico di reperire le due aule presso le scuole elementari e medie;

in data 21 novembre 1996 il sindaco reperiva l'aula presso la scuola elementare e successivamente, in data 26 novembre, in qualità di « rappresentante dell'ente proprietario dello stabile », comunicava che il reperimento di ulteriori spazi per il « Fiocchi » è possibile solo tramite una riorganizzazione di quelli a disposizione dell'istituto;

in data 3 dicembre 1996 il prefetto di Lecco ordinava nuovamente al sindaco di Colico di reperire un'aula presso le scuole medie;

in data 28 dicembre 1996 il prefetto di Lecco, signor Marcellino, Decretava la requisizione di un'aula della scuola media di Colico a favore dell'istituto Ipsia « Fiocchi » —:

se non ritenga che il prefetto di Lecco abbia abusato del potere a lui conferito, requisendo l'aula di una scuola dell'obbligo (medie) a favore di una scuola superiore, contro il parere dell'ente proprietario degli stabili;

se non ritenga che nella fattispecie in esame il decreto di requisizione sia privo di quei motivi di « grave necessità pubblica » che costituisce fondamento di legittimità per tutti gli atti amministrativi adottati dall'autorità pubblica per l'utilizzo « urgente e incontestabile » della proprietà di terzi, anche in considerazione del fatto che l'ente comunale aveva indicato soluzioni alternative;

se non ritenga che il decreto del prefetto di Lecco costituisca un grave precedente nei rapporti tra gli enti centrali dello Stato e gli enti locali, configurandosi lo stesso come una grave ingerenza ministe-

riale nell'ordinaria attività amministrativa degli enti locali stessi;

se esistano altri casi simili di requisizione di aule di scuole dell'obbligo a favore di istituti superiori;

se corrisponda al vero che il prefetto di Lecco, in una riunione tenutasi a Lecco in data 21 dicembre 1996, alla presenza del provveditore agli studi, della direttrice didattica delle scuole elementari e del preside delle scuole medie di Colico, ha espresso pesanti giudizi nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale di Colico. (4-06655)

RISPOSTA. — La questione segnalata dalla S.V. è stata oggetto di accertamenti, dai quali è emerso che in seguito all'inasprirsi del problema della carenza di aule scolastiche nella sezione di Colico dell'I.P.S.I.A. Fiocchi di Lecco, che aveva determinato una situazione di allarme anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, la competente prefettura ha invitato il Provveditorato agli Studi a riferire sulla questione.

Il provveditore, competente a stabilire le modalità di utilizzazione dei vani per fini didattici, dopo aver effettuato il sopralluogo, stabiliva che gli spazi occorrenti potevano essere reperiti utilizzando due aule ubicate l'una presso la scuola media e l'altra presso la scuola elementare.

Poiché il sindaco dava esecuzione soltanto parziale alla disposizione dell'autorità scolastica, creando una situazione di forte attrito e tensione con i genitori, gli insegnanti e la direttrice della scuola elementare, e non pervenendo quindi ad una soddisfacente soluzione del problema, la prefettura riteneva necessario convocare una riunione, invitando tutte le parti interessate.

L'amministrazione comunale di Colico con fax in data 18.12.1996 comunicava che nessun componente della giunta poteva essere presente.

Nella suddetta riunione non emergevano concrete soluzioni alternative a quella proposta dal provveditore e solo parzialmente attuata dall'amministrazione comunale; l'assessore provinciale Codega chiedeva a

questo punto qualche giorno di tempo per approfondire l'argomento con il sindaco assente.

Veniva, successivamente, riferito alla prefettura che il sindaco di Colico era disponibile a ricercare altre soluzioni, le quali però non potevano essere adottate nell'immediato, soggiungendo comunque che l'amministrazione comunale non avrebbe più concesso per l'I.P.S.I.A. la sala consiliare finora usata come alternativa alle aule mancanti.

Considerato che la ripresa delle lezioni dopo le vacanze di fine anno era imminente e poiché gli studenti dell'Istituto Professionale « Fiocchi » si sarebbero trovati privi di aule di studio, la prefettura ha ritenuto necessario intervenire con un provvedimento di requisizione di un'aula a favore dell'amministrazione provinciale — subentrata nel frattempo ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 nella competenza a fornire gli edifici per gli istituti di istruzione secondaria — completando l'attuazione della determinazione del Provveditore agli Studi.

Da quanto esposto emergono i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla legge per l'emanazione di un provvedimento di requisizione limitato all'anno scolastico in corso, finalizzato ad assicurare un servizio, come quello scolastico, garantito dalla Costituzione, provvedimento che appare quindi legittimo e necessitato.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

relativamente al progetto di valorizzazione turistica della società Is Arenas, è intervenuto il segretario comunale di Narbolia, Claudio Demartis, con una dichiarazione sul quotidiano *l'Unione Sarda* del 28 giugno 1996: « La verità è che questa maggioranza è in fermento per non essere riuscita a far decollare il progetto turistico di Is Arenas »;

lo stesso Demartis è intervenuto più volte, nell'ambito delle sue funzioni, con pareri negativi di legittimità su delibere

riguardanti il mega insediamento turistico della società citata nei comuni di Narbolia e San Vero Milis;

successivamente a queste dichiarazioni, il citato Demartis è stato trasferito ad altra sede e che al suo posto è stato nominato il sindaco di San Vero Milis, Sergio Loiodice;

lo scrivente è più volte intervenuto in merito all'insediamento turistico nell'area protetta delle dune e della pineta costiera di Is Arenas denunciandone i propositi speculativi —:

quali siano stati i motivi del trasferimento del citato Demartis e se sia in grado di fugare i sospetti che ciò abbia una qualche attinenza con la realizzazione del progetto della Is Arenas srl di edificazione sulle coste dell'oristanese. (4-02407)

RISPOSTA. — Con il presente atto parlamentare la S.V. chiede di conoscere quali sono stati i motivi del trasferimento del dott. Demartis, segretario comunale di Narbolia, presso il comune di Santu Lussingiu.

Al riguardo, si fa presente che non vi è alcuna attinenza fra i motivi del suddetto trasferimento e la realizzazione del progetto edilizio della società « Is Arenas ». Sicuramente, invece, è emersa una situazione di conflittualità tra il segretario e il personale dell'ente locale motivata anche dalla presenza del coniuge del dr. Demartis tra questi ultimi.

Lo stesso dott. Demartis, pertanto, constatata l'impossibilità di superare le problematiche insorte, comunicava la propria disponibilità ad assumere la titolarità del comune di Santu Lussingiu.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'andamento della procedura per il risarcimento del danno ambientale, relativo al disastro della superpetroliera Haven

al largo del Mar Ligure, segna pericolosamente il passo;

si apprende da un'agenzia stampa del 18 dicembre 1996 della mancata iscrizione a ruolo da parte dell'Avvocatura dello Stato dell'opposizione allo stato passivo per i danni causati dall'affondamento della superpetroliera da 550 tonnellate di stazza nell'aprile del 1991 in sede di appello;

sempre dalla stessa agenzia, sembrerebbe che l'Avvocatura dello Stato non abbia provveduto a interrompere i termini di prescrizione nei confronti dell'*International Oil Pollution Convention Found* —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se corrisponda al vero;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per ottenere il giusto risarcimento dei danni causati dalla citata petroliera.

(4-06231)

RISPOSTA. — *L'interrogazione concerne lo stato dei procedimenti in corso per il risarcimento dei danni causati dal disastro della motonave Haven affondata nel Mar Ligure nel 1991 e più in generale sui protocolli istitutivi dell'IOPCF (International Oil Pollution Compensation Fund-Fondo internazionale per l'inquinamento da idrocarburi). Ritengo utile fornire alcuni elementi di ordine generale, data anche la complessità dei diversi aspetti della vicenda.*

1) È innanzitutto ampiamente riconosciuta la gravità dell'incidente e la rilevanza dei danni provocati dal conseguente sversamento di ingenti quantità di idrocarburi. Decine di migliaia di tonnellate di petrolio si riversarono nel Mare della Liguria a seguito dello scoppio e del successivo incendio e affondamento della nave. Cinque membri dell'equipaggio tra cui il capitano morirono o furono dichiarati dispersi.

Si è trattato del più grave incidente verificatosi nel Mediterraneo con persistenti gravissime conseguenze: per la lesione del bene ambientale, per l'economia, per la salute pubblica. Recenti rilevamenti effettuati dall'ICRAM, preliminari ad una campagna più approfondita d'indagine confermano la rilevanza e l'estensione dei sedimenti pre-

senti su fondali profondi, la presenza di sostanze tossiche nella vegetazione e nella fauna marina interessate dai residui delle sostanze riversate in mare. È noto che gli idrocarburi policiclici sono responsabili della carcinogenesi. La particolare frequenza di tumori del fegato di pesci campionati in ambienti inquinati è stata posta in rapporto con sedimenti contaminati.

Di qui la necessità di avviare al più presto un'azione di bonifica dei fondali interessati e l'urgenza di una politica attiva internazionale e interministeriale per la difesa del mare.

Il Mediterraneo è riconosciuto come area ad elevata sensibilità ambientale trattandosi di un mare praticamente chiuso. Il ricambio delle sue acque è lentissimo. Il suo piccolo bacino contiene lo 0,7 per cento delle acque marine del globo e ospita il 30 per cento del traffico marittimo mondiale, il 20 per cento di quello del petrolio. Le sue coste sono fortemente popolate, subiscono ulteriori pressioni antropiche dovute all'attività turistica e gli scarichi diretti e quelli provenienti dai fiumi hanno ancora scarsi o inesistenti livelli di depurazione.

In Italia l'attività industriale connessa alla trasformazione degli idrocarburi, anche per l'esportazione, costituisce un'attività rilevante che presenta rischi permanenti. Il rischio di incidenti analoghi a quello della Haven è tuttora presente, malgrado si stia cercando da parte del Ministero dei Trasporti di intervenire con sistemi in grado di assicurare una maggiore sicurezza della navigazione. Tale aspetto si è posto come punto essenziale: rotte sicure e controllate, adozione delle procedure vigenti sulla base di protocolli internazionali. La MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino), l'OPRC (Convenzione internazionale per la prevenzione, l'intervento e la cooperazione contro l'inquinamento da olii minerali) del 1990 entrata in vigore nel '92, firmata e ancora da ratificare, l'esistenza su ogni nave del SOPE plan (Ship Oil Pollution Emergency Plan), professionalità degli equipaggi, vigilanza e adeguamento dei sistemi di protezione civile e pronto intervento, costituiscono i riferimenti principali per il miglio-

ramento della sicurezza in mare direttamente connessa alla difesa dell'ambiente marino.

È inoltre in corso la riorganizzazione dei servizi antinquinamento marino conseguente al passaggio di competenze al Ministero dell'Ambiente.

Occorre comunque ricordare che se i danni causati dal disastro della Haven non furono più gravi anche sul piano ambientale, ciò è dipeso dalla tempestività e dalla intensità dell'intervento di soccorso.

Il Governo è impegnato a rafforzare l'azione concertata sul piano comunitario e internazionale, per realizzare una navigazione più sicura nel Mediterraneo e una maggiore tutela delle risorse ambientali, malgrado le difficoltà determinate dalle particolari condizioni politiche, economiche e sociali presenti nei paesi rivieraschi.

Sono ben presenti al Ministero dell'Ambiente i limiti dell'attuale legislazione internazionale, del quadro delle intese e segnatamente di quanto previsto nel Protocollo del 1976 nell'ambito del Fondo IOPC del 1971, che esclude dal calcolo dei massimali indennizzabili il danno ambientale, così come il nuovo Fondo 1992.

2) Per quanto concerne la situazione dei diversi procedimenti giudiziari tuttora pendenti, occorre segnalare il procedere estremamente lento e il perdurare dell'incertezza degli esiti.

Il Ministero dell'Ambiente e le altre Amministrazioni interessate, ivi compresa la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione civile, a suo tempo si sono attivati per la costituzione dello Stato tramite l'Avvocatura dello Stato competente, in tutti i procedimenti instaurati di fronte al Tribunale di Genova, stimolando ogni iniziativa volta al perseguimento ottimale del risarcimento.

Lo Stato italiano è costituito parte civile nel processo penale ed è intervenuto nel procedimento per la definizione dello stato passivo, sia chiedendo il rimborso delle spese effettuate in occasione dell'evento, sia chiedendo il risarcimento del danno ambientale. Ha poi proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice designato

avente ad oggetto la definizione dello stato passivo medesimo.

Sono tuttora pendenti, fra l'altro, i seguenti procedimenti:

a) il processo penale che vede imputati i proprietari per omicidio colposo, inquinamento, disastro colposo ed altro;

b) il procedimento per la definizione dello stato passivo;

c) il procedimento per la determinazione dello stato attivo.

a) Il processo penale, a distanza di cinque anni, si trova ancora nella fase dell'istruttoria dibattimentale. Non è allo stato prevedibile la data di conclusione del processo di primo grado che in via ipotetica potrebbe avvenire entro l'anno in corso. Anche sull'esito, come conferma una recente informativa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, permane incertezza circa le cause dell'evento e le relative responsabilità;

b) Nel procedimento per la definizione dello stato passivo il Giudice designato Dr. Haupt del Tribunale di Genova, con provvedimento del 5 aprile 1996, ha valutato il danno ambientale in 40 miliardi ed in 187 miliardi complessivi, ivi compreso il danno ambientale, il complesso dei danni provocati dal disastro della Haven.

L'Avvocatura dello Stato su indicazione del Governo ha proposto immediatamente impugnazione avverso il provvedimento del predetto Giudice. L'udienza di trattazione relativa alla decisione delle opposizioni, fissata per l'udienza del 28 novembre 1996, ha subito un rinvio al 12 giugno 1997.

Per tale udienza l'Avvocatura dello Stato ha confermato che ha provveduto agli adempimenti processuali relativi alla iscrizione della causa a ruolo.

Interpellata circa i tempi di definizione di tale procedimento, l'Avvocatura dello Stato ha avanzato una previsione di diversi anni. Anche in questo caso non vi è certezza sugli esiti definitivi del procedimento a favore dello Stato Italiano.

c) Nel terzo dei procedimenti pendenti, quello attinente alla determinazione dello stato attivo, che ha visto compresenti ope-

ratori privati e pubbliche istituzioni, il Giudice ha affermato il permanere del limite risarcitorio del Fondo nel tetto da calcolarsi in franchi-oro equivalente al cambio attuale alla somma di 771 miliardi di lire. Tale decisione è stata ribadita dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 259 del 30.3.1996. Tale decisione è stata impugnata dal Fondo con ricorso in Cassazione.

Il Governo ha dato mandato all'Avvocatura di resistere anche in tale sede, proprio per non lasciare nulla di intentato, prima di acquisire un parere certo della validità dei vincoli per lo Stato italiano conseguenti alla adesione degli accordi internazionali dell'IOPCF 1971.

Come si può vedere il Governo ha perseguito tutte le possibili vie giudiziarie per vedere soddisfatte le proprie aspettative risarcitorie.

È inoltre da precisare, anche in relazione a quanto contenuto nella premessa dell'interrogazione, che la richiesta di 883 miliardi di lire avanzata dalla Avvocatura dello Stato per il risarcimento del solo danno ambientale si riferisce in realtà ad una valutazione contenuta nella propria perizia di parte. A tale valutazione ha fatto riscontro la citata sentenza del 5 aprile '96, che ha riconosciuto il danno ambientale nella cifra irrisoria di 40 miliardi di lire.

Quindi, anche se in uno dei procedimenti il Tribunale ha definito il massimale di esposizione del Fondo IOPCF 1971 in franchi-oro e quindi in 771 miliardi, nello specifico procedimento per la determinazione dello stato passivo i valori risarcitori riconosciuti dal Giudice sono decisamente più contenuti.

Non appare dunque corretto sostenere che lo Stato si accingerebbe ad accettare un settimo del risarcimento possibile, in quanto al momento in sede giudiziaria sono stati riconosciuti valori di gran lunga inferiori al presunto massimale calcolato in franchi-oro valutati al cambio attuale.

3) La questione più delicata attiene proprio alla cifra del massimale di risarcimento che può essere richiesta dallo Stato italiano.

Con la legge 25 gennaio 1983 n. 39 lo Stato italiano ha aderito al Protocollo del

'76 di emendamento alla Convenzione istitutiva del Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1971, che modifica il valore di riferimento monetario per il calcolo del massimale risarcitorio, prima espresso in franchi oro, a favore dell'esclusivo riferimento ai diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Per effetto automatico di ciò il massimale che è di 60 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) ha oggi, a detta della Direzione del Fondo, un valore di circa 103 miliardi di lire.

Tale nuovo riferimento conseguiva alla mutata situazione dopo la rottura degli accordi valutari di Bretton Woods, che metteva fine alla convertibilità dollaro-oro e al conseguente sistema di cambi fissi (parità aurea) delle principali valute.

Il Protocollo '76 al Fondo 1971 è entrato in vigore a livello internazionale il 22 novembre 1994. Pertanto all'epoca del disastro della Haven il Protocollo 1976 non era ancora entrato in vigore.

Tuttavia si sostiene da parte del Fondo che gli accordi istitutivi del 1971, per quanto attiene la valuta di riferimento (franchi-oro) dei massimali, non sarebbero applicabili essendo venuto meno il quadro dei cambi allora adottato.

Appare quindi imprecisa e fuorviante l'affermazione fatta in premessa all'interrogazione, secondo la quale il Governo accetterebbe la riduzione ad un settimo del massimale del 1971 operata dal Protocollo del 1976. Il Protocollo contiene tra l'altro il nuovo sistema per la fissazione dei massimali risarcitori con riferimento esclusivo ai diritti straordinari di prelievo (DSP) del FMI.

Più controverso risulta l'obbligo per l'Italia di rispettare il vincolo del Protocollo del 1976 nella pretesa di indennizzo (dovendola limitare alla somma fissata in DSP), in quanto vi ha aderito prima dell'incidente anche se è entrato in vigore dopo. La Convenzione di Vienna sui trattati imporrebbe tale interpretazione in quanto l'atto di ratifica o di adesione esprime di per sé l'impegno a ottemperare quanto previsto

dai patti internazionali, anche prima della loro effettiva entrata in vigore.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che in passato lo Stato italiano non ha partecipato, ne ha preso parte alla procedura di determinazione dello stato attivo, con specifico riferimento all'ammontare del massimale disponibile a carico del Fondo internazionale.

Questa interpretazione ha condizionato l'azione del nuovo Governo, ma è stata per la prima volta posta in discussione proprio dalla iniziativa del Ministero dell'Ambiente in sede di coordinamento dei Ministeri interessati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Governo ha così intrapreso una azione unitaria e collegiale.

A tale proposito il Ministero degli Esteri ha provveduto nelle scorse settimane ad individuare un panel di esperti, costituito dai professori La Pergola, Guarino, Pescatore, per acquisire un parere tale da consentire una più puntuale decisione in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È evidente che per i soggetti pubblici diversi dallo Stato italiano ed eventuali privati coinvolti in questo procedimento, non esistendo per loro vincoli internazionali validi per il solo Stato che li ha accettati, sarebbe stato possibile insistere in sede giudiziaria senza specifici limiti.

Nei mesi scorsi le trattative tra soggetti istituzionali locali e gli assicuratori internazionali della società armatrice dell'Haven da tempo avviate, si sono concluse con transazioni già deliberate dagli organi di governo locale e regionale interessati. La liquidazione ex gratia di circa 25 miliardi dagli assicuratori, oltre 1 miliardo e 600 milioni circa liquidati dal Giudice designato agli enti locali, conferma il riconoscimento da parte degli stessi assicuratori della rilevanza dei danni arrecati, ben oltre il massimale risarcitorio del Fondo, e per altro verso la preoccupazione che la resistenza in giudizio di soggetti non vincolati da accordi internazionali potesse comportare oneri maggiori.

Gli accordi tra assicuratori ed enti locali prevedono il ritiro di questi da ogni procedimento giudiziario. È quindi da attendersi

che alle prossime udienze lo Stato italiano possa essere la sola controparte del Fondo, visto che gli altri claimers sono stati variamente soddisfatti.

Naturalmente il rispetto doveroso per l'autonomia degli enti locali e la fase ormai avanzata a cui erano giunte le trattative al momento dell'avvio dell'azione della Presidenza del Consiglio, non hanno consentito l'intervento del Governo sugli enti locali, anche se in precedenza si sarebbe potuto dall'inizio concertare l'azione congiunta.

È opportuno inoltre precisare quanto sostenuto nella interrogazione circa un precedente indirizzo governativo contrario « ad aderire alle condizioni espresse da IOPCF non inviando la propria delegazione alle riunioni periodiche del Fondo ».

La delegazione governativa italiana risulta aver preso parte attivamente, per discutere in particolare la questione della Haven, ai lavori dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo del Fondo 1971 fino alla 43ª Sessione del Comitato tenutasi nel giugno 1995.

Successivamente l'Italia è stata presente formalmente tramite funzionari della nostra locale Ambasciata. Nell'ottobre del 1996 la delegazione italiana ha preso nuovamente parte attiva alla 19ª Sessione dell'Assemblea del Fondo 1971, partecipando anche in veste di osservatore alla 50ª sessione del Comitato Esecutivo dello stesso Fondo una presenza sempre coordinata dalla Presidenza del Consiglio con la definizione di indirizzi univoci e concordati.

4) A fronte del quadro descritto e tenendo conto dell'assenza di istruzioni specifiche e formali dei precedenti Governi, che si sono limitati a registrare da un lato la posizione del Ministero dell'Ambiente contraria all'adesione al nuovo IOPCF 1992 e quella favorevole degli altri Ministeri interessati, l'attuale Governo ha assunto un'azione attiva. Per la prima volta la Presidenza del Consiglio anche su impulso del Ministero dell'Ambiente ha avviato un lavoro di verifica della situazione, ha proposto una posizione comune dei Ministeri coinvolti, si è fatta parte attiva in sede di IOPCF 1971.

Non possiamo escludere punti di vista parzialmente differenti delle varie amministrazioni, ma il nuovo Governo è impegnato a valutarli sempre collegialmente con l'obiettivo di definire una univoca posizione dello Stato.

L'intento è quello di concludere al meglio la vicenda risarcitoria dell'incidente Haven prima di affrontare la questione dell'adesione eventuale al nuovo IOPCF 1992. La recente ripresa delle trattative con l'IOPCF 1971, già esperite in passato, consegue alla duplice valutazione dell'urgenza di avviare i possibili interventi di bonifica recuperando parte delle risorse necessarie e dalla complessa e incerta vicenda processuale di cui si è qui cercato di dare conto.

I termini di una eventuale transazione stragiudiziale globale assunti dalla Presidenza del Consiglio si fondano sulla richiesta di un risarcimento complessivamente superiore ai massimali vigenti, previa verifica come si è detto dei vincoli esistenti in merito per lo Stato italiano.

Il Ministero dell'Ambiente ha poi sostenuto la necessità di mantenere la costituzione di parte civile al processo penale e di impiegare gli indennizzi, ivi compresi parte di quelli riconosciuti agli enti locali, per il ripristino dei valori ambientali danneggiati.

È evidente che qualora non fosse possibile ottenere quanto richiesto, non resterebbe che attendere la conclusione, con sentenze passate in giudicato, dei procedimenti giudiziari in corso, il che richiederebbe tempi particolarmente lunghi.

5) Il Governo è consapevole dei limiti presenti nelle Convenzioni istitutive dei fondi (CLC del 1969, IOPCF 1971 e IOPCF 1992) e nel Protocollo del 1976 al Fondo 1992. Sino ad ora non è stata tuttavia individuata un'alternativa all'attuale sistema.

L'IOPC Fund, 1971 e 1992 hanno una natura giuridica particolare e funzionano come intermediari e garanti (a questo fine sono rappresentati nell'Assemblea gli stati aderenti) tra assicuratori, che riscuotono i contributi necessari per il funzionamento da petrolieri ed armatori, ed i soggetti danneggiati in caso di incidenti, siano essi stati,

enti pubblici o privati, previa ammissione da parte del Fondo cui si aderisce.

È dubbio che la normativa di garanzia adottata dagli Stati Uniti (OPA-OIL Pollution Act), potenza economica e politica che tutti conoscono, possa essere adattata anche al nostro Paese. Occorre soprattutto considerare che gli operatori nazionali rappresentano una parte del traffico interessante il Mediterraneo e l'adesione a diversi meccanismi assicurativi andrebbe comunque verificata in sede internazionale, anche per evitare le duplicazioni che conseguirebbero dalla riproduzione di diversi sistemi nazionali.

È utile inoltre ricordare che già 22 paesi hanno aderito al nuovo IOPC Fund 1992 che è entrato in vigore nel 1996 e 8 di questi hanno inoltre denunciato l'IOPCF 1971. Nel corso del 1998 si prevede, attraverso la denuncia dei paesi che hanno già aderito al nuovo IOPCF 1992, lo « svuotamento » dell'IOPCF 1971, l'Italia sarà così tra poco il principale contribuente in caso di incidenti e in un prossimo futuro supererà il 50 per cento.

In sintesi:

a) il Governo intende perseguire ogni via per ottenere un adeguato risarcimento dei danni di diversa natura compresa quella ambientale causati dall'incidente della petroliera Haven, nel quadro degli obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti in sede internazionale, così come in corso di verifica.

Il Ministero dell'Ambiente sostiene la necessità che le risorse recuperate vengano reimpiegate per i ripristini possibili dei valori ambientali danneggiati.

b) come si è detto l'Italia ha già ratificato con legge n. 39 del 25 gennaio 1983 il Protocollo del 1976 all'IOPCF 1971, mentre tale ratifica non è avvenuta per quelli istitutivi del nuovo IOPCF 1992. La delegazione governativa che ha partecipato all'Assemblea dell'IOPCF 1971 nell'ottobre scorso a Londra si è attenuta alle istruzioni ricevute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che non contenevano l'impegno ad aderire al Fondo 1992 prima della conclusione della vicenda risarcitoria dell'incidente Haven e in tal senso si è espressa.

d) nel mandato della delegazione italiana era compresa la conferma del principio, da manifestare formalmente in sede di adesione, che il nostro Paese avrebbe comunque continuato a perseguire, nel caso di successiva adesione al Fondo IOPC 1992, la risarcibilità del danno ambientale, in ossequio alla legislazione del nostro Paese. È comunque opportuno ribadire che seppure la quantificazione dei danni ambientali, tuttora fondata su parametri controversi in sede tecnica e giuridica (ne è diretta testimonianza la forte divaricazione dell'entità economica formulata dalle diverse perizie di parte) non è riconosciuta dall'IOPCF 1971 e 1992 ai fini della quantificazione del risarcimento, non vi sono impedimenti all'impiego delle somme risarcite entro i limiti dei massimali previsti, nel ripristino dei valori ambientali danneggiati.

Le difficoltà di natura tecnica e giuridica, anche in materia assicurativa presenti nella valutazione economica del danno ambientale costituiscono tema di attenzione per quanto riguarda l'attuazione della legislazione nazionale. Sono state presentate in Parlamento proposte di legge contenenti modifiche riformatrici della normativa sul danno ambientale. Alcune vanno nel senso di estendere anche alle associazioni ambientaliste riconosciute il potere di costituzione di parte civile nel processo penale e di promozione dell'azione di risarcimento, al fine di rendere più capillare ed incisiva l'azione di tutela del bene ambientale in sede legale.

Altre proposte di legge vanno nel senso di creare sezioni specializzate della magistratura, al fine di rendere celere l'iter procedimentale di accertamento e repressione dell'illecito ambientale.

La sede legislativa può essere occasione per ulteriori miglioramenti anche in relazione ad altri aspetti della questione.

e) il Governo non ha alcun preconcetto a valutare vie alternative all'attuale tipo di garanzia assicurativa costituita dal sistema IOPCF. L'eventuale diverso meccanismo andrebbe tuttavia inserito nel contesto delle relazioni internazionali e dell'Unione Europea e andrebbe realizzato

prima della denuncia unilaterale del Fondo IOPC 1971 per non lasciare gli operatori e il Paese senza alcuna tutela. Inoltre la denuncia unilaterale del Fondo IOPC 1971 comunque non risolverebbe la controversia risarcitoria dell'incidente della Haven.

Il Governo intende poi ulteriormente impegnarsi agendo nel senso del contenimento dei rischi di incidenti. In questo quadro si collocano gli adempimenti necessari per la ratifica della convenzione OPRC 1990. È altresì in corso il confronto tra Ministero dell'Ambiente e Ministero dei Trasporti per la stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 5 del Dl 28.4.1994, volta a regolare la collaborazione tra diversi organismi operanti per la vigilanza sulle attività economiche marittime, per l'efficacia delle azioni di pronto intervento in caso di inquinamento marino. Vengono svolte periodiche esercitazioni di protezione civile connessa a incidenti che interessino il mare o le coste.

Altre azioni sono volte all'attuazione di sistemi di sicurezza della navigazione e al rinnovo della flotta petrolifera che, oltre a quanto già adottato in materia di scafi rinforzati porti alla costruzione di nuove petroliere di media dimensione munite di doppio scafo.

6) Quanto alla risposta sui punti specifici indicati nell'interrogazione:

a) l'opposizione alle determinazioni del Giudice in sede di procedimento per la determinazione dello stato passivo per i danni causati dal disastro della petroliera Haven è stata regolarmente proposta ed iscritta a ruolo dall'Avvocatura dello Stato, e verrà esaminata dal Tribunale di Genova all'udienza collegiale del 12 giugno 1997, unitamente alle opposizioni proposte dalle controparti;

b) la proposizione della causa di risarcimento nei confronti dello IOPC Fund impedisce qualsiasi decadenza stabilita dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del 1971. Altre eccezioni proposte dal Fondo per far valere un termine prescrizione più breve (tre anni dall'incidente), sono state respinte come palesemente infondate sia dal Giudice Designato del Tribunale in sede di

deposito dello stato passivo con ordinanza del 5 aprile 1996, sia dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 259 del 30 marzo 1996, riguardante lo stato attivo della procedura;

c) *il Governo sta seguendo, come si è cercato di dare conto, ogni percorso utile al raggiungimento del giusto risarcimento dei danni, in tempi più accelerati possibile.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

da molti anni non si procede al rinnovo degli elenchi comunali degli scrutatori che devono concorrere al corretto svolgimento delle elezioni politiche;

si è consolidato un elenco chiuso « dei soli scrutatori » che vengono chiamati monotonamente ad ogni consultazione elettorale e gli altri aspiranti, cittadini a tutti gli effetti, che desiderano concorrere a presenziare le fasi di svolgimento delle elezioni, vengono delusi o vanno ogni anno ad ingolfare l'elenco aggiuntivo, tanto da farlo diventare di gran lunga più numeroso dell'albo principale;

l'elenco degli scrutatori presso le Amministrazioni comunali è diventato da anni un elenco « ermeticamente chiuso », non consentendo né rinnovamento, né alternanza nella composizione dei seggi elettorali;

quali provvedimenti intenda assumere, in via breve, a livello amministrativo, o possibilmente con una nuova iniziativa legislativa, affinché si rinnovino integralmente, almeno ogni due anni, gli elenchi degli aspiranti da cui devono essere sorteggiati gli scrutatori. (4-00923)

RISPOSTA. — *L'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, istitutiva dell'albo degli scrutatori, stabilisce che i comuni, nel mese di gennaio di ogni anno, devono procedere all'aggiornamento di detto albo, mediante la cancellazione dallo stesso di coloro che ab-*

biano perso i requisiti stabiliti dalla legge o che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si siano presentati senza giustificato motivo oppure che si siano resi responsabili di gravi inadempienze, e devono contestualmente procedere alla iscrizione dei nuovi nominativi sorteggiati dalle liste elettorali.

Giova sottolineare che la disposizione sopra richiamata prevedeva, nella sua originaria formulazione, il limite quinquennale di validità dell'albo di cui trattasi.

Successivamente, il legislatore, con l'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha abrogato detta disposizione, mantenendo in vigore la previsione dell'aggiornamento periodico secondo le procedure stabilite dal citato articolo 5, della legge n. 95 del 1989.

Si concorda pienamente con la S.V. nel ritenere che il meccanismo previsto dalla legge porta al consolidarsi di un albo chiuso che non consente, quindi, un ricambio generazionale nella composizione dei seggi elettorali.

È intendimento, pertanto, di questa Amministrazione predisporre, nel più ampio contesto di un disegno di legge di modifiche tecniche alla vigente disciplina elettorale, apposita normativa che consenta a tutti gli elettori di poter svolgere la funzione di scrutatore nell'ambito della piena trasparenza democratica e della più ampia partecipazione dei cittadini al procedimento elettorale.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PITTELLA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

presso la ASL n. 1 della Basilicata viene realizzata, nell'ospedale di Pescopagano, una meritoria attività sanitaria nel campo ortopedico e riabilitativo;

al 10 settembre 1996 sono stati effettuati 119 interventi in artroscopia, riguardanti un'utenza non solo regionale ma anche extraregionale (25 interventi su 119);

risultano, sempre alla stessa data, 75 pazienti in lista d'attesa;

malgrado la qualità e la quantità di tali prestazioni, gli operatori addetti agli interventi di artroscopia non sono messi nella condizione di effettuare nelle migliori condizioni il proprio lavoro e non sono adeguatamente valorizzati dalla attuale gestione della ASL —:

se non intenda accertare le ragioni di tale paradossale atteggiamento che scoraggia la professionalità e l'impegno, sebbene i risultati conseguiti siano assai lusinghieri.
(4-03261)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema, prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Basilicata.*

Si è appreso, al riguardo, che il sensibile aumento, negli ultimi tempi, delle richieste di intervento in artroscopia presso il presidio ospedaliero di Pescopagano, avrebbe indotto la competente A.S.L. a disporre la ridefinizione delle modalità di uso della sala operatoria per garantirne la funzionalità anche in giorni diversi da quelli programmati in precedenza, quando le domande di intervento erano circa la metà rispetto ad ora. Pertanto, le difficoltà esposte nell'interrogazione, al momento attuale, dovrebbero ormai intendersi superate giacché l'attività svolta in questo settore risulterebbe ora soddisfacente.

Il Ministro della sanità: Bindi.

POLI BORTONE e SOSPIRI. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è indiscutibile in Abruzzo la grave crisi di mercato del settore pataticolo;

la causa va ricercata non solo nella sovrapproduzione del prodotto a livello europeo, ma anche nella mancata programmazione dell'intera filiera del settore stesso —:

se non ritengano di erogare fondi straordinari a sostegno dei produttori, al fine, ad esempio, di prorogare le scadenze dei crediti agrari, utilizzando i fondi del ministero degli affari esteri per gli aiuti alimentari ai paesi del terzo mondo.

(4-06781)

RISPOSTA. — *Le cause delle ricorrenti crisi di mercato nel settore della patata, principalmente dovute a sovrapproduzione, sono da ricercarsi anche in una carente programmazione produttiva da parte dei produttori e delle loro associazioni.*

Infatti, a parte qualche campagna ove si è potuto effettivamente constatare fenomeni produttivi distorsivi, le crisi di sovrapproduzione rientrano ormai nella normalità dell'andamento commerciale del mercato della patata.

Sono ormai molti anni che il Governo attua provvedimenti per consentire l'ammasso privato in tutte le regioni di produzione italiane, ed anche in questo caso è stato preparato un analogo provvedimento che è in fase di applicazione.

Per quanto riguarda l'ipotesi di sovvenzionamento dei produttori italiani di patate mediante lo spostamento di fondi del Ministero degli Esteri già destinati agli aiuti alimentari per i Paesi del terzo mondo si osserva che sarebbe necessaria l'approvazione, da parte del Parlamento, di una legge di modifica del bilancio 1997, e che si tratterebbe, comunque, di una eventualità gravemente penalizzante per l'intera attività di cooperazione italiana le cui risorse finanziarie sono state negli ultimi anni notevolmente ridotte.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

PROIETTI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, nella conduzione delle sedute del consiglio comunale di Arsoli (Roma) si adotta da parte del sindaco un comportamento contrario alla legge nei confronti dei consiglieri comunali di minoranza che vengono continuamente offesi,

provocati e spesso espulsi dall'aula senza alcuna motivazione;

tale comportamento è stato già, in data 30 novembre 1995, denunciato dai consiglieri di minoranza con un esposto al prefetto di Roma che ha provveduto a richiamare il sindaco ad un comportamento aderente alle leggi ed all'esercizio del diritto di espressione dei consiglieri durante lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale;

il sindaco, nel persistere nel suo atteggiamento, durante la seduta del consiglio comunale del 27 settembre 1996 ha espulso nuovamente dall'aula il capogruppo di minoranza ed ha ordinato a due carabinieri di allontanarlo mentre la seduta era ancora in corso;

benché non sussistesse alcun motivo, essendosi il capogruppo di minoranza limitato ad una critica nei confronti del sindaco per vicende strettamente amministrative e non vi fosse alcun motivo di ordine pubblico, i militi dell'Arma eseguivano l'ordine del sindaco e prelevavano a forza il consigliere, che opponeva resistenza passiva aggrappandosi al tavolo del consiglio procurandogli gravi contusioni giudicate guaribili al pronto soccorso dell'ospedale di Subiaco in 10 giorni, salvo complicazioni —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'interno, per il tramite del prefetto di Roma, per ristabilire le garanzie costituzionali e la libertà di espressione per i consiglieri comunali di Arsoli;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della difesa per accertare se il comportamento dei carabinieri presenti sia stato conforme alle leggi, ed in particolare se il sindaco abbia emanato un ordine legittimo e se l'azione dei militari operanti sia stata adeguata all'atteggiamento non violento del consigliere comunale, nella specie anch'esso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. (4-04122)

RISPOSTA. — *Sui fatti segnalati dalla S.V. la prefettura di Roma ha svolto gli opportuni accertamenti presso l'amministrazione comunale di Arsoli e presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, le cui risultanze informative qui di seguito si forniscono.*

Nel corso della seduta consiliare del 27 settembre 1996 il sindaco di Arsoli, Stetano Banini, richiamava il capogruppo di minoranza sig. Baiocco ad attenersi, nei suoi interventi, al rispetto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nonostante i reiterati inviti, il sig. Baiocco proseguiva nel suo comportamento e rivolgeva, tra l'altro, apprezzamenti offensivi nei confronti del Sindaco, il quale preannunciava l'inoltro di una querela per diffamazione ai danni del sig. Baiocco.

Nonostante ciò il sig. Baiocco proseguiva a inveire ad alta voce ripetendo più volte le stesse offese.

Richiamato ancora una volta, senza esito, al rispetto delle norme di comportamento e del regolamento del consiglio, il sindaco ne chiedeva l'allontanamento dall'aula ai vigili e alle forze dell'ordine presenti.

La situazione degenerava ulteriormente visto che il sig. Baiocco anziché abbandonare spontaneamente la seduta decideva di rimanere ostinatamente al suo posto.

A questo punto i vigili e i carabinieri lo portavano di forza fuori dall'aula tra urla e grida e la resistenza dello stesso.

In tale azione il consigliere Baiocco riportava lievi contusioni che gli sono state diagnosticate, con prognosi di 10 giorni, dalla guardia medica ove lo stesso veniva accompagnato.

La seduta veniva sospesa e successivamente chiusa per mancanza di numero legale dei consiglieri, in quanto anche gli altri componenti del gruppo di opposizione decidevano di abbandonare l'aula.

Lo stesso sindaco ha poi aggiunto che ha sempre rispettato i diritti della minoranza ad esercitare le proprie funzioni; ed ha prontamente risposto alle interrogazioni sulle proposte di deliberazione quando attinenti all'ordine del giorno.

Lo svolgimento dei fatti, così come riferiti dal sindaco, è stato confermato con nota informativa dal Comandante Provinciale dei Carabinieri.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

PROIETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

per il prossimo 17 novembre 1996 sono state indette le elezioni comunali di Campagnano (Roma);

sono state presentate tre liste collegate ad altrettanti candidati alla carica di sindaco;

per un macroscopico errore dell'ufficio elettorale dello stesso comune, le liste sono state inibite dal raccogliere ulteriori sottoscrizioni dopo aver raggiunto e superato di poco il numero di quaranta sottoscrittori ed hanno quindi presentato le liste con un numero di firme dei sottoscrittori inferiori agli ottanta, minimo previsto dalla legge n. 81 del 1993;

in effetti, l'errore dell'ufficio è stato quello di considerare vigente la disposizione di legge che riduceva della metà le firme necessarie per la presentazione delle liste che, invece, non doveva applicarsi alle elezioni comunali del 17 novembre 1996;

resisi conto dell'errore, gli uffici comunali hanno richiesto una integrazione del numero delle firme ai rappresentanti delle tre liste che hanno provveduto senza indugio;

la commissione elettorale circondariale di Roma, rilevato che le firme erano state presentate entro il termine perentorio delle ore dodici di sabato 19 ottobre 1996 in numero insufficiente rispetto a quanto previsto dalla legge, e solo successivamente integrate, riteneva di non poter accogliere nessuna delle tre liste presentate e quindi, allo stato, non vi sono liste presentate per le elezioni e le stesse dovrebbero essere rinviate con riconvocazione dei comizi elettorali;

il fatto ha creato notevole disagio e vibrante proteste nell'intera cittadinanza di Campagnano, che si trova, nei fatti, defraudata dal diritto di eleggere la nuova amministrazione per un errore inescusabile degli uffici comunali e sospetta che dietro il fatto si celino oscure manovre per far rinviare le elezioni a lungo termine —:

se non ritenga urgentissimo emanare un provvedimento che riapra i termini di presentazione delle liste, con differimento delle elezioni al 1° dicembre 1996, data in cui è previsto già il turno di ballottaggio per le elezioni del 17 novembre;

se non ritenga altresì di avviare una seria indagine per accertare tutte le responsabilità e cosa emerga allo stato dai primi accertamenti. (4-04555)

RISPOSTA. — *I termini per la presentazione delle liste sono tassativamente stabiliti dalla vigente normativa e, quindi, nella soggetta materia, non può essere adottato alcun provvedimento amministrativo.*

Avverso la decisione della commissione elettorale circondariale di Roma, con la quale sono state ruscate tutte le liste elettorali presentate per la elezione del sindaco e del consiglio comunale di Campagnano Romano, è stato presentato tempestivo ricorso al TAR Lazio, con contestuale domanda incidentale di sospensiva.

A seguito di espressa rinuncia all'anzidetta domanda di sospensiva, l'organo adito ha dichiarato, con ordinanza del 14 novembre u.s., l'improcedibilità della domanda stessa.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

RABBITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Brolo (ME) ha rimosso, con provvedimento n. 29 del 29 gennaio 1996, il suo vicesindaco e dato corso ad alcune sostituzioni di assessori comunali;

nel corso dell'udienza d'innanzi al Gip del tribunale di Patti del 30 maggio

1996, riguardante uno dei procedimenti avviati dalla Magistratura sui lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale, è stata prodotta, dall'appaltatore dei lavori, una registrazione magnetofonica da cui risulta che persone esterne all'amministrazione comunale si sono attivate, sostituendosi ai rappresentanti legali del comune, per concordare transazioni dai contorni poco chiari, e che la rimozione del vicesindaco e la sostituzione degli assessori è stata decisa, sempre da gruppi esterni all'attuale amministrazione, nel tentativo di rimuovere gli ostacoli da essi frapposti all'iter di una lottizzazione di terreni, approvata dal consiglio comunale con delibera n. 38 del 23 giugno 1996 e fra i cui proprietari figura anche l'attuale sindaco di Brolo;

detta lottizzazione, estesa per oltre dodici ettari di terreno, oltre a presentare in tutto l'iter varie anomalie, allo stato appare assunta in violazione all'attuale strumento urbanistico (p.d.f.);

lo stesso strumento urbanistico tra l'altro scaduto, essendo stato adottato nel lontano 1976, ha numerose zone d'ombra, tanto che da parte di alcuni consiglieri comunali è stato denunciato il fatto che mani ignote hanno fatto sparire la copia originale del regolamento edilizio, essendo stato questo strappato dalla delibera del consiglio comunale n. 109 del 1976, con cui era stato approvato;

a seguito della sottrazione degli originali del regolamento edilizio non si ha la certezza se quello in uso corrisponda effettivamente a quello realmente approvato dal consiglio comunale;

tutto questo appare preordinato a consentire vasti interventi speculativi sul territorio del paese —:

se non ritenga di dover sollecitamente disporre rigorose indagini al fine di accertare se nel comune di Brolo le decisioni riguardanti la vita amministrativa del paese non siano assunte da gruppi esterni agli organi elettivi;

quali urgenti iniziative intenda assumere per reprimere gravi comportamenti che trasferiscono le decisioni dell'ente al di fuori delle sedi istituzionali. (4-02496)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dalla competente prefettura è emerso che, effettivamente, il sindaco di Brolo (ME), sen. Basilio Germanà, ha revocato, in data 29.1.1996, il vicesindaco Anna Giuffrè, mentre gli assessori Francesco Fasolo e Domenico Magistro in data 24.2.1996 hanno rassegnato le loro dimissioni, per motivi di carattere personale.

Al momento della revoca il vicesindaco divulgava una lettera aperta indirizzata alla cittadinanza brolese, chiarendo che la stessa era stata determinata da un contrasto riguardante l'approvazione di alcuni provvedimenti, tra i quali il regolamento per la lottizzazione di alcuni terreni tra i cui proprietari risulta esservi anche il sindaco.

In merito alla lottizzazione approvata dal consiglio comunale con delibera n. 38 del 23.6.1955, presso l'autorità giudiziaria di Patti esiste un fascicolo pendente.

Risulta, altresì, che il responsabile dei lavori di ristrutturazione e completamento del campo sportivo del comune di Brolo, sig. Ferdinando La Rosa, ha consegnato alla procura di Patti un nastro contenente la registrazione di un colloquio avuto dallo stesso con il fratello del sindaco, Antonio Germanà, e con l'assessore al bilancio Giancarlo Panzera.

Anche su quest'ultima vicenda, esiste un fascicolo pendente presso la procura della Repubblica di Patti.

Per quanto concerne la sparizione della copia originale del regolamento edilizio cui fa riferimento il presente documento parlamentare, si fa presente che l'arma dei carabinieri non ha potuto fornire alcun elemento non essendo stata rinvenuta alcuna specifica denuncia in merito.

Essendo in corso un procedimento giudiziario questa Amministrazione doverosamente si astiene dal fornire valutazioni in merito.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto risulta dai verbali delle riunioni del consiglio comunale di Lerma (Alessandria), il sindaco del comune medesimo sembra aver posto in essere una serie di gravi e ripetute violazioni di legge, segnalate in particolare dalla minoranza consiliare;

innanzitutto, in occasione della lottizzazione dell'area di territorio comunale nota come « la Ciappa », è stata conclusa una convenzione con la società lottizzatrice a tutto vantaggio di quest'ultima — il cui amministratore e rappresentante legale era all'epoca incaricato delle funzioni di tecnico comunale — senza che il comune potesse derivarne alcun serio utile; in particolare, nell'occasione il sindaco ha concesso l'abitabilità degli edifici prima ancora che essi venissero ultimati (ciò che ancora non è tra l'altro ancora accaduto), contravvenendo alle prescrizioni del piano di lottizzazione (articolo 17) e contribuendo ad accrescere il valore di mercato delle opere da realizzare; inoltre, sempre nella stessa occasione, una strada ad uso pubblico originariamente prevista non è stata poi realizzata, lasciandosi per altro a vantaggio della società privata lottizzatrice gli interventi di bitumazione già effettuati (rimasti dunque a carico dell'erario); dubbi hanno suscitato altresì le modalità di gestione della cessione, ai sensi dell'articolo 6 del piano di lottizzazione, di alcune aree comunali per scopi di utilità, per le quali era prevista originariamente la facoltà per il comune di monetizzare parte del valore dell'area, operazione nella quale le casse comunali hanno subito una rilevante perdita;

oltre al fatto segnalato, come si desume dai verbali consiliari nn. 16, 17 e 18 del 9 aprile 1996, il sindaco in questione ha omesso di rispondere ad una petizione presentata da molti cittadini, ha omesso di convocare il consiglio comunale malgrado la rituale richiesta del prescritto numero di consiglieri, ed avrebbe infine influito sul regolare andamento delle competizioni

elettorali amministrative (circostanza segnalata anche alla locale stazione di carabinieri);

i fatti di anzi indicati sono stati portati a conoscenza della procura della Repubblica di Alessandria —:

se non intenda accertare se il sindaco del comune di Lerma abbia posto in essere le gravi e ripetute violazioni di legge sopra segnalate, e, nel caso tali accertamenti dovessero dare esito positivo, quali conseguenti, doverose iniziative intenda assumere al riguardo. (4-05127)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti disposti dalla competente prefettura risulta che, in occasione della lottizzazione dell'area denominata « La Ciappa » presso il comune di Lerma, l'abitabilità degli edifici in questione, richiesta dagli interessati, è stata rilasciata senza alcuna violazione di legge ed al fine di agevolare i cittadini nella loro vita quotidiana.*

Non vi è stato incremento di valore delle aree anche perché erano già quasi tutte vendute.

Per quel che riguarda la strada non vi è stata alcuna variante che non sia stata deliberata dal consiglio comunale e non vi è stato danno alcuno provocato al comune o a singoli cittadini.

Il sindaco di Lerma, ha dichiarato che le casse comunali, a seguito della cessione di cui all'articolo 6 del piano di lottizzazione, non hanno subito danno e non risulta dimostrabile il contrario.

L'amministratore ha, inoltre, dichiarato, circa la petizione presentata da alcuni cittadini, di aver ricevuto questi ultimi ed aver affrontato con loro l'argomento che ne costituiva l'oggetto. Gli stessi non hanno sollevato obiezioni alle domande del sindaco e per oltre due anni la questione è stata da tutti considerata definita. È stata, poi, sollevata dalla minoranza consiliare, cui sono state fornite precisazioni ulteriori in sede consiliare.

Per quel che riguarda la denunciata omissione di convocazione del consiglio, il sindaco ha precisato che, in data 3 gennaio 1996, è pervenuta al comune una comuni-

cazione dei consiglieri di minoranza con rilievi ed osservazioni sull'acquedotto comunale.

Alla lettera si rispondeva il 10 successivo, invitando i firmatari ad indicare quanto volessero fosse meglio precisato.

Poiché la richiesta di convocazione si riferiva agli argomenti cui il sindaco aveva risposto e poiché tale risposta è rimasta priva di riscontro — l'argomento tra l'altro era stato affrontato in una precedente seduta del consiglio — la convocazione non è apparsa necessaria.

All'accusa di aver influenzato il regolare andamento delle elezioni il sindaco si dichiara totalmente estraneo, non solo per le ultime elezioni amministrative, ma anche per tutte quelle cui ha partecipato in precedenza.

Gli atti relativi alle affermazioni di cui sopra sono a disposizione della Magistratura.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ROTUNDO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere:

se vi siano ostacoli per la concessione della cittadinanza italiana, richiesta alla prefettura di Udine il 15 giugno 1996 e trasmessa al Ministro dell'interno da Wu Zhiguang, nato a Shanghai il 22 novembre 1957, sposato con la cittadina italiana Alessandra Capasa il 7 novembre 1994 ed attualmente in permesso di soggiorno della durata di cinque anni. (4-04584)

RISPOSTA. — Sulla istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal Sig. WU ZHIGUANG e pervenuta a questo Ministero il 10 agosto 1996, sono in corso i rituali adempimenti istruttori.

Al riguardo, si rammenta che il termine massimo previsto dal regolamento ministeriale che ha determinato i tempi di conclusione dei procedimenti di competenza di questa Amministrazione, per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero o apolide sul presupposto del matrimonio è di 730 giorni decorrenti dalla data

di presentazione della domanda corredata della richiesta documentazione.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ROTUNDO. — Al Ministro dell'interno.
— Per conoscere:

quali siano le ragioni del grave ritardo nel rilascio del nulla osta da parte del comando dei vigili del fuoco di Lecce riguardanti gli impianti elettrici, termici e di protezione contro le scariche atmosferiche di un allevamento di lumache a ciclo biologico completo della Elice salentina srl, società decretata con la legge n. 44 del 1986 per la imprenditorialità giovanile;

se ritenga tollerabile che il rilascio di detto nulla osta, la cui domanda è stata presentata il 31 gennaio 1996, possa richiedere tempi così lunghi da bloccare di fatto l'iter del progetto già avviato con la legge n. 44 del 1986, al punto di incorrere nella decadenza;

quali iniziative urgenti intenda assumere per smuovere tale stasi burocratica, trattandosi tra l'altro di iniziative sostenute dalla legislazione per creare lavoro ed occupazione giovanile nelle aree a ritardo di sviluppo. (4-03272)

RISPOSTA. — Va premesso, relativamente agli adempimenti previsti dalla legge n. 46/90 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, che i progetti degli impianti tecnici di cui all'articolo 1 della citata legge vanno acquisiti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco soltanto se relativi ad attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, poiché solo in tale circostanza ricorre l'obbligo dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge medesima che condiziona la concessione edilizia al parere dei vigili del fuoco.

Nel complesso della Elice Salentina S.r.l., cui si riferisce l'interrogazione della S.V. l'unica struttura soggetta ai controlli di prevenzione incendi, è un deposito di g.p.l. costituito da un serbatoio con capacità di mc. 3 installato fuori terra, destinato ad

alimentare un impianto termico di tre generatori, posti in un unico locale, con potenzialità termica complessiva pari a 68.000 Kcal/h (78,8 kw).

Tale ultimo impianto, pur obbligando il titolare a rispettare la vigente normativa di sicurezza, non rientra, tuttavia, fra le attività soggette ai controlli obbligatori da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per cui la Società di cui trattasi non era tenuta a presentare il progetto inerente all'impianto stesso.

Per quanto attiene all'esame del progetto relativo al deposito di g.p.l. va precisato che l'eccessivo prolungarsi dei tempi di riscontro non è imputabile al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, il quale, al fine di un compiuto esame della pratica, ha richiesto al titolare dell'attività alcuni chiarimenti, unitamente ad ulteriore documentazione la cui mancata esibizione non ha finora consentito la conclusione del procedimento.

Al fine comunque di evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella prospettata dalla S.V., ingenerate da una non corretta interpretazione della legge n. 46/90, quest'Amministrazione ha recentemente provveduto a diramare apposite istruzioni dirette a chiarire, fra l'altro, quali documenti inerenti la sicurezza degli impianti debbano essere acquisiti, nelle procedure di prevenzione incendi, dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

STORACE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la ditta Ettore Sibilìa pubblicità ed affissioni srl con esposto in data 9 marzo 1994, segnalava al prefetto di Roma la pesantezza dell'opera sanzionatoria attuata dai vigili urbani del nucleo di vigilanza del servizio AA.PP. del comune di Roma;

il responsabile del predetto nucleo, signor Lombardi Pietro, sottoscriveva la nota 952/94, riferimento 1407 del 16 marzo 1994, indirizzandola all'attenzione

dell'onnipresente delegato dell'assessore Minelli, il signor Piccioni Gianfranco;

nella nota 952/94 il Lombardi testualmente affermava che « la società Sibilìa non si distingue per serietà e correttezza professionale », in quanto moltissimi impianti sono installati nella perimetrazione urbana proibita agli impianti pubblicitari di superficie superiore ai 6 metri quadrati e la ditta espone sui propri impianti pseudo targhette autorizzative non regolamentari che hanno addirittura tratto in inganno i vigili urbani operanti, i quali hanno considerato per il passato gli impianti abusivi come autorizzati;

la ditta Sibilìa è titolare di centinaia di concessioni rilasciate in periodi antecedenti alla istituzione, nell'anno 1981, della zona urbana proibita agli impianti di formato superiore ai 6 metri quadrati;

le pseudo targhette autorizzative menzionate dal signor Lombardi altro non sono che piccoli rettangoli di alluminio verniciati di nero, di superficie pari a circa un quarto rispetto alle grosse targhette autorizzative di ottone punzonate dal servizio AA.PP. e quindi assolutamente non confondibili;

i vigili urbani comandati da Lombardi hanno elevato moltissime contravvenzioni su impianti risultanti regolarmente autorizzati, ripetendo i medesimi verbali sui medesimi impianti numerose volte, ignorando quindi quanto sentenziato dalla Suprema Corte di cassazione fin dal 1988 in merito alla ripetizione di sanzioni contro illeciti amministrativi permanenti;

la ditta Sibilìa ha infatti prodotto tempestivo ricorso contro ciascun verbale ritenuto illegittimo;

a causa della grave lesione arrecata al proprio buon nome ed immagine commerciale la ditta Sibilìa ha chiesto al signor Lombardi un congruo risarcimento danni, citandolo avanti il tribunale di Roma;

sulla inconsistenza e falsità delle argomentazioni sottoscritte dal signor Lombardi, la parte lesa ha presentato fin dallo

autunno 1995, un esposto formale al comando del Corpo dei vigili urbani esponendo le proprie ragioni e chiedendo che per motivi di equità e di opportunità il signor Lombardi fosse assegnato ad altro incarico, non potendo all'evidenza attuare con serenità i propri compiti di vigilanza nei confronti della ditta che lo ha convenuto in giudizio —:

quali provvedimenti siano stati adottati dal prefetto per porre fine allo stato di persecuzione continua descritto nei confronti di un'azienda responsabile solamente di aver segnalato al prefetto di Roma la pesantezza dell'opera sanzionatoria attuata dai vigili urbani del comune di Roma agli ordini del coordinatore Lombardi. (4-01791)

RISPOSTA. — *Sulla fattispecie segnalata il comune di Roma, opportunamente interessato dalla competente prefettura, ha riferito che, a decorrere dal 1°-1-1994, hanno trovato applicazione le norme del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 sulla revisione dell'ordinamento della pubblicità esterna, con particolare riguardo per l'articolo 24 recante la disciplina delle sanzioni amministrative.*

Nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto presentato al Parlamento, è stata posta in netto risalto l'estrema importanza della nuova disciplina sul sistema delle sanzioni amministrative, perché finalizzata a rendere più efficaci le azioni di prevenzione e repressione del grave abusivismo pubblicitario e ad « incentivare così il comune alla loro applicazione ».

Per quanto concerne i criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie, lo stesso coordinatore dei vigili urbani ha fornito chiarimenti al comune di Roma, nel senso che il nucleo provvede a perseguire tutti gli impianti risultanti, in qualche modo, abusivi ovvero difformi dall'autorizzazione o « concessione » e che « gli stessi provvedono a perseguire tutti coloro che commettono abusi in materia di pubblicità ».

Circa la legittimità dei verbali di contravvenzione, risulta che varie opposizioni proposte dalla società « Sibia » sono state respinte dal pretore con sentenza definitiva.

Anche il TAR, adito dalla stessa società, ne ha rigettato altri ricorsi.

In particolare, si fa presente che la società ha provveduto unilateralmente a spostare gli impianti pubblicitari e, per questa violazione, è stata regolarmente contravvenzionata.

Sulla conseguente vertenza, attivata dalla società, il TAR si è pronunciato con una recentissima decisione, non accogliendo l'istanza di sospensiva dell'ordine di rimozione data prima di procedere allo spostamento dell'impianto.

Pertanto le contravvenzioni elevate nei confronti della società Sibia, come delle altre ditte pubblicitarie, appaiono legittime.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

STORAGE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con la delibera n. 4052/95 il comune di Roma ha indetto una gara per la realizzazione di 1650 elementi di cosiddetto arredo urbano, quali pensiline, supporti informativi, contenitori rifiuti, 90 bagni pubblici ecc.;

tale delibera prevede l'abbinamento al predetto arredo urbano di spazi ad affissione per un totale di mq. 35.000;

a ciascun elemento di arredo verrà annessa quindi una grande superficie per affissioni, pari in media a mq. 21,2, che consentirà di fatto l'esposizione di ben 30 manifesti ad un foglio per cadauno elemento;

alla società vincitrice della gara, quale corrispettivo della realizzazione dell'arredo verrà concesso lo sfruttamento pubblicitario delle superfici attinenti per un periodo lungo fino a venti anni;

con ogni evidenza la massiccia immissione di ben 50.000 manifesti ad un foglio (tale è il quantitativo esponibile sulla superficie di mq. 35.000 abbinata agli elementi di arredo) nel contesto urbano romano, in aggiunta a tutte le concessioni speciali (almeno 15) che le trascorse amministrazioni hanno fatto realizzare nel

settore dell'impiantistica pubblicitaria speciale senza alcun preventivo piano organico, concessioni che già consentono l'affissione di migliaia e migliaia di manifesti al giorno, appesantirà drammaticamente il degrado ambientale di cui Roma è vittima;

nel settore della pubblicità romana è in atto una crisi economica senza precedenti, dovuta soprattutto allo sfrenato abusivismo che imperversa da vari anni senza che l'assessore preposto Claudio Minelli e lo stretto delegato Piccioni Gianfranco riesca in alcun modo a porvi concretamente rimedio, dimostrando una inerzia mai riscontrata neppure nella più passiva delle precedenti amministrazioni;

nulla è stato fatto per l'attuazione della legge 507/93 in vigore dal 1° gennaio 1994 non essendo ancora prevedibile quando l'assessore intende dare corso all'attuazione del piano generale degli impianti previsto come assolutamente indispensabile dalla predetta legge;

la delibera 4052/95 che indice l'appalto, appare gravemente illegittima, non potendo il comune procedere al rilascio di una concessione allo sfruttamento pubblicitario di spazi, addirittura per vent'anni e per un totale di mq. 35.000 pari a 50.000 manifesti ad un foglio, in un contesto caratterizzato dalla mancata esecuzione delle norme poste dal regolamento (delibera del consiglio comunale n. 289/94) e dal medesimo primo piano generale (delibera del consiglio comunale n. 254/95), norme che prevedono la redazione di un piano generale su proposta di apposita commissione, la elaborazione di piani particolareggiati costituenti condizione per l'installazione di mezzi pubblicitari, l'attuazione delle procedure di autodenuce finalizzate alla conferma delle autorizzazioni e concessioni già rilasciate, nonché alla riconferma di impianti privi di titolo ma per i quali è stata presentata domanda, il relativo censimento di tutta l'impiantistica onde consentire il necessario quadro cognitivo al comune di Roma per le pianificazioni di dettaglio e la verifica e il rispetto del rapporto massimo posto tra

mezzi pubblicitari ed abitanti del comune (120 mq per ogni 1.000 abitanti complessivamente, ma di cui solo il 30 per cento da destinarsi alle affissioni dirette, proprie delle ditte pubblicitarie ricorrenti); in particolare, va ricordato che il regolamento comunale prevede, all'articolo 30, che concessioni già rilasciate ai privati possono essere ridotte degli impianti che dovessero risultare incompatibili con il piano generale, ovvero particolareggiato; in tal caso verrebbe concessa una posizione alternativa, a condizione che le localizzazioni previste dal piano non siano state già interamente assegnate; è quindi evidente come la concessione di mq. 35.000 di affissioni verrebbe ad incidere pesantemente sugli spazi liberi da assegnare; più in particolare, nella delibera 4052/95 non è stata neppure stabilita la suddivisione in lotti degli spazi, in manifesta violazione dell'articolo 14 del regolamento e relativa delibera consiliare di approvazione; inoltre, il medesimo assessore Minelli ha dichiarato del tutto erroneamente, a giustificazione dell'indizione dell'appalto *de equo*: «abbiamo approvato il regolamento, il piano generale delle affissioni e pubblicità e perfino i piani particolareggiati», laddove invece un piano generale definitivo tuttora non esiste e tanto meno esistono i piani particolareggiati (vedasi articolo sul quotidiano *Il Tempo* del 5 aprile 1996, cronaca di Roma pag. 7);

l'assessore ed il suo pur onnipotente delegato Piccioni non hanno finora instaurato un dialogo costruttivo con gli operatori del settore, i quali paventano l'arrivo a Roma degli enormi quantitativi di affissi attinenti l'arredo urbano di cui trattasi, perché renderebbe ancora più asfittico un mercato ormai distrutto dall'imperante, sfacciato abusivismo;

per l'azienda realizzatrice dell'arredo urbano (si fa insistentemente il nome di un gruppo finanziario estero) in cambio delle predette realizzazioni ci sarebbe una resa economica superiore ai 640 miliardi, calcolando il tutto alle tariffe di mercato odierne;

a fronte della realizzazione di un così ampio programma, nessuna tutela è stata prevista dall'assessore Minelli per tutte quelle aziende romane che, titolari da decenni di concessioni, continuano a corrispondere al comune pesantissimi tributi;

per tutti questi motivi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dalla ditta Ettore Sibilìa pubblicità ed affissioni, sospendendo con l'ordinanza 1190 del 9 maggio 1996 gli effetti della delibera 4052/95;

con insolita immediatezza e repentinità il comune di Roma, con procura personale del sindaco Rutelli all'Avvocato capo Nicola Carnovale, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo l'assoluta necessità di realizzare l'arredo urbano, ed impugnando l'ordinanza del TAR —:

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se corrisponda a verità che il comune di Roma non ha ancora realizzato il piano generale degli impianti pubblicitari ad oltre 2 anni e 6 mesi dall'entrata in vigore della legge 507/93 e, in caso affermativo, quali provvedimenti ed iniziative intenda assumere nei confronti del sindaco, Francesco Rutelli;

se non ritenga urgente e necessario sollecitare il comune di Roma affinché contrasti efficacemente l'abusivismo dilagante, che sta letteralmente triplicando la presenza pubblicitaria a Roma ed eventualmente quali iniziative e provvedimenti si intendano assumere per contrastare tale situazione di illegalità;

se corrisponda a verità che la giunta del comune di Roma intenda preferire un importante gruppo finanziario estero per la prossima realizzazione dell'arredo urbano cittadino;

se possa considerarsi lecita la decisione di impegnare l'amministrazione capitolina per un periodo di vent'anni, quat-

tro o cinque amministrazioni, portando con ogni probabilità al collasso finale l'intero settore romano della pubblicità.

(4-01947)

RISPOSTA. — Il sindaco di Roma, all'uopo interpellato dalla competente prefettura in ordine alla deliberazione della giunta comunale n. 4052/95, con la quale era stata autorizzata l'indizione di una pubblica gara per l'appalto del servizio relativo a elementi di arredo urbano, con annessi spazi per affissioni pubblicitarie, ha fornito le informazioni richieste.

Il tribunale amministrativo del Lazio con ordinanza n. 1190 del 9.5.1996, nell'accogliere il ricorso proposto dalla ditta « Ettore Sibilìa pubblicità ed affissioni », aveva sospeso gli effetti della delibera in argomento.

Successivamente il Consiglio di Stato, dinanzi al quale il comune di Roma aveva impugnato la cennata ordinanza del TAR Lazio, con la decisione del 29.8.1996 ha respinto l'istanza di sospensiva dei ricorrenti, non ravvisando nella delibera indizi di illegittimità che ne dovessero precludere l'esecuzione.

Il sindaco di Roma ha, peraltro, fatto presente che non risponde al vero che il comune non abbia attivato il piano generale degli impianti pubblicitari, previsto dal d. lgs. n. 507/93.

Infatti, dopo l'adozione del regolamento comunale, è stato approvato — con deliberazione consiliare n. 254/95 — il primo piano generale per il riordino dell'impiantistica pubblicitaria, il quale ha altresì funzioni di riassetto, prevenzione e repressione dell'abusivismo.

Infine, il sindaco ha sottolineato che, essendo la procedura di attuazione del piano in corso di svolgimento, il comune di Roma risulta in piena regola con gli adempimenti stabiliti dal d. lgs. n. 507/93.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

STORACE. — Ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del

lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la situazione generale della legalità nella città di Roma ha raggiunto gravi livelli di degrado, tali da porre a repentaglio lo sviluppo delle attività produttive;

vi sono molte società che operano da numerosissimi anni nel settore della pubblicità e delle pubbliche affissioni e sono in possesso di moltissime autorizzazioni e/o concessioni relative ad impianti pubblicitari, ottenute nel corso di lunghissimi anni, posti sul territorio del comune di Roma;

dette società hanno sempre operato nel rispetto della legalità, evitando di ricorrere all'installazione e/o la gestione di impianti abusivi, ed inoltre hanno pagato nel corso degli anni, somme a vario titolo dovute per imposte di pubblicità, canoni di concessione e di recente per la Tosap, ammontanti a svariati miliardi;

nei primi mesi del 1995, attesi i gravi, reiterati ed illegittimi comportamenti da parte del comune di Roma ed *in primis* dell'assessorato competente, decidevano di dare vita per meglio tutelare gli interessi della categoria all'associazione Irpa (Imprese romane pubblicitarie associate), che raccoglieva immediatamente intorno a sé la gran parte delle società e delle ditte operanti prevalentemente nella città di Roma, al punto di essere diventata oggi la più consistente associazione italiana nel settore della pubblicità esterna;

dopo alcuni anni di grave degrado del settore della pubblicità e affissioni, subito dopo la propria nomina, l'assessore alle attività produttive prometteva il riordino immediato di tale settore;

il lungo lavoro per l'approvazione del nuovo regolamento non era frutto di una autonoma iniziativa dell'assessore, ma esclusivamente conseguenza di un obbligo imposto dal decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 che imponeva proprio ai comuni di approvare i nuovi regolamenti, obbligatori per legge, entro e non oltre il 30 giugno 1994;

l'approvazione di tale regolamento da parte del comune di Roma non avveniva nei tempi previsti dalla legge, in quanto l'assessorato, nel corso del 1994, predisponneva numerose bozze di regolamento, guarda caso ogni volta sempre peggiorative per gli interessi della stragrande maggioranza delle aziende romane, al punto che le due associazioni Assape ed Ope contestavano decisamente le modalità di conduzione relative alla predisposizione del nuovo regolamento, senza ottenere risultati sostanziali;

nel corso del 1994, l'assessore Minelli proponeva e faceva approvare in consiglio comunale una delibera, precisamente la n. 41 del 31 marzo 1994, avente per oggetto la repressione dell'abusivismo pubblicitario, attraverso la copertura con manifesti neri della pubblicità abusiva, sanzione prevista nella legge n. 507, ma che poteva essere adottata solo ed esclusivamente dopo l'approvazione del regolamento;

il comitato regionale di controllo, nella seduta del 26 maggio 1994, annullava la delibera sopra indicata, stante l'evidente illegittimità della stessa;

nonostante l'annullamento, su ordine dell'assessorato Minelli, la Polizia municipale continuava nella copertura di tali manifesti;

non contento di ciò, il comune di Roma su richiesta dell'assessore ricorreva al Tar per far sospendere e poi annullare l'atto del Coreco, che aveva annullato la delibera del consiglio comunale. Il Tar prima, in data 28 luglio 1994, il Consiglio di Stato poi, rigettavano la richiesta di sospensiva, ed infine il Tar del Lazio, II sezione, in data 21 dicembre 1994, rigettava definitivamente nel merito il ricorso proposto dal comune di Roma;

la situazione sopra esposta è naturalmente gravissima, ma la circostanza assai più grave, e che ad avviso dell'interrogante ha sicuramente risvolti penali configurabili come abuso d'ufficio, è che nel corso di tutto il 1994, nonostante la delibera fosse

stata annullata dal Coreco, il comune di Roma, per precisa volontà dell'assessore Minelli e nonostante che ciò non fosse possibile neppure per l'Avvocatura del comune di Roma, proseguiva nella copertura della pubblicità abusiva;

tale situazione è grave non perché non si dovesse perseguire la pubblicità abusiva, ma perché il comune avrebbe dovuto porre in essere gli strumenti che aveva a sua disposizione, *in primis* la rimozione degli impianti abusivi, cosa che naturalmente invece non veniva fatta;

con la scusa di coprire la pubblicità abusiva, molte volte venivano coperti cartelli assolutamente regolari, e non quelli realmente abusivi per i quali vi erano ordinanze sindacali di rimozione, giacenti da anni nei cassetti del servizio affissioni e che continuavano a giacere in tali cassetti;

in data 19 dicembre 1994 il consiglio comunale di Roma approvava la deliberazione n. 289, avente per oggetto « regolamento comunale recante le norme di recepimento e di completamento al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la revisione e per l'armonizzazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni »;

detta delibera che costituiva sostanzialmente il nuovo regolamento afferente la pubblicità ed affissioni, imposto dal decreto legislativo n. 503/1993 dettava i principi generali a cui ci si sarebbe dovuti attenere per il riordino del settore delle affissioni e pubblicità;

tale riordino traeva origine non solo dagli obblighi imposti dalla legge, ma da una necessità particolarmente sentita all'interno del comune di Roma, imperverstando il più sfrenato abusivismo, il più totale disprezzo per il rispetto delle normative vigenti, le forme di concorrenza più sleali, il tutto con il risultato di mettere in grave crisi tutte le aziende che avevano operato nella correttezza e nel rispetto delle regole;

a fronte di tale situazione il comune di Roma, dopo aver approvato il regola-

mento Aapp lasciava trascorrere moltissimi mesi nella più totale inerzia, favorendo il proliferare di altre gravi situazioni di abusivismo;

in tale regolamento veniva prevista l'istituzione di un'apposita commissione, che avrebbe dovuto predisporre il piano generale degli impianti;

nel frattempo la giunta comunale, su proposta dell'assessore Minelli, determinava di indire il pubblico incanto per l'appalto della materiale affissione dei manifesti, cui per legge è tenuto il comune sugli impianti di proprietà dell'amministrazione, con la delibera n. 1354 del 15 maggio 1995, recante titolo: « Indizione di gara di asta pubblica per appalto del materiale per affissione dei manifesti a cui è tenuto il comune. Applicazione della direttiva 92/50/Cee del 18 giugno 1992. Procedura aperta. Aggiudicazione al prezzo più basso. Impegno di spesa di lire 6.708.268.000 (Iva compresa). Periodo 1° agosto 1995-31 dicembre 1998 »;

tale delibera doveva avere una precisa funzione secondo l'assessore, e cioè quella di rendere efficiente un settore del servizio affissioni, precisamente quello delle affissioni pubbliche, che obiettivamente non funzionava nel migliore dei modi;

a tal fine, la deliberazione n. 1354 prevedeva una tale serie di requisiti per poter partecipare alla gara, tali che solo una grossa azienda od un gruppo di aziende consorziale avrebbero potuto effettivamente partecipare alla gara e quindi aggiudicare l'appalto;

basti pensare che uno dei requisiti richiesti doveva essere relativo al fatto che le ditte partecipanti avrebbero dovuto avere almeno cento dipendenti iscritti nel libro matricola;

del tutto inaspettatamente, tale appalto, veniva vinto da due società, e precisamente la Ati Picture srl e la Pubbli Fantasy snc, che tutto avevano meno che le caratteristiche di cui alle delibere della giunta comunale che avevano previsto la gara d'appalto (la n. 1354 e la n. 1418);

con una delibera di giunta dell'8 marzo 1996, e precisamente la n. 778, sempre proposta dall'assessore Minelli, è stata ulteriormente affidata, sempre alle due società sopra menzionate, la materiale affissione dei fogli per le consultazioni elettorali a seguito delle quali è stata erogata l'ulteriore somma di lire 244.277.250;

nel corso del 1995, nulla avveniva da parte del comune in ordine all'istituzione della famosa commissione, che secondo il regolamento avrebbe dovuto predisporre il piano generale per l'impiantistica pubblicitaria;

solo alla fine del mese di settembre 1995 e nel successivo mese di ottobre i responsabili dell'amministrazione comunale presentavano all'esame del consiglio il piano generale;

tale proposta di delibera era stata predisposta senza minimamente consultare le associazioni degli operatori pubblicitari più rappresentative, operanti nel comune di Roma;

le associazioni interpellate avevano immediatamente evidenziato alcuni aspetti della proposta assolutamente negativi per gli operatori ed illegittimi in quanto violativi non solo di norme che erano state approvate da pochi mesi, ma anche dei più elementari diritti sanciti dalla Costituzione;

nella seduta del 6 novembre 1995 la delibera veniva approvata con n. 254, recante il titolo « Primo piano generale dell'impiantistica pubblicitaria. Inquadramento e salvaguardia per l'assetto ordinato e transitorio dell'arredo pubblicitario. Prima attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 36, comma B, del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. Norme sui requisiti e sul procedimento per l'auto denuncia degli impianti abusivi. Riattivazione dell'iter amministrativo per le autorizzazioni su suolo privato e su spazi privati »;

nel corso della seduta del consiglio comunale uno dei punti più accesi di discussione, veniva determinato dal fatto che

nella proposta di delibera portata all'esame del consiglio comunale mancava completamente l'allegato A3, documento di fondamentale importanza, perché inerente la cartografia della città con la relativa suddivisione in zone;

non solo, ma forse per la prima volta nella storia del nostro Paese, si pretendeva che un organo deliberante votasse ed approvasse un atto non esistente ed il cui esame non era stato comunque reso possibile a nessuno dei consiglieri;

tale circostanza determinava un autentico scontro ed un acceso dibattito all'interno del consiglio comunale di Roma;

un altro enorme contrasto era quello relativo al fatto che il piano particolareggiato non era stato redatto dall'apposita commissione che, secondo il regolamento Aapp, doveva essere all'uopo istituita;

tale commissione si riteneva di fondamentale importanza proprio per assicurare a tutta l'operazione la massima trasparenza, e ciò per evitare gli incresciosi fatti verificatisi in passato nel settore delle affissioni e della pubblicità, su cui pendono tuttora ben due inchieste della magistratura penale;

ebbene, con la seguente aberrante motivazione, « che per la massima tempestività nel procedimento di formazione del piano generale si reputa pertanto necessario derogare a quanto previsto dall'articolo 112, 2° e 3° comma ed a parte del punto A del 4° comma del nuovo regolamento il quale affida l'attività progettuale ad una commissione proponente », l'assessore Minelli svuotava completamente di ogni significato un punto così importante e garantista del regolamento, che solo undici mesi prima era stato approvato;

l'istituzione di tale commissione poteva dare in qualche modo fastidio, per cui si era deciso di cancellarla, nonostante che il regolamento la prevedesse espressamente;

successivamente tale deliberazione veniva pubblicata all'albo pretorio dal 10

novembre 1995 al 24 novembre 1995, ed in data 10 novembre 1995 inviata al Coreco;

il Coreco, in data 7 dicembre 1995 annullava parzialmente la delibera, per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, limitatamente alla lettera G) dell'articolo 2 del Titolo II dell'allegato C al piano generale dell'impiantistica pubblicitaria;

nonostante i contrasti per l'approvazione della delibera a tutt'oggi nulla è stato ancora fatto per la stesura e l'approvazione del piano generale impianti dell'impiantistica pubblicitaria;

in una situazione che avrebbe dovuto già essere definita da tempo e che avrebbe dovuto essere il primo punto di partenza per il riordino del settore della pubblicità esterna, del tutto inaspettatamente la giunta comunale ha approvato la deliberazione n. 4052, recante titolo « Licitazione privata per l'appalto del servizio integrato relativo alla messa in opera comprensivo del disegno, fornitura, installazione e manutenzione per un massimo di 20 anni: a) n. 230 contenitori per la raccolta differenziata multimateriale, b) n. 160 contenitori per la raccolta differenziata della carta, c) n. 70 pannelli elettronici di informazione, e) n. 700 pensiline alla fermate dei mezzi di trasporto pubblico, f) n. 400 supporti informativi e quadri planimetrici, g) mq 10.000 di spazi per affissioni per la libera espressione da destinare alle esigenze comunicative di associazioni e organizzazioni non aventi fini di lucro. Finanziamento con capitali privati, legato allo sfruttamento pubblicitario degli spazi concessi »;

con detta delibera, mascherandola sotto il nome di arredo urbano, viene rilasciata una « mega concessione » in materia di pubblicità esterna, per un complessivo ammontare di trentacinquemila mq. di pubblicità, che l'assegnatario dell'appalto potrà vendere a suo piacimento;

tale fatto appare di una gravità inaudita, atteso che ai sensi del decreto legislativo n. 597/1993 nonché dalla deliberazione del consiglio comunale n. 289/1994 e

n. 254/1995, il primo atto che si doveva compiere in materia di pubblicità esterna, era quello relativo al piano generale per l'impiantistica pubblicitaria;

ancora una volta l'amministrazione tenta di far passare una delibera che non poteva essere assolutamente approvata in assenza del piano generale e conseguentemente dei piani particolareggiati, in quanto solo dopo aver predisposto detto piano si potrà procedere, qualora vi sia la possibilità alla concessione dei nuovi spazi pubblicitari;

che si tratti di una deliberazione volta a rilasciare spazi pubblicitari è fuori di dubbio; infatti esaminando l'articolo 2 del capitolato speciale testualmente si legge « il corrispettivo del servizio oggetto dell'appalto è costituito dallo sfruttamento pubblicitario della superficie esterna dei manufatti oggetto del presente bando, eventualmente integrata da ulteriori impianti pubblicitari da specificare in sede di offerta. La quantità massima di spazio pubblicitario a base d'asta è di 25.000 mq. »;

a riguardo si deve evidenziare le nefaste conseguenze relative all'attuazione dell'appalto, infatti, non solo gli impianti regolari di numerose società del settore hanno subito, nel corso degli anni, una concorrenza sleale da parte di alcuni operatori abusivi, ma soprattutto hanno visto scemare enormemente il loro già scarso valore commerciale, conseguenza di una proliferazione di impianti pubblicitari;

sarebbe opportuno, corretto, ma soprattutto conforme alle legge riordinare il settore attraverso l'approvazione dei piani, e verificando successivamente se è il caso rilasciare nuove concessioni;

tuttavia, alla luce delle evidenti illegittimità, il Tar del Lazio II sezione, in data 8 maggio 1996, in accoglimento del ricorso avanzato dalle aziende pubblicitarie sospendeva la delibera 4052 che aveva approvato la gara d'appalto —:

come intendano far fronte all'inerzia ed inefficienza delle autorità locali riguardo ai problemi sopra esposti;

se non ritengano che gli organi preposti all'amministrazione del comune abbiano, con la loro palese inerzia, violato ripetutamente precisi obblighi di legge;

in caso positivo, quali conseguenti misure intenda adottare in proposito;

se queste nuove procedure attuate dal comune di Roma siano conformi alla vigente normativa in vigore e alle relative direttive ministeriali. (4-05774)

RISPOSTA. — *L'Assessore alle Politiche Produttive e del Commercio del Comune di Roma, opportunamente interpellato dalla competente prefettura, ha riferito che l'amministrazione comunale ha attuato pienamente il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 adottando una serie di deliberazioni passate al giudizio positivo del Ministero delle Finanze, del Comitato Regionale di Controllo e, ove aditi, degli organi giurisdizionali amministrativi; attualmente solo la deliberazione n. 41 del 31 marzo 1994 finalizzata ad applicare, immediatamente dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507/93, le sanzioni previste contro l'abusivismo diffuso nel settore della pubblicità e delle affissioni — e ancora sub iudice, poiché il comune di Roma ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. In attuazione del d.lgs n. 507/93, il consiglio comunale ha provveduto ad approvare il previsto regolamento con deliberazione n. 289 del 19 dicembre 1994; tale delibera è stata sottoposta al controllo del Comitato Regionale di Controllo che non ha evidenziato alcun vizio di legittimità analogamente al Ministero delle Finanze che non ha riscontrato alcuna norma regolamentare contraria alle disposizioni di legge.*

Inoltre, anche i giudici amministrativi aditi non hanno riscontrato illegittimità nel regolamento; tra le pronunce emesse, si cita la sentenza del T.A.R. Lazio - sezione H n. 1091 del 6 giugno 1996, che, rigettando l'impugnativa della ricorrente Società Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni s.r.l., ha puntualizzato che il termine del 30 giugno 1994, previsto dal comma 2 dell'articolo 36 del d.lgs. 507/93 per l'approvazione del regola-

mento, è da intendersi di natura ordinatoria e non tassativa.

Lo stesso assessore afferma poi che, successivamente al regolamento, è stato approvato, con delibera del consiglio comunale n. 254 del 6 novembre 1995, il piano generale degli impianti pubblicitari, completando così gli adempimenti stabiliti dal predetto d. lgs. In sede di controllo, il Comitato Regionale ha ravvisato nella delibera un unico difetto che è stato prontamente eliminato, mentre i ricorsi e le sospensive proposte avverso la deliberazione non sono stati finora accolti dai giudici.

Le deliberazioni n. 1354/95, n. 1418/95 e n. 778/96, con le quali la giunta comunale ha autorizzato l'appalto del servizio delle pubbliche affissioni, sono state anch'esse oggetto di ricorsi dinanzi al T.A.R., tutti ugualmente respinti.

Infine, la deliberazione della giunta comunale n. 4052 del 19 dicembre 1995, con la quale è stato autorizzato l'appalto del servizio di messa in opera di strutture di pubblica utilità con concessione di spazi pubblicitari, è stata impugnata ma giudicata favorevolmente da parte dei giudici amministrativi; infatti, la provvisoria decisione negativa del T.A.R. Lazio - sezione II n. 1191/96 è stata annullata dal Consiglio di Stato - sezione V con ordinanza n. 1659/96.

L'operato dell'amministrazione comunale appare conforme agli obiettivi che il legislatore ha prefissato con il d. lgs. 507 del 15 novembre 1993.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

TREMAGLIA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

in tutto il territorio della Ussl II (Bergamo) che comprende la Valle Brembana, la Valle Imagna e la vasta zona dell'isola, esiste un unico asilo-nido;

circa più di ottomila bambini dispongono di soli 45 posti;

le strutture per la prima infanzia sono gravemente carenti;

la provincia ha studiato un progetto unitamente al consorzio dell'isola, alla Ussl II e all'Associazione infanzia città per cercare di ottenere finanziamenti europei —:

cosa intenda fare, di concerto con la regione e le amministrazioni locali, per venire incontro alle esigenze della popolazione in materia di asili-nido e di assistenza all'infanzia, trattandosi di concentrare gli sforzi delle diverse realtà locali, non disperdendoli considerato che il comune di Bergamo ha intenzione di finanziare l'allestimento di tre asili-nido nel quadro del progetto Kakani in Bosnia, iniziativa senz'altro lodevole ma che dimostra come vi siano tuttora sperequazioni notevoli di finanziamenti. (4-05625)

RISPOSTA. — *Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Lombardia.*

Si è appreso, al riguardo, dai dati in tal senso forniti, peraltro aggiornati soltanto al dicembre 1995 (non essendo ancora stati elaborati quelli relativi al 1996), che nel territorio provinciale di Bergamo risultano, attivi 35 asili nido, 31 pubblici e privati, di cui 13 dei quali nel solo capoluogo, per una capienza complessiva riguardo all'accoglienza dei bambini, pari a n. 1.049 unità.

I contributi finanziari erogati dal Settore Famiglia e Politiche Sociali della Regione per la gestione dei 31 servizi pubblici suddetti, sono ammontati complessivamente, per l'anno 1995, a lire 1.727.132.000 e per l'anno 1996 a lire 1.773.463.000.

Risulta, inoltre, che il Comune di Bergamo abbia realizzato alcune attività innovative per la prima infanzia con iniziative sperimentali, già dal 1993, nell'ambito di un progetto educativo denominato « non solo nido », con lo scopo di offrire ai bambini della città, nel periodo estivo in cui tutte le strutture sono chiuse, spazi alternativi, strutturati con attività di carattere artistico, musicale, psicomotorio, ludico, che si offrono loro con maggiore flessibilità orga-

nizzativa rispetto ai servizi di tipo tradizionale.

Peraltro, tali dati regionali non comprendono, a dire il vero, alcun chiarimento — che pure sarebbe stato necessario — sui criteri seguiti per la dislocazione territoriale degli « Asili-nido », né questo Ministero è in grado altrimenti di pronunciarsi al riguardo.

Il Ministro della sanità: Bindi.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — *Per sapere — premesso che:*

in numerosi centri della provincia di Bergamo la segnaletica stradale che indica l'inizio di un comune è stata manomessa con abusive aggiunte indicanti una fantomatica « Repubblica del Nord »;

adesso tale dizione abusiva viene sostituita con la scritta « Repubblica padana »;

malgrado gli inviti rivolti dalle forze dell'ordine a ripristinare la segnaletica ufficiale prevista dalla legge e dalle normative vigenti, molti sindaci non sono intervenuti e non intendono intervenire —:

come intenda intervenire per porre fine a scritte fuorvianti e chiaramente di stampo politico, sollecitando ufficialmente i comuni a provvedere, sia svolgendo indagini adeguate atte a identificare gli autori materiali dei danneggiamenti e denunciando i mandanti di simile operazione propagandistica chiaramente fuori legge.

(4-05650)

RISPOSTA. — *Circa la questione rappresentata nel presente atto parlamentare, relativa al fenomeno della segnaletica stradale manomessa presso numerosi centri della provincia di Bergamo con l'aggiunta della dicitura « Repubblica del Nord » o « Repubblica padana », è stata interessata la competente prefettura, la quale ha confermato che sussistono tali alterazioni della cartellonistica stradale, nonostante le più volte*

avvenute rimozioni delle stesse ad opera delle forze dell'ordine, all'uopo sensibilizzate.

Risulta, peraltro, che le amministrazioni comunali non si sono rifiutate di procedere nel senso suddetto.

Finora, nonostante accurati accertamenti da parte della polizia, non si sono individuati gli autori di tali episodi.

Si assicura che la prefettura di Bergamo e le locali autorità di P.S. sono state invitate ad accentuare la vigilanza allo scopo di prevenire il ripetersi degli anzidetti fatti.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

VALPIANA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

con deliberazione della giunta municipale dell'11 marzo 1990, n. 3, ratificata con delibera del consiglio comunale 20 marzo 1990, n. 38, il comune di Trecenta (Rovigo) ha approvato il « progetto esecutivo per i lavori di sistemazione degli impianti sportivi nel campo del capoluogo — campo sportivo comunale e Parco Paiolo »;

con delibera del 19 febbraio 1996, n. 113, la giunta municipale non ha proceduto semplicemente ad esercitare i propri poteri esecutivi né ad adeguare l'originario progetto approvato nel 1990 alle prescrizioni del Coni, ma ha introdotto modifiche progettuali (ad es., una diversa ubicazione territoriale di alcune strutture, come l'impianto polivalente e la tribuna per il campo di calcio) e una radicale modifica del quadro di spesa, che lievita da 280 milioni a 1.028.410.542, con ciò esercitando poteri che l'articolo 32, lettera b), della legge n. 142 del 1990, attribuisce in via esclusiva al consiglio comunale;

la decisione di procedere alle modifiche di progetto non è stata assunta con regolare atto deliberativo, ma con lettera 10 maggio 1995 prot. n. 2638, dell'assessore ai lavori pubblici che ha ordinato al tecnico di introdurre nell'originario progetto le modifiche accennate;

i consiglieri comunali di Rifondazione comunista hanno preso conoscenza del nuovo progetto di cui alla delibera della giunta municipale n. 113 del 1996, solo nel mese di settembre, in via del tutto incidentale, non essendo stata trasmessa tale delibera ai capigruppo consiliari che, pertanto, non hanno potuto esporre al Coreco, nei tempi previsti dalla legge, le illegittimità sopra evidenziate;

i suddetti consiglieri, considerato che l'organo competente a modificare l'originario progetto approvato con delibera consiliare n. 38 del 1990, è il consiglio comunale, con lettera inviata il 13 settembre 1995, hanno presentato tale problema alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza ottenere risposta —:

se, ai sensi dell'articolo 6 del regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383, non abrogato dall'articolo 64 della legge n. 142 del 1990, sia possibile procedere all'annullamento della delibera in oggetto perché assunta da organo incompetente. (4-06874)

RISPOSTA. — *Con l'atto parlamentare in oggetto la S.V. chiede di conoscere se sia possibile esercitare il potere governativo di annullamento ex articolo 6 R.D. n. 383/1934 fatto salvo dall'articolo 64 L. 142/90, avverso una delibera di giunta del comune di Trecenta (RO) modificativa di un progetto per impianti sportivi.*

Al riguardo si osserva che tale articolo 6 è stato sostituito dall'articolo 2 lett. p) L. 400/1985, secondo cui l'annullamento straordinario è posto a « tutela dell'unità dell'ordinamento ».

Pertanto il potere di annullamento in questione può essere esercitato quale rimedio eccezionale per eliminare distorsioni applicative di norme che riguardano la generalità delle pubbliche amministrazioni. L'annullamento governativo, perciò, non può essere utilizzato per rimuovere atti riguardanti problemi isolati e specifici delle amministrazioni e per i quali siano già scaduti i termini ordinari per le impugnazioni.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il comune di Sanremo (IM) si ritrova con due presunti sindaci alla sua guida, due consigli comunali e due giunte, per una tardiva sentenza della magistratura a seguito di ricorso dell'ex sindaco Davide Otto;

nel frattempo si sono svolte nuove elezioni comunali con la vittoria del candidato del polo per le libertà, Lino Bottini;

nelle predette elezioni, il candidato Bottini ha superato il 36 per cento al primo turno ed il 57 per cento al ballottaggio; contro un modesto 6 per cento del candidato Otto;

vi è comunque una situazione di sfiducia ed incertezza su chi debba considerarsi attualmente il sindaco della città —:

come intenda regolarsi nel caso di specie;

se non si ritenga regolamentare la materia, onde le sentenze su eventuali ricorsi a nomine e/o scioglimenti siano trattati e decisi in tempi rapidissimi, al fine di garantire continuità e certezza alle amministrazioni interessate. (4-03960)

RISPOSTA. — *Con sentenza depositata il 1° ottobre 1996 il T.A.R. Liguria ha pronunciato l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica, in data 12.5.1995, di scioglimento del consiglio comunale di Sanremo, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lett. b, n. 2, della legge n. 142 del 1990.*

Per effetto del provvedimento di scioglimento, al tempo impugnato, in ordine al quale il TAR con pronuncia cautelare del 15.6.1995 aveva rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione, nel comune di Sanremo si sono svolte le consultazioni amministrative in data 19 novembre - 3 dicembre 1995 con l'elezione del sindaco e del consiglio.

In ordine alla problematica conseguente alla decisione del TAR, con particolare riguardo alla esecuzione della sentenza, questo Ministero ha espresso l'avviso che la medesima non possa incidere sulla « legiti-

matio ad officium » della nuova amministrazione, atteso che le consultazioni elettorali si sono regolarmente svolte ed il loro esito non ha formato oggetto di alcuna impugnativa.

L'unico rimedio per inficiare il risultato elettorale sarebbe stato quello previsto dalle vigenti norme di legislazione elettorale in tema di contenzioso, che nella fattispecie non sono state azionate, mentre potevano essere invocate davanti al competente Tribunale in due diversi momenti, e cioè sia all'atto dell'indizione dei comizi elettorali, sia al momento della proclamazione degli eletti.

L'orientamento assunto dall'amministrazione tiene pur conto del principio della portata caducante dell'annullamento di un provvedimento amministrativo, in virtù del quale, se un provvedimento costituisce l'unico presupposto rispetto ad un atto consequenziale, l'annullamento del primo non determina, a carico del secondo, un semplice vizio di illegittimità da far valere in sede giurisdizionale, ma l'impossibilità che l'atto susseguente possa spiegare un qualsiasi effetto, in quanto privato del suo oggetto. (Si tratta della nota distinzione tra invalidità che importa la caducazione diretta degli atti successivi e invalidità invalidante che vizia gli atti consecutivi ma che richiede, per essere dichiarata, un'apposita impugnativa degli stessi).

Nel rapporto decreto di scioglimento del consiglio comunale — procedimento elettorale per il rinnovo degli organi, la consequenzialità è in linea teorica soltanto eventuale. A dire il vero, si potrebbe parlare più correttamente di « procedimenti » a collegamento eventuale, atteso che l'atto introduttivo del procedimento elettorale — decreto di convocazione dei comizi elettorali — viene attivato al concretarsi oggettivo della necessità di rinnovo degli organi e prescinde dalle cause che hanno indotto quella necessità: scadenza naturale della consiliatura, annullamento delle elezioni, scioglimento del consiglio comunale.

Come tale, il decreto « de quo » è atto autonomo, la cui vitalità non può essere travolta dalla caducazione di un atto presupposto, quale il provvedimento di scio-

glimento, che ha determinato in via meramente occasionale la situazione di necessità di avvio della procedura elettorale.

Conforta la opinione espressa il carattere affatto « speciale » del giudizio elettorale.

Nel procedimento giurisdizionale elettorale sono state riscontrate con chiarezza (parere Consiglio di Stato Sez. I, n. 3007/75 del 25 maggio 1979) particolarità che attengono non solo agli aspetti formali bensì ad elementi che costituiscono la manifestazione esteriore di una specialità propria della sostanza del giudizio: termini-procedure-autorità giudicante-conclusione del giudizio.

La peculiarità del giudizio, per la quale la legge ha approntato uno speciale sistema di tutela giurisdizionale, non consente di poter accedere alla tesi della invalidità caducante che travolge automaticamente gli effetti prodotti dall'atto presupposto annullato.

Le considerazioni che inducono a ritenere che la sentenza non tocchi in alcun modo le nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Sanremo sono suffragate dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato - Sez. V, n. 447 del 7.5.1994), la quale si è espressa nel senso che la sentenza di annullamento di un atto presupposto non comporta la caducazione automatica degli effetti di un atto consequenziale che abbia conferito ad un soggetto un'utilità od uno status.

Infatti, i nuovi eletti, a seguito di un procedimento elettorale autonomo, sono titolari di un diritto alla « carica » che scaturisce direttamente dalla volontà popolare

e che non può essere intaccato se non in virtù di una espressa pronuncia giurisdizionale che censuri direttamente e specificatamente tale investitura.

Infine, a fugare ogni ulteriore perplessità va considerata la vigenza del decreto legge 550/96 che ha previsto, da un lato, l'immediata efficacia delle dimissioni e, dall'altro, la possibilità della surrogazione subordinata alla composizione del consiglio comunale nel quorum strutturale di metà dei consiglieri assegnati.

L'ipotetico reinsediamento della precedente compagine amministrativa, nella residua composizione di 13 consiglieri su 30 assegnati, concretizzerebbe in ogni caso l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1 del predetto decreto con il conseguente scioglimento del medesimo organo.

Al quadro sin qui delineato ben si attaglia anche la recente posizione del Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha sospeso l'esecuzione delle sentenze di annullamento rispettivamente di un decreto di scioglimento, del decreto di indizione dei comizi elettorali e della proclamazione degli eletti (tutti atti autonomamente e separatamente impugnati) ritenendo, « quanto al periculum in mora, che in attesa del necessario approfondimento nella sede del merito, nella attuale sede cautelare non può non tenersi conto, ai fini della gestione del comune nel periodo interinale, della volontà popolare ».

Si è in attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, in sede di appello.

Il Ministro dell'interno: Napolitano.